

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

373ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,02).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020
(ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2169, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Il relatore sul disegno di legge n. 2169, senatore Stefano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, colleghe e colleghi, viene oggi all'esame di questa Assemblea il disegno di legge europea per il 2019 e il 2020, presentato dal Governo il 21 settembre del 2020, in base alle disposizioni della legge n. 234 del 2012, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 1° aprile 2021.

Si tratta ormai di un appuntamento tradizionale nei nostri lavori parlamentari, che permette di armonizzare la nostra legislazione con quella europea, un obiettivo in linea con la tradizione chiaramente europeista del nostro Paese che si consegue con gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea per l'appunto, di cui oggi trattiamo.

Va anche detto che la presenza ogni anno di almeno due strumenti di recepimento ha permesso di diversificare le modalità del recepimento stesso, stemperando e distribuendo su più atti le eventuali difficoltà politiche, permettendo così di approvare più leggi, invece di una sola legge comunitaria, che conformano il nostro ordinamento a quello europeo.

In questo contesto il disegno di legge in esame, come tutti i disegni di legge europea, ha inteso anche agevolare la chiusura di diverse procedure d'infrazione aperte o annunciate. Questo è un obiettivo fondamentale.

Alla data del 29 settembre 2021 ammontano a 97 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia, delle quali 62 per violazione del diritto dell'Unione europea e 35 per mancato recepimento di direttive. Va anche sottolineato che, ad oggi, l'Italia risulta aver già pagato 751,6 milioni di euro a seguito delle sei condanne inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (la cosiddetta seconda condanna) per le violazioni del diritto dell'Unione europea conseguenti a procedure di infrazione. È dunque importante che il provvedimento in esame permetta l'ulteriore allineamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

L'esame in Commissione politiche dell'Unione europea è stato ricco di proposte e discussione su temi provenienti dalle diverse sensibilità. Sono stati accolti numerosi emendamenti. Il testo oggi in esame consta di 48 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano le disposizioni nazionali per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Durante l'esame in Commissione sono stati, inoltre, approvati diversi ordini del giorno qualificanti nei contenuti e inerenti a materie diverse, ma tutte di grande attualità politica. Successivamente all'approvazione del testo in Commissione sono intervenute ulteriori interlocuzioni da cui è emersa l'esigenza di altre modifiche al testo. Tra queste, in particolare, ricordo la modifica all'articolo 2 relativa alla circolazione in Italia di auto immatricolate all'estero. La modifica contenuta nell'emendamento 2.102, a mia firma, nasce grazie all'iniziativa politica della senatrice Garavini, che ringrazio per aver posto anche lei la questione di cui mi faccio carico come relatore, dopo aver interloquito con il Governo. Altre proposte emendative riguardano norme in materia di riciclaggio, pubblicità sanitaria, informazione ai soggetti qualificati nel caso di privazione della libertà personale dei minori ed ex lettori madrelingua straniera in Italia.

Fatte queste brevi notazioni introduttive, rinvio alla descrizione dell'articolato, che consegno alla Presidenza affinché sia messo agli atti. Voglio però solo ricordare che la nostra attività parlamentare nelle materie europee ci impone un onere supplementare di lavoro poiché spesso le regole del nostro ordinamento sono predefinite a livello europeo, e noi dobbiamo contribuirvi in funzione propositiva e costruttiva. Inoltre, lo strumento del recepimento della normativa arriva solitamente a valle di un accordo che le istituzioni europee hanno già raggiunto. Ecco perché ritengo importante sensibilizzare, anche in questa sede, affinché sia sempre più strategica, importante e pregnante la partecipazione attiva del Parlamento alla fase di costruzione e negoziazione della norma europea (la cosiddetta fase ascendente). Dobbiamo essere sempre più bravi a intervenire in quella fase.

Come Parlamento lo facciamo ormai insieme con il Presidente del Consiglio prima di ogni Consiglio europeo. Si tratta di un modello - aggiungo e concludo - che andrebbe tuttavia replicato anche a livello dei singoli consigli di settore, con la prospettiva di recuperare un ruolo più incisivo nei lavori del Consiglio e per dare maggiore supporto al Governo per la responsabilità che ha di portare la nostra posizione nei trattati e nelle discussioni che si tengono in Europa.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge, ribadisco di rinviare al testo scritto del mio intervento, che chiedo di poter depositare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Candiani, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Ne ha facoltà.

CANDIANI, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione consuntiva rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea durante l'anno precedente; mentre la relazione programmatica assume

una valenza maggiormente politica, poiché riflette la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea, e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei.

Il testo della relazione consuntiva 2020 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui alla legge n. 234 del 2012, ed è articolata in cinque parti. La prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, e si divide a sua volta in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali con particolare riferimento al dibattito sul futuro dell'Unione europea, al processo di integrazione, ai negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e alle future relazioni con il Regno Unito; il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e, in particolare, delle politiche economiche dell'Unione europea.

La seconda parte, quella più consistente del documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui le politiche per la migrazione, mercato interno, fiscalità e dogane, imprese, ricerca e sviluppo, ambiente, energia, trasporti, agricoltura, politiche di coesione, occupazione, affari sociali, salute, istruzione e gioventù, cultura e turismo, ma anche certamente giustizia e affari interni, riforma delle pubbliche amministrazioni.

La terza parte, concernente la dimensione esterna dell'Unione europea, descrive l'operato del Governo in relazione alla politica estera e di difesa europea, l'impegno nell'area mediterranea e nell'area dei Balcani occidentali con i Paesi africani di origine delle migrazioni e i finanziamenti del Fondo europeo per la difesa, il commercio internazionale, la cooperazione allo sviluppo e il Servizio europeo per l'azione esterna.

La quarta parte è dedicata alla comunicazione e formazione delle attività dell'Unione europea, in cui si tratta anche la promozione di iniziative sul dibattito del futuro dell'Unione europea.

La quinta parte tratta, infine, le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari europei, al coordinamento in materia di aiuti di Stato sulle procedure di infrazione, nonché alle azioni antifrode fiscale e alla cooperazione amministrativa nel mercato interno.

Va evidenziato il fatto che non figura più la sezione relativa agli adempimenti di natura informativa da parte del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, in cui rientrava l'attività di informazione qualificata sulle proposte legislative europee, che resta invece esplicitata unicamente nella tabella di cui all'appendice quarta.

La relazione è completata infine dai cinque allegati: i primi tre concernono i Consigli dell'Unione, i Consigli europei, i flussi finanziari dell'Unione all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato - come accennato - contiene un elenco di risoluzioni adottate dal Senato e della Camera del 2020 su proposte legislative e altri documenti europei, senza riportare più, come nella relazione dell'anno precedente, il dispositivo delle indicazioni di indirizzo politico e soprattutto la descrizione delle azioni messe in atto dal Governo per darvi seguito. Al riguardo si rimarca il peso di tale carenza informativa del Governo nei confronti del Parlamento.

Onorevoli senatori, la relazione programmatica per il 2021 si apre con una premessa che fa riferimento all'eccezionalità della situazione derivante dalla crisi pandemica da Covid-19, in cui tuttavia i tre pilastri già precedentemente delineati dalla Commissione europea, ovvero il *green deal*, l'innovazione e la digitalizzazione, la coesione sociale, restano gli obiettivi principali dell'Unione su cui basare non solo la ripresa dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche il nuovo progetto di integrazione europea. La relazione, quindi, non soltanto si innesta sul programma di lavori della Commissione europea, che ne rimane comunque il principio ispiratore, ma si integra anche con il più ampio orizzonte del Next generation EU.

Il testo della relazione, inoltre, come di consueto, è preceduto da una sintesi che enuclea le singole posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. A tale proposito, si richiama la necessità che il Governo dia corso a tutti gli impegni e indirizzi politici inerenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea deliberati in sede parlamentare e - aggiungo - che si impegni a coinvolgere il Parlamento, soprattutto su politiche importanti come quelle relative alle riforme fiscali.

A seguire, il corpo della relazione programmatica è strutturato in quattro parti, articolate al loro interno in macrotematiche. Il rapporto è arricchito con dati statistici di settore forniti dall'Istat, in particolare in materia di *green deal*, crescita economica, innovazione e digitalizzazione, politiche attive del lavoro e migrazione.

La prima parte - ovvero lo sviluppo del processo di integrazione europea - è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale, con particolare riguardo alla necessità di dare nuovo slancio alla democrazia europea, in cui i cittadini abbiano un ruolo maggiormente incisivo nel processo decisionale e più attivo nella definizione delle priorità. Si ritiene inoltre importante sottolineare che questa sezione è dedicata alla dimensione macroeconomica, con particolare riguardo alla necessità di rafforzamento dell'unione economica e monetaria, dell'unione dei mercati e dei capitali e dell'unione bancaria, come volano per conseguire stabilità e competitività e, conseguentemente, assicurare un ruolo più forte dell'euro nello scenario internazionale.

In tale contesto, il Governo intende concentrare l'azione sugli obiettivi ritenuti prioritari per l'Italia, primo tra tutti il consolidamento della svolta epocale data dalla decisione di procedere alle emissioni di debito comune, adottata dal Consiglio europeo straordinario del 17 e 21 luglio 2020. Particolare attenzione sarà prestata anche alla costruzione di nuovi rapporti con il Regno Unito e alla partecipazione del Governo alla piattaforma Fit for future, nell'ambito della *better regulation*.

Con l'obiettivo di ridurre le divergenze e di rafforzare il ruolo dell'Europa nell'economia globale, si promuoverà il passaggio a un modello di sviluppo che contempli anche un'adeguata domanda interna, supportando i consumi interni dell'Unione europea con opportune azioni di *policy*. Il Governo promuoverà, con una crescita più concreta e con una riforma tesa all'uniformità di tutti gli Stati membri, le regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile. Inoltre lavorerà a una riforma del bilancio dell'Unione europea, anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma Next generation EU, che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo più efficace le politiche europee.

La parte seconda delle politiche strategiche è la più corposa della relazione, poiché, in linea con l'azione europea, sviluppa i tre pilastri programmatici del *green deal*, dell'innovazione, della digitalizzazione e della coesione sociale. La strategia di fondo è quella di indirizzare la trasformazione digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese, contribuendo, nel contempo, a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050.

Inoltre, il pilastro europeo dei diritti sociali sarà la bussola della ripresa dell'Europa, con il preciso scopo di evitare squilibri, rafforzando la forma strutturale dell'equità sociale.

In questo quadro, il Governo promuoverà l'adozione a livello europeo di una strategia di sviluppo sostenibile e delinea la strategia nazionale per la biodiversità 2030 e la strategia «dal produttore al consumatore». Sarà altresì impegnato nel negoziato sulla legge europea per il clima, con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e le *policy* individuate consentano il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050.

Inoltre, il Governo lavorerà per la realizzazione e la revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia; proseguirà nella messa in sicurezza del patrimonio scolastico e nella riconversione ecologica del patrimonio statale e sosterrà la transizione verde, con riguardo al patrimonio culturale, paesaggistico e turistico.

Il Governo ritiene inoltre di impegnarsi per quanto riguarda il rafforzamento della progettazione ecosostenibile, l'etichettatura ecologica per limitare la produzione di rifiuti e ottenere un riciclo di qualità per ridurre le emissioni climalteranti e aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei consumi.

Una particolare attenzione è dedicata alle infrastrutture sotto il profilo del miglioramento dello sviluppo e dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il sistema nazionale integrato dei trasporti.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale. Il Governo mira quindi a trasformare l'Italia in un grande laboratorio tecnologico, capace di proiettare il Paese nell'era digitale attraverso la promozione e la valorizzazione della capacità di innovare. In questo quadro si inseriscono le iniziative legate al mercato digitale e alle nuove regole sulla concorrenza richieste dall'evoluzione tecnologica, unitamente all'individuazione dei necessari strumenti di tutela e anche della *e-privacy*.

Sarà promosso lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale necessarie alla crescita sociale ed economica e allo sviluppo delle infrastrutture digitali come parte integrante della strategia di modernizzazione del settore pubblico. La diffusione dell'identità digitale sarà essenziale anche per efficientare i processi della pubblica amministrazione, riducendo i tempi e i costi a carico del cittadino per la fruizione dei servizi; rafforzando la sicurezza informatica

e semplificando la gestione complessiva dei servizi erogati. Il Governo intende quindi garantire il sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica e la digitalizzazione dell'assistenza medica e dei servizi di prevenzione. Verrà quindi disposta una serie di investimenti infrastrutturali nell'ambito dell'edilizia e della digitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche, investimenti finalizzati a migliorare la capacità di risposta, adattando *governance* del Sistema sanitario alle sopravvenute necessità.

Verrà inoltre perseguito il potenziamento digitale della giustizia civile e penale e si parteciperà attivamente ai dibattiti sulla definizione dell'attuazione del *media action plan* della Commissione europea. In coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale dell'Unione europea, il Governo sarà impegnato sui seguenti fronti prioritari: innanzitutto il negoziato sulla legge europea sui dati (*data act*), il negoziato sulla legge europea sui servizi digitali, il negoziato sul *digital market act*. Si è poi scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della coesione sociale, declinata in due direttrici principali: le politiche attive del lavoro e le politiche educative per la transizione e la promozione dei valori comuni europei.

Le tematiche della promozione dei valori comuni europei raccolgono invece temi trasversali di ampio respiro, che vanno dal nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo alle azioni volte all'eliminazione della disparità uomo-donna e al sostegno delle famiglie e dell'infanzia. In questo senso è particolarmente rilevante l'impegno del Governo che punterà al raggiungimento di un compromesso equilibrato che valorizzi il principio della solidarietà nell'ambito delle proposte normative conseguenti il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, presentato alla Commissione europea il 23 settembre 2020.

Resta da rimarcare - e mi avvio alla conclusione, consegnando poi il resto dell'intervento - che nella parte terza l'Italia per la dimensione estera ed esterna dell'Unione europea, si impegna ad affrontare il tema mettendo in particolare risalto la necessità delle politiche di vicinato, le strategie macroregionali, il rafforzamento dei partenariati e l'allargamento dell'Unione europea sotto il profilo infrastrutturale, nonché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di sicurezza e difesa comune.

Va rimarcato, Presidente, come il prepotente cambio dello scenario politico internazionale a cui abbiamo assistito nel corso del mese di agosto del 2021, con il ritiro dei contingenti militari USA e NATO dall'Afghanistan e il conseguente collasso dell'assetto politico del Paese mediorientale, comporta la necessità di una profonda revisione delle scelte di politica estera dell'Unione europea e degli obiettivi e priorità dell'Italia nel contesto unionale. È quindi necessario e doveroso che in questa sede parlamentare di approvazione della relazione programmatica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea questi temi trovino ampia e adeguata definizione.

Restano invece attuali le priorità italiane che riguardano, tra l'altro, una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano, il rafforzamento della capacità difensiva europea, ma anche la promozione di relazioni culturali internazionali volte alla lotta del traffico illecito di beni culturali e alla loro riacquisizione tramite l'azione diplomatica, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di dialogo multilaterale.

A conclusione della relazione, signor Presidente, formulo un auspicio al Governo affinché questo passaggio parlamentare, previsto peraltro per norma, sia affrontato con tempistiche tali da renderlo coerente con le vicende e gli atti. Ci troviamo infatti ad approvare questa relazione con un ritardo che non è da imputare all'attuale Governo. Diventa tuttavia importante garantire sincronia tra la relazione e la stagione politica che si sta vivendo. E, quindi, in questo senso auspichiamo che il Governo acceleri ulteriormente nella presentazione delle nuove relazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alla relazione programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dal nostro punto di vista la legge europea deve essere l'occasione per andare oltre le misure strettamente emergenziali in continuità e io che mi occupo sempre di sanità e assistenza non intendo smentirmi.

La sanità ha l'obiettivo di tutelare non solo il diritto alla salute in senso stretto, ma anche il diritto al benessere. Ci sono pertanto dei sostegni materiali che meritano di essere valutati e,

nel limite del possibile, supportati per dare alle persone e alle famiglie quella serenità che poi si riverbera anche in ambito lavorativo, riducendo l'ansia di conciliare i tempi di vita e di lavoro con la certezza di avere affidato i propri cari in mani, oltre che professionali, anche massimamente attente e sensibili all'umanizzazione dei processi educativi, di assistenza e cura. Ho preso la questione un po' da lontano sperando di suscitare la vostra curiosità sul nostro progetto di videosorveglianza che, data la sua valenza politico-strategica (sempre dal nostro punto di vista), intendiamo valorizzare in discussione generale, il luogo della rituale trattazione per quanto ci riguarda degli ordini del giorno identici, sostitutivi del testo che proponeva l'introduzione dell'articolo 17-*bis*, fortemente voluti con la collega Giammanco. Tali atti di indirizzo impegnano il Governo a promuovere un cambio di paradigma, superando la logica dell'obbligatorietà, in termini di sviluppo di *standard* di riferimento in materia di sicurezza educativa, culturale e assistenziale, che consentono ai genitori e ai loro aventi causa di affidare a strutture di eccellenza i propri cari, siano essi minori nei servizi educativi e nelle scuole d'infanzia, siano essi anziani e disabili nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, secondo principi di tracciabilità, responsabilità e valutazione prestazionale per la loro presa in carico appropriata e qualificata, in condizioni di tutela del benessere psicofisico.

Considerata la rilevanza che hanno assunto nella parte maggioritaria delle famiglie l'assistenza educativa, la didattica in presenza e la necessità di accompagnare il processo di governo del virus e delle sue varianti nelle comunità e nelle strutture dedicate ai fragili non autosufficienti, che tanto è costato in termini di dolore e di sofferenza per l'impossibilità di praticare una relazione umana diretta con i propri cari e che certamente ha aggravato il carico di responsabilità e di impegno nell'assistenza e cura, la videosorveglianza è da vedere come strumento di tutela e prevenzione non solo degli utenti, ma anche degli operatori e dei gestori (*Applausi*). Questo secondo una prospettiva di evoluzione del nostro sistema di *welfare*, che proattivamente metta le persone al centro, sia come destinatari, sia come attori, coniugando etica e responsabilità. A tal fine occorre sviluppare opportunità di crescita competitiva, prevedendo, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, iniziative di formazione qualificata a favore del personale operante nei servizi, nelle scuole e nelle strutture, con l'intento di coniugare trasparenza e prevenzione. Anche in questo caso, convincere per non costringere (*Applausi*). Ciò si ottiene agendo lungo le direttrici della sicurezza e della marginalizzazione dei rischi, finalizzata alla tutela dei più fragili e dei più deboli, in un patto intergenerazionale che rafforzi la fiducia fra gli accuditi e chi se ne prende cura: dunque gli educatori, i docenti, gli operatori sanitari e sociosanitari e le famiglie.

La fiducia cresce quando si dimostra che impegno, dedizione e merito sono oggettivamente tracciati, adeguatamente valutati e premiati con un sistema di qualificazione di eccellenza dei soggetti erogatori. Auspichiamo che tale sistema venga declinato in un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi e nelle scuole di infanzia, nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e disabili, che provvedono all'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza, ovviamente a circuito chiuso, criptati e con registrazione audio-video. In tal modo per un verso si valorizzerebbe la consapevolezza che le modalità di gestione sono messe a disposizione in modo trasparente, e così pure i risultati del proprio operato, in modo da rendere conto alla società, in caso di controversie, del grado di efficienza e di umanizzazione dell'assistenza educativa e delle cure; per altro verso si consente alle famiglie di poter scegliere liberamente fra chi è strutturato con videosorveglianza - quale requisito di eccellenza, di prevenzione e protezione - e chi non lo è.

Infine, essendo i fondi largamente insufficienti per coprire i fabbisogni, abbiamo pensato di renderli disponibili promuovendo un credito di imposta, che di fatto renda le strutture *up-to-date* senza costi aggiuntivi. Sicuramente i gestori, siano essi pubblici che privati, sulla base di meccanismi compensativi di fiscalità, sapranno apprezzare tale opportunità.

Mi auguro che, per tutte le ragioni che ho enunciato, vi sia una condivisione pressoché totale di entrambi gli ordini del giorno G20.100 e G20.101, sostitutivi della disposizione integrativa che avevamo prospettato in approvazione del provvedimento in discussione, certi che il Governo darà prova di coerente e tempestiva attuazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi.
Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei aprire un *focus* su un tema ripreso da alcuni emendamenti, l'esercizio dell'attività odontoiatrica, di cui in particolare all'emendamento 4.104

(testo 2), a prima firma del senatore Lorefice. Esso prevede che l'attività odontoiatrica non possa essere svolta da soggetti finanziari o commerciali che non siano odontoiatri. Si prevede che questa compagine societaria sia composta almeno in maggioranza da professionisti iscritti all'albo. Accade, invece, che abbiamo diverse strutture detenute da soggetti finanziari, dove gli specialisti svolgono attività di fatto subordinata. Questo non accade, ad esempio, con gli studi legali: sarebbe impensabile che una società di capitali aprisse uno studio legale, avvalendosi di avvocati che seguono direttamente i clienti in tribunale con rapporti di lavoro di consulenza o di fatto subordinati. Questo perché la prima conseguenza che riscontriamo nell'odontoiatria è la spersonalizzazione della prestazione: questa viene erogata, sì, da un odontoiatra, ma la fattura viene emessa da un soggetto che è finanziario o commerciale. Si affievoliscono dunque le garanzie per i pazienti, a parte le pratiche scorrette segnalate da più parti sul piano deontologico. Sotto questo profilo, bisognerebbe approfondire le difficoltà che hanno oggi gli ordini professionali a vigilare su questi assetti e sulle pratiche commerciali. In caso di congiuntura economica sfavorevole, come nel caso della pandemia, una società puramente commerciale chiude e porta i libri in tribunale, laddove invece l'odontoiatra o una società di odontoiatri resiste anche contro il periodo sfavorevole, perché a quella attività lega il suo stesso progetto di vita. Abbiamo visto chiudere, nella realtà, diverse strutture di questo tipo, lasciando dall'oggi al domani pazienti privi di assistenza, anche quelli che avevano già pagato anticipatamente a società finanziarie a cui erano stati obbligati a rivolgersi.

La seconda conseguenza è di ordine fiscale: l'IVA viene spesso esentata in fattura e ciò non può essere fatto da questo tipo di strutture, non per la componente non sanitaria, men che meno quando a fornire la prestazione fosse un soggetto non iscritto all'albo. Questo invece oggi accade e a rimetterci è lo Stato, che perde ogni anno un considerevole gettito, ma ne patisce anche la rete di piccoli e medi ambulatori che si vedono oggetto di concorrenza sleale. Si badi bene, qui non si sta vietando l'attività in forma societaria, ma si vuole che i soci siano anche iscritti all'albo e rientrino nello spirito originario della legge n. 124. Non si esclude la possibilità di finanziamenti che possono dare un importante contributo, ma si afferma che la componente finanziaria non può essere dominante su quella professionale. Non si viola alcuna direttiva europea, perché l'applicazione della cosiddetta Bolkestein è esplicitamente esclusa dall'ambito delle professioni sanitarie. L'esclusione riguarda i servizi sanitari forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività siano riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti, ed il regime di autorizzazione comunitario può comprendere anche l'obbligo, per poter esercitare l'attività, di essere iscritto ad un albo professionale.

Infine, secondo il considerando 56 della medesima direttiva, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori costituiscono motivi imperativi di carattere generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione ed altre restrizioni, anche in espresso riferimento, per il considerando 40, alla tutela dei destinatari dei servizi stessi.

Anche nei fatti, Presidente, è evidente che non si viola la concorrenza; anzi, si ripristina una più equilibrata concorrenza dopo che, con la nascita delle grandi catene odontoiatriche, tantissimi piccoli e medi studi odontoiatrici sono scomparsi, concentrando l'offerta in un minor numero di soggetti.

Concludo, Presidente. Per lo stesso motivo non si mette nessuno sul lastrico dall'oggi al domani; è strano che nessuno abbia sollevato il problema e che non si sia mai chiesto quanti posti di lavoro si siano persi negli scorsi anni proprio a causa dell'avvio delle catene odontoiatriche e della chiusura di tanti studi preesistenti; ma non vi sarà alcuna crisi occupazionale perché vengono dati due anni di tempo per l'adeguamento, e dunque nessuna delle strutture esistenti è obbligata a chiudere.

Con l'emendamento 4.104 (testo 2) si riapre una diversa prospettiva di inserimento nel settore a tanti giovani odontoiatri che oggi hanno come unico sbocco lavorare - tocca dirlo, perché in molti casi la sostanza si riduce a questo - sotto padrone, con retribuzioni onestamente inadeguate per un laureato con responsabilità sulla salute delle persone. E di questo pagano le conseguenze anche i pazienti.

Invito tutti a votare l'emendamento e vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi entriamo nel merito della legge europea e, onde evitare di ripetere argomenti di cui magari i colleghi parleranno o hanno già parlato, vorrei soffermarmi su alcuni aspetti, uno dei quali - a mio avviso molto positivo - è l'approvazione dell'emendamento a prima firma del collega Candiani, che di fatto consente il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Reputo questo aspetto molto importante anche perché credo che, nel sentimento generale del popolo italiano, una delle preoccupazioni maggiori sia che la capacità di spesa che il nostro Paese avrà a disposizione sia effettivamente messa a terra.

In sintesi, ogni sei mesi - e non ogni due anni - il Governo presenterà una relazione sullo stato di attuazione e il Parlamento avrà un ruolo centrale perché le Commissioni competenti esamineranno le relazioni semestrali, faranno un monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse e verificheranno il conseguimento soddisfacente dei traguardi, soprattutto in riferimento all'erogazione dei contributi finanziari e alla valutazione dell'impatto economico e sociale. Per far ciò, le Commissioni si serviranno dello strumento delle audizioni; quindi, i soggetti attuatori dei progetti finanziari saranno auditati e le Commissioni faranno una relazione attraverso cui il Parlamento si arrogherà il suo diritto fondamentale, ovvero quello di indirizzare il Governo laddove lo ritenga opportuno.

Ciò detto, vorrei soffermarmi su altri due aspetti. Mi riferisco in particolare a due emendamenti, uno dei quali a mia firma e uno di cui sono cofirmatario. Il primo è legato all'incompatibilità dei mediatori creditizi con il ruolo di agenti immobiliari. L'emendamento è volto a sopprimere tale previsione perché, a mio avviso, il Governo non può non tenere conto di alcune valutazioni. Intanto, è in contrasto con le prescrizioni della Commissione europea, ragion per cui non vorrei correre il rischio di cadere in una sorta di percorso di infrazione da questo punto di vista, anche perché l'introduzione dell'incompatibilità non trova fondamento nella *ratio* all'interno della legge europea del 2018, che ha circoscritto le incompatibilità a quelle attività che comportano un reale, effettivo conflitto di interessi; soprattutto le attività di agente immobiliare dovrebbero compromettere la terzietà che è una qualità fondamentale affinché il mediatore sia terzo nei confronti delle parti.

Il collaboratore di società di mediazione creditizia, oltre a non rientrare per la tipologia di attività - proprio perché come attività non compromette la terzietà dell'agente immobiliare - non comporta nemmeno un rischio di conflitto di interessi, atteso che sono già poste dal legislatore e dagli organi di vigilanza numerosissime garanzie per il consumatore.

Oltretutto l'attività di intermediazione del credito, oltre ad essere di per sé compatibile con quella di mediazione, come sancito per tutte le attività di mediazione, si esaurisce nella mera segnalazione. Ecco che ancor di più il consumatore è tutelato, nel momento in cui questa segnalazione si inserisce in quel meccanismo virtuoso, che dovrebbe consentire al fruitore del mutuo di godere della miglior opportunità possibile. Quindi non c'è nessuna attività che connoti non terzietà. In conclusione, mi permetto di dire che, in caso di mancata soppressione del comma 1-*bis*, si avrà un'involuzione del modello di agenzia immobiliare, in netto contrasto con le direttive dell'Unione europea, che mirano alla nascita di agenzie di mediazione multiservizi.

Signor Presidente, concludo rapidamente il mio intervento citando l'emendamento 2.100 (testo 2), riguardante le targhe estere, nella cui riformulazione è stato inserito anche il Principato di Monaco. Vengo dalla Liguria, Regione che ha un confine con la Francia. Se dunque i nostri concittadini, che magari guidano macchine aziendali intestate agli imprenditori monegaschi, nel loro rientro a casa si vedono sequestrare il mezzo e devono pagare una multa di oltre 500 euro, credo sia un aspetto da mettere a posto. Non so che fine farà questo emendamento e se ci saranno dei percorsi di mediazione da parte del Governo. Qualora non ci fossero, chiedo formalmente al relatore di ragionare se trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, soprattutto per quel che riguarda la parte monegasca. Si dovrebbe infatti invogliare in qualche modo il Ministero dell'interno ad emanare una piccolissima circolare, che specifichi che questi lavoratori sono italiani e che - buon per loro, o purtroppo per loro - vivono in una zona di confine, nella quale andare avanti e indietro diventa quasi impossibile. Questa battaglia che sto ora portando avanti è condivisa anche dall'onorevole Di Muro alla Camera dei deputati. Mi auguro quindi che il Governo ponga una fine, o un limite, a questa ingiustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ora ad esaminare la cosiddetta legge europea. Segnalo però una serie di problematiche, che in questo

provvedimento non sono state sviscerate fino in fondo, ma che dobbiamo tenere in considerazione, visto e considerato che la nostra grande opportunità, legata al PNRR, dipende da questo. Sto parlando di qualcosa che mette in difficoltà famiglie, imprese, e professionisti, ovvero del rincaro delle materie prime, che non va assolutamente sottovalutato. Stupisce comunque che a livello europeo ancora non si sia colta l'occasione di mettere fine a questo fenomeno o perlomeno di considerare in modo adeguato una problematica che, andando avanti, è destinata a peggiorare. Proprio oggi Confesercenti denunciava una riduzione del margine per il settore delle imprese del commercio, per quest'anno, pari a 800 milioni di euro, a causa del caro prezzi.

Voglio citare inoltre i cantieri legati al PNRR e le enormi difficoltà che stanno affrontando le imprese appaltatrici: il costo dei materiali aumenta e gli appalti rimangono fermi. La soluzione di questo problema non può essere delegata semplicemente al Governo italiano o, ancor peggio, ai nostri enti locali, per quel che riguarda gli appalti già assegnati, e non può andare a carico soltanto delle imprese. Dobbiamo cercare di calmierare queste difficoltà e queste sofferenze e trovare un finanziamento per i cantieri già aperti, per non compromettere la regolare esecuzione degli appalti in corso. Dobbiamo renderci conto che, comunque sia, i contratti in questo momento non risultano più economicamente sostenibili e che avremo un rallentamento delle opere pubbliche, dovuto al fatto che escono bandi ormai non più concorrenziali sul mercato.

Occorre quindi cercare di trovare una soluzione, considerando però che non può essere il singolo Stato a farsene carico. Possiamo infatti emanare norme che prevedono una revisione dei prezzi, ma per quel che riguarda le opere connesse al PNRR, dobbiamo ad esempio considerare che il prezzo del rame ha avuto un aumento di più del 50 per cento, quello dell'acciaio di più del 130 per cento, quello del ferro del 140 per cento e quello dei polietileni del 140 per cento. Pertanto dobbiamo renderci conto che ciò arriva a mettere a rischio i progetti del PNRR, che avevano già una loro base di partenza.

L'Europa non può in questo caso non venire incontro a questo tipo di esigenze. Non basta pensare a norme nazionali, ma dobbiamo intervenire a livello europeo, perché altrimenti le revisioni economiche dei contratti non possono comunque reggersi. Per questo dico che la legge europea magari è già passata, perché, se non tiene in considerazione questo tipo di rincari, rischiamo veramente che, tra l'aumento delle bollette, l'aumento degli alimentari e l'aumento dei trasporti, tutto questo non si regga più nel sistema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo su questa legge per quanto riguarda i profili in essa contenuti nell'ambito degli affari esteri. Per questo motivo sono soddisfatto della presenza in Aula del sottosegretario Amendola, che conosco e che so essere sensibile anche a questa parte molto importante. Una parte che arriva in un passaggio storico secondo me davvero rilevante a causa di tutta una serie di fatti e congiunture che si stanno verificando sullo scenario internazionale.

Due in particolare sono i profili che intendo sottolineare, relativi alle nostre alleanze strategiche a livello geopolitico e allo stato attuale delle azioni messe in campo per quanto riguarda la sicurezza e il terrorismo. In particolare c'è un punto che ho ribadito più volte e che voglio ribadire anche oggi: la nostra alleanza storica con gli Stati Uniti. Perché dico questo? Nel momento in cui la geopolitica internazionale sta vivendo dei processi di ricollocazione che sembrerebbero quasi anacronistici, con l'affacciarsi sulla scena geopolitica di nuove superpotenze, in questo ambito la nostra *partnership* con gli Stati Uniti sicuramente può giovare alla nostra collocazione, non soltanto politica, ma soprattutto commerciale.

La relazione con gli Stati Uniti è storica (è inutile che lo ricordi); guarda caso proprio oggi la Lega e il nostro segretario Salvini sono stati a commemorare i caduti della Seconda guerra mondiale in quel di Pistoia, in particolare i nostri amici brasiliani. Nel giorno dei morti, noi siamo andati lì a commemorare questi caduti, che sono stati al fianco del nostro Paese. È questo il solco e lo scenario nei quali dobbiamo muoverci. È chiaro che l'Italia non deve scegliere, perché ha già scelto qual è il suo *partner* strategico. Questa relazione, secondo me, va rafforzata soprattutto all'interno dello scenario europeo; l'Italia deve fare la sua parte per rafforzare anche questa alleanza. Noi l'abbiamo fatto da tempo; il nostro ministro dello sviluppo economico Giorgetti è stato in visita negli Stati Uniti circa due settimane fa, a testimoniare proprio l'importanza di questo legame.

Sui temi dai quali noi dobbiamo come Paese trarre giovamento, secondo me fondamentale è quello dei semiconduttori, ripreso in Aula anche dal *premier* Draghi la scorsa settimana. È un tema sul quale l'Italia può fare e dire molto a livello industriale e commerciale, ma sul quale dobbiamo fare un grande lavoro non soltanto a livello di *marketing* industriale e di ricerca e sviluppo, ma anche e soprattutto per un'analisi approfondita sull'indotto e sulla formazione.

Il secondo punto importante che vorrei toccare riguarda la sicurezza e il terrorismo. È una questione ancora aperta. Abbiamo detto tantissime volte in quest'Aula che l'Italia è la frontiera dell'Europa; l'Italia deve essere chiaramente considerata una sorta di regione a statuto speciale in Europa, perché noi affrontiamo difficoltà che la maggior parte dei Paesi europei non avverte. In questi giorni stiamo assistendo nelle nostre città a migliaia e migliaia di sbarchi che determinano l'arrivo nel nostro Paese di personaggi non chiaramente identificati, che danno vita anche a episodi come quelli successi a Ospitaletto, ad Alcamo, a Palermo e recentemente anche a Piacenza. Noi lo abbiamo sottolineato e crediamo che questa stessa discussione in un ambito europeo, rimarcando la nostra posizione e il nostro ruolo in Europa, possa confermare l'importanza dell'Italia anche per quanto riguarda questo assetto strategico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la discussione odierna verte sull'Atto Senato 2169, riguardante la legge europea 2019-2020. È un provvedimento molto importante perché disciplina la nostra partecipazione all'Unione europea con riguardo a tanti aspetti della vita quotidiana di tutti noi e su temi di politica generale che, indirettamente o molto spesso direttamente, hanno conseguenze anche pesanti nel nostro ordinamento.

Nel poco tempo che ho a disposizione per il mio intervento farò riferimento ad alcuni contenuti presenti nella legge, per me meritevoli di approfondimento, ma, allo scopo di introdurre spunti di riflessioni per l'Assemblea, parlerò anche di alcuni contenuti che non ci sono e che invece, secondo me, avrebbero dovuto esserci o comunque dovranno esserci nel dibattito europeo nel tempo più rapido possibile.

Inizio dall'articolo 1, che contiene le tutele per i lavoratori.

Il tema ovviamente è di stretta attualità; purtroppo la cronaca peggiore, che evidentemente tutti noi ricordiamo, ci fa pensare a quanto sarebbe importante disciplinare il mondo del lavoro affinché non vi siano più quei drammi e quei lutti che recentemente e troppo spesso ci hanno colpito, segnando nel corpo coloro che li hanno subiti, ma segnando anche nell'anima tutti noi, che avremmo dovuto fare in modo che tutto questo non accadesse. Abbiamo infatti la responsabilità di creare le condizioni affinché chi esercita il diritto costituzionalmente garantito di mantenersi con il proprio lavoro non debba rischiare la vita.

In questo caso il tema riguarda i lavoratori stranieri e il fine è contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità. A mio avviso, però, non si può ragionare per compartimenti stagni e non si può pensare a questo senza andare con la mente a quelle forme di lavoro che in passato anche in quest'Aula abbiamo equiparato a nuove forme di schiavitù: anche in questo caso impossibile non pensare ai morti nei campi di lavoro, allo sfruttamento, al caporalato, a tutti quei temi che purtroppo hanno gettato lunghe ombre scure sulle nostre realtà produttive che, per la qualità dei prodotti e per le eccellenze che rappresentano a livello mondiale, non dovrebbero essere assolutamente avvelenate da alcun tipo di sospetto. In questo caso, poi, purtroppo non si tratta di sospetto, ma di cruda realtà.

A mio avviso andrebbe dunque avviata una riflessione sui temi dell'accoglienza e delle politiche migratorie. Ricordo che il precedente Ministro dell'interno è processato per aver fatto il proprio dovere e per aver cercato di porre freno a un fenomeno che ha pesanti conseguenze sul dibattito odierno, quindi sull'articolo 1 e sul mondo del lavoro. Evidentemente l'attuale Ministro dell'interno non corre questo rischio, anche se la mia richiesta non è di far rischiare tutti i Ministri, ma piuttosto quella di non far rischiare a nessun Ministro di essere processato per aver adempiuto al proprio dovere. Sarebbe bene, quindi, che questo tema non venisse trattato come un compartimento stagno.

Passando all'articolo 2, troviamo disposizioni relative alle prestazioni accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Su questa fattispecie è *in itinere* una procedura di infrazione europea. Non posso non rilevare che l'Unione europea è solerte quando si tratta di avviare procedure di infrazione anche e

soprattutto nei confronti del nostro Paese. Vorrei che fosse altrettanto puntuale quando si tratta di rispettare gli obblighi assunti magari in tema di ricollocamento e di accoglienza, soprattutto quando questi obblighi vengono da impegni che gli Stati membri assumono spontaneamente, al fine di convincere i frontalieri ad accogliere ben oltre le proprie possibilità materiali, appunto per alleviare l'onere che invece inevitabilmente e drasticamente va a incidere sempre su coloro che si trovano nella posizione di dover diventare il Paese di prima accoglienza. (*Applausi*).

Premesso questo, per me all'articolo 2, comma 1-*ter*, c'è una definizione importante che riporto letteralmente. «Sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi». Evidenzio subito l'avverbio «esclusivamente» perché evidentemente l'intento del legislatore europeo è far sì che ci sia una discriminante nella fruibilità dei diritti che vorremmo estendere indiscriminatamente in questo caso a tutti, ma che non siamo nelle condizioni materiali di poter fare.

L'arco temporale minimo di sei mesi e il permesso di soggiorno implicitamente indicano la necessità di una disciplina nella politica di accoglienza e tutto questo è molto lontano da ciò che stiamo facendo attualmente nella nostra nazione. L'Unione europea implicitamente ci dà ragione quando diciamo che questa fattispecie va disciplinata in maniera diversa ed esplicitamente dovrebbe farlo entrando nel concreto, pensando a misure specifiche e soprattutto evidenziando che sono sempre quei pochi Paesi che pagano per intero il prezzo di questa problematica.

Andando avanti su quanto contenuto nell'atto, non posso che far riferimento a un parere espresso dalla 9ª Commissione, soprattutto perché, a mio avviso, introduce un tema su cui vorrei avviare una discussione. In altri interventi ho sostenuto che la politica dovrebbe essere neutrale nell'approccio tecnologico; la politica dovrebbe evidenziare i problemi e poi lasciare che la scienza, senza indicazioni specifiche, possa trovare le soluzioni perché in questo modo sarebbero puntuali e più efficaci.

Nel parere della 9ª Commissione si dice espressamente di prevedere ulteriori incentivi per le superfici degradate, contaminate o destinate alla coltivazione di prodotti per i biocarburanti. A questo punto introduciamo il tema dei biocarburanti. È dimostrato che utilizzare biocarburanti per motori a combustione interna riduce le emissioni inquinanti in atmosfera di circa il 90 per cento. Evitiamo, pertanto, di andare ad aggravare un problema, che è altrettanto attuale come quelli del prezzo e della carenza di materie prime e di energia, andando a spingere verso una soluzione di mobilità che non è sostenibile. Forse per qualcuno lo è in tema ambientale; a mio avviso, non è sostenibile in tema fattuale ed economico.

Il tempo purtroppo è finito; ci sarebbero state molte altre cose da dire, ma confido nel fatto che le diranno i miei colleghi. Auguro buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatrici e senatori, il prolungarsi dell'emergenza sanitaria per la pandemia ha creato una forte instabilità sui mercati, determinando un incremento dei prezzi a livello mondiale delle principali *commodity* alimentari, di cui ne ha risentito anche l'Italia, dove gli effetti negativi di tali aumenti hanno interessato tutte le filiere agroalimentari.

In base all'indice FAO dei prezzi alimentari, che a gennaio ha raggiunto una media di 113,3 punti, emerge infatti come a segnare tale andamento siano stati i prezzi internazionali del mais, seguiti da quelli dell'orzo e del grano. Si è trattato di una tendenza al rialzo che ha interessato anche lo zucchero e gli oli vegetali, i cui prezzi sono saliti addirittura di oltre il 9 per cento in un mese, raggiungendo il valore più alto dal maggio 2012. Simili aumenti si sono registrati anche sui prodotti lattiero-caseari e sulla carne.

È dunque necessaria l'adozione di interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato al fine di arginare queste azioni speculative che destabilizzano il mercato e generano un fortissimo disequilibrio nella remunerazione dei fattori produttivi, a danno della competitività delle eccellenze agroalimentari. Mi riferisco soprattutto a quelle del *made in Italy*, in quanto sappiamo tutti che il nostro Paese è conosciuto nel mondo per le sue produzioni agroalimentari. In questo settore noi possiamo quindi segnare una differenza rispetto a tutti gli altri Paesi.

Tuttavia, da tempo l'Italia ha intrapreso un percorso di trasparenza che negli anni l'ha portata ad avere l'impiego di un'etichettatura su gran parte dei cibi prodotti con materie prime italiane (dal grano, al pomodoro, al latte). Oggi rischiamo di perdere quanto acquisito con fatica negli anni, a causa della mancata proroga dei decreti ministeriali in scadenza alla fine di quest'anno, i quali hanno a loro tempo introdotto l'obbligo di etichettatura sugli alimenti, così apportando un importantissimo beneficio a tutte le filiere agroalimentari italiane. In questo l'Italia può essere un esempio per l'Europa. Bisogna lavorare per veder riconosciuta la qualità delle produzioni, puntando esclusivamente su origine e trasparenza. Non possiamo permetterci che altri Paesi indichino vie semplificate, promuovendo l'uso di etichette che assegnano un valore nutrizionale agli alimenti assolutamente alterato e non basato sulle rilevanze scientifiche, mettendo a rischio la salute dei consumatori e corretti stili di vita basati sui principi della dieta mediterranea e su un consumo giornaliero di prodotti naturali e stagionali. No al *nutri-score*: diciamolo forte e chiaro in quest'Aula. (*Applausi*).

Colleghi, il *made in Italy* è sempre sotto attacco e vedete quanta fatica viene fatta per difendere il nostro straordinario prosecco. Oggi in Veneto è stato convocato un importantissimo tavolo di lavoro su questo tema con il Presidente della Regione e il sottosegretario Centinaio. Credo sia di importanza vitale difendere le nostre produzioni e l'Europa deve essere un'amica e non una nemica dei nostri prodotti.

Gli agricoltori e i piccoli imprenditori devono continuare a misurarsi sul mercato con dei *panel* che molto spesso non seguono i principi di trasparenza e le regole che il nostro Paese invece rispetta. Di fronte a ciò, il mercato italiano rischia di perdere competitività. Come spingere un agricoltore a essere competitivo e al passo con gli investimenti in sostenibilità ambientale se, con i suoi guadagni, non riesce neppure a ricoprire i costi per la raccolta della frutta e della verdura, l'allevamento e qualsiasi tipo di coltivazione?

Colleghi, è emblematico il settore agrumicolo, nel quale - paradossalmente - l'Italia soffre un *import* del 19,8 per cento dall'Africa. Ciò è il frutto di un accordo siglato nel 2016 dall'Unione europea con gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe. A seguito di questo accordo, gli agrumi dell'Africa hanno invaso il mercato, determinando il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti italiani e un grido di dolore da parte degli agricoltori, soprattutto del Sud del nostro Paese.

Il problema, però, è non soltanto di natura economica, ma anche e soprattutto sanitario e di salubrità. Infatti, mentre gli agricoltori italiani devono rispettare stringenti regole comunitarie, spesso sul mercato si trovano frutta e verdura con pochissime garanzie dal punto di vista fitosanitario e ciò è gravissimo. Non bisogna poi sottovalutare l'impatto ambientale legato non solo al trasporto di merci che spesso si trovano dall'altra parte del mondo, ma anche al mancato rispetto, da parte di molti Paesi (come, ad esempio, la Cina), delle regole ambientali che invece sono imposte all'Italia. Ciò è gravissimo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,15)

(Segue BERGESIO). Anche per favorire la necessaria ripresa economica dell'Europa e dei singoli Stati membri è necessario dunque che, accanto alla definizione di obiettivi sempre più ambiziosi che l'Unione europea a volte ci propina, si affianchino scelte e criteri che sappiano indirizzare il sistema economico, soprattutto quello nazionale, verso una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, anche e soprattutto per permettere alle aziende italiane e a quelle europee di recuperare lo svantaggio commerciale rispetto a tutte le aziende che concorrono a livello mondiale.

Questo è grave, anche perché in questi giorni assistiamo a una battaglia incredibile sul cibo. In questo periodo è tornata di grande valore a livello culturale la Commissione Eat-Lancet: pensiamo che nello studio che fece nel 2019 un prodotto che è una specificità italiana, la carne, non venne nemmeno citato a garanzia della salubrità e della salute nelle diete dei consumatori. Rivolgiamo quindi un grido d'allarme verso l'Europa affinché si faccia promotrice della difesa della cultura, della tradizione, ma soprattutto dell'ottima coltivazione degli agricoltori europei e italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come sappiamo, questo è un momento particolare: a Glasgow in queste ore si sta svolgendo la COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite dedicata ai cambiamenti climatici; è un momento che probabilmente verrà ricordato tra i più importanti di questo secolo per le decisioni che devono essere prese. La nostra più grande speranza - quando dico «nostra», intendo del MoVimento 5 Stelle, ma anche di me stessa, come cittadina e come madre - è che non si chiuda semplicemente con il ventiseiesimo tentativo di dare corpo alla svolta di cui tutta l'umanità ha un disperato bisogno. Sicuramente molto bene sta facendo il gruppo di studio dell'ONU, annunciato da Guterres, che sta analizzando i *target* climatici degli attori non statali, praticamente delle aziende.

Per l'ennesima volta, proprio l'ONU, essendo sicuramente più avanti di tutti, rischia di rimanere inascoltata. Lasciate che vi legga una parte dell'intervento del segretario generale delle Nazioni Unite, pubblicato oggi sul «Corriere della Sera»: «Tutti i Paesi devono capire che il vecchio modello di sviluppo fondato sul carbone costituisce una sentenza di condanna a morte per le loro economie e il nostro pianeta». E ancora: «dobbiamo decarbonizzare adesso, in tutti i settori e in tutti gli Stati». Per questo continuiamo a parlare di *green new deal*, di un patto verde. Dichiara Guterres: «Dobbiamo dirottare i sussidi dai combustibili alle energie rinnovabili, e tassare l'inquinamento, non le persone». Questa è molto forte come espressione, attenzione: tassare l'inquinamento, non le persone. Cosa significa? Noi del MoVimento 5 Stelle su questo staremo attenti. Saremo attenti agli imprenditori, che sono una parte importante e sono protagonisti della possibile risoluzione dell'emergenza climatica. Quando parliamo della diminuzione di CO₂, in modo indiretto stiamo parlando di economia circolare, di tutta la CO₂ che dobbiamo evitare che vada in atmosfera. Dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre. Molte, troppe questioni rimangono però aperte per chi fa impresa. Ad esempio, quando vado nelle aziende molto spesso mi sento chiedere: quali benefici avranno i miei dipendenti e la mia azienda dal percorrere la strada della transizione ecologica? Volendo intraprendere azioni concrete e misurabili di decarbonizzazione, quali strumenti ho a disposizione come imprenditore per difendermi dai *competitor* che fanno solo *greenwashing*? Da imprenditore come posso essere aiutato a creare una nuova cultura di impresa che si basi sulla sostenibilità, senza essere lasciato solo? (*Applausi*).

Se l'Europa vuole diventare il primo continente *carbon neutral* al 2050 e più che dimezzare le proprie emissioni al 2030 ha una strada ben precisa da percorrere, che consta di due azioni complementari: aumentare la penalità per i comportamenti lesivi del clima (quindi utilizzare energia proveniente da fossile e disperdere energia devono diventare comportamenti penalizzati sul piano economico e finanziario) e incentivare le aziende che investono e impostano un piano efficace di riduzione delle emissioni.

Non lasciamo quindi le aziende sole. Noi del MoVimento 5 Stelle saremo dietro alle piccole e medie imprese, come siamo dietro ai cittadini, perché le due cose - stare attenti alla cura delle nostre imprese e alla cura della nostra comunità - vanno nella stessa direzione.

Un'altra cosa importante è parlare di quello che sta avvenendo sul fronte del costo elevato dell'energia e delle materie prime. Anche in questo caso è necessario vigilare, per evitare le speculazioni del mercato e che si creino monopoli. Dobbiamo difendere le eccellenze del *made in Italy*.

Possiamo attuare la transizione ecologica, quella reale, quella vera, ma la sostenibilità economica va nella stessa direzione di quella ambientale e sociale. Poco fa ho sentito parlare della necessità di diversificare sul piano della tecnologia. Sono completamente d'accordo, ma c'è un metodo, che si chiama *life cycle assessment*, che, se utilizzato nel modo giusto, non consente di effettuare *greenwashing*. Occorre quindi utilizzare le tecnologie che realmente abbattano gli impatti ambientali. Non sempre, però, certi studi portano a risultati reali: bisogna stare veramente molto attenti anche a questo.

Signor Presidente, concludo tornando al documento oggi in esame. Per noi della Commissione ambiente è stato molto importante l'articolo 31, che tratta di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e specifica che devono essere rivisti i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Questi tipi di biocarburanti, secondo la legge non solo dell'economia circolare, ma anche della bioeconomia, non saranno sostenibili, se non soddisferanno alcuni criteri necessari e importanti.

Il MoVimento 5 Stelle continuerà come sempre a vigilare che questa transizione ecologica sia reale, perché non abbiamo tempo da perdere, come non ne hanno i Capi di Stato che ora stanno lavorando alla COP26. Purtroppo non possiamo prenderci in giro: se vogliamo andare

avanti anche con un modello economico - attenzione, parlo da economista - dobbiamo tutelare la nostra casa comune, il nostro ambiente e le nostre risorse naturali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, cari colleghi, mi concentrerò solo su due temi, uno dei quali è a complemento di quanto ci ha già detto il relatore per quanto riguarda le infrazioni e forse può interessare anche la collega che ha appena parlato.

Innanzitutto, il più grande numero di infrazioni si concentra appunto in materia di transizione energetica e ambientale, ossia sulla transizione ecologica. Se il totale delle infrazioni è di 82, quelle relative alla transizione ecologica sono 24.

In secondo luogo, tutto questo non passa in cavalleria. Ad oggi, per le sei infrazioni già comminate, abbiamo speso 790 milioni di euro, che ha pagato l'erario generale: le ha pagate lo Stato. Sarebbe utile verificare dove insistono perché molte sono di competenza regionale. Ad esempio, di quelle sei (per le quali, lo ripeto, abbiamo pagato 759 milioni di euro), tre sono in campo ambientale, per i rifiuti in Campania, le discariche abusive e il trattamento delle acque reflue urbane.

Parliamo sempre di transizione ecologica, di verde e di ambiente, ma un po' di ordine a casa nostra forse sarebbe utile, anche perché non dipende da accordi internazionali, ma solo da noi. Sul punto volevo quindi aggiungere, solo per completezza d'informazione, le pochissime cifre citate.

Il secondo tema che invece deve preoccupare veramente tutti, Governo e Parlamenti, è l'utilizzo dei fondi del PNRR. Nel periodo 2014-2021 avevamo un pacchetto, tra nazionale ed europeo, di 71 miliardi, ma ne abbiamo spesi o impegnati meno del 30 per cento, in particolari Regioni. Se tanto mi dà tanto e non troviamo una soluzione, vorrà dire che queste stesse Regioni non saranno in grado di progettare, investire e rendicontare le montagne di finanziamenti in arrivo dall'Europa. Si dice sempre il peccato senza peccatore, credo però che i colleghi deputati e senatori provenienti da tali Regioni dovrebbero farsi carico di aiutare gli amministratori locali a uscire e venire fuori con progetti che non siano da buttare immediatamente nel cestino, ma proficui. Non parlo delle frodi, perché è un altro capitolo, ma volevo segnalare le infrazioni, che potremmo risolvere abbastanza velocemente, e l'utilizzo dei fondi che, per quanto ne so, trovo molto preoccupante.

Non so come si possa risolvere, ma certamente molte di queste Regioni, tra cui Basilicata, Campania e Sicilia, vanno aiutate in qualche modo, perché non possiamo trovarci tra qualche mese a dire di non essere stati in grado di utilizzare i fondi e a dover restituire i soldi. È una mala politica non solo di quelle Regioni, ma anche a livello nazionale. Servono interventi decisi, forse radicali, ma non possiamo lasciar passare il tempo, un giorno dopo l'altro, senza mettere mano alla questione.

La 14ª Commissione aveva già avuto un oggetto dedicato di discussione; non è stato concluso il lavoro per quanto riguarda i fondi strutturali, però nel frattempo è arrivata l'altra possibilità, che, se tanto mi dà tanto, lasceremo scappare, così come abbiamo fatto con i fondi strutturali, che peraltro erano molto minori; figuratevi, se la cifra è più alta, cosa mai riusciremo a fare.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,29)

(*Segue BONINO*). Non voglio ripetere i punti della relazione del Presidente, ma è chiaro che dovrebbe interessare una discussione sull'Europa non solo la legge europea, ma in prospettiva cosa può venirne fuori. È però una situazione difficile da prevedere, con la Merkel in uscita e Macron in campagna elettorale. Oggi è un po' difficile riuscire ad avere bocce ferme. Noi stessi non sappiamo bene cosa accadrà a febbraio. Ho però la preoccupazione che, mentre siamo distratti da altro, seppure importante, si sfilacci anche questa tenuta europea, che rappresenta la nostra unica arma di salvezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e colleghi, la legge europea è sempre molto complessa: se ne potrebbero estrapolare tanti punti di osservazione, perché in qualche modo abbraccia tutti i campi della normativa.

Vorrei concentrarmi in questo momento su tre aspetti particolari, il primo dei quali riguarda proprio il disegno di Unione europea che abbiamo in mente. Mi riferisco al passaggio che abbiamo più volte evocato, per cui da un'Europa strettamente legata a interessi commerciali ed economici, peraltro fondamentali, si possa passare a concentrare il proprio sguardo sull'Europa delle persone, in questo caso concreto sulla mobilitazione delle persone al suo interno, come portatrici di competenza, di cultura e di profili di professionalità sufficientemente alti da garantire loro la possibilità di spostarsi dove si trovano non soltanto il lavoro che sono in grado di fare o che vorrebbero fare, ma la possibilità di costruire profili anche di ricerca e d'innovazione che dovrebbero fare dell'Europa il continente guida rispetto all'evoluzione a cui assistiamo. Tali situazioni stanno attraversando gli Stati Uniti, la Cina, l'Oriente e l'Occidente, per non dimenticare mai il continente africano, con tutti i suoi problemi. L'Europa dei diritti dovrebbe essere anche davvero quella della libertà, quindi il continente che permette ai suoi professionisti di muoversi con grande facilità.

Tutto questo non succede sempre e mi ha colpito molto il passaggio del disegno di legge in cui ci si riferisce a un segmento molto particolare del profilo della formazione, che è quello dei tirocini. Sappiamo perfettamente che il tirocinio è quel terreno di mezzo che spesso separa lo studio teorico dall'entrata reale e concreta nel mondo del lavoro. In facoltà scientifiche, come potrebbe essere quella di medicina - per citarne solo una tra le tante - il tirocinio è il momento del passaggio all'applicazione concreta delle idee a situazioni concrete. Mi auguro con tutto il cuore che domani mattina voteremo in sede deliberante il disegno di legge sulle malattie rare e devo dire che oggi non sarebbe possibile immaginare una legge del genere senza avere una prospettiva di tipo europeo, proprio perché la rarità del malato impone un'osservazione su un territorio più ampio e articolato. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di immaginare una mobilitazione dei giovani medici, degli infermieri, dei ricercatori e degli scienziati, perché si spostino là dove ci sono i centri d'eccellenza e di riferimento.

Questa possibilità va fortemente implementata. Tante volte si è detto che l'Unione europea è stata costruita in gran parte, dal punto di vista ideale e valoriale, dalla generazione dell'Erasmus, cioè da quella parte dei giovani europei che durante gli anni universitari ha avuto l'opportunità di seguire i propri studi muovendosi attraverso i diversi centri universitari. Credo che possiamo fare un passo avanti in più e spingerci oltre, andando verso quella prossimità al lavoro di professionalità che è là dove poi di fatto maturano anche i risultati più interessanti e più brillanti nella ricerca.

Al riguardo desidero poi citare un articolo del disegno di legge europea che in questo momento mi sembra particolarmente interessante. Mi riferisco a quello che, riguardando la ricerca scientifica, prende in esame, ragiona e riflette sul modello sperimentale per il quale si usa quello animale. Sappiamo che pochi giorni fa molti dei nostri colleghi sono davvero andati incontro a una grossa delusione, perché non c'è stato quell'impatto in termini di attenzione forte nei confronti e nel rispetto del mondo animale (ci si riferiva in quel momento agli incendi boschivi e quindi anche ad altri problemi). Tuttavia, sappiamo anche che la normativa italiana in termini di ricerca scientifica, per quanto riguarda il ricorso al modello animale, ancora riflette, da un lato, una grande sensibilità, ma, dall'altro, anche non pochi pregiudizi. Eppure il disegno di legge europea che stiamo per votare afferma con molta chiarezza quanto sia importante per noi assumere una posizione analoga a quella degli altri Paesi europei, perché non esiste ricerca che non sia europea e multicentrica e per la quale non siano previsti criteri condivisi e analoghi. In questo caso specifico, si dice che l'Italia corre il rischio di essere davvero tagliata fuori da questo pezzo di mondo, se insiste con una normativa molto più rigida rispetto a quella degli altri Paesi. I criteri etici che riguardano la ricerca con il modello animale sono molto noti, a tutti: si deve utilizzare il minor numero possibile di animali; evitare in ogni modo il loro dolore e la loro sofferenza; avere un progetto di ricerca degno della sperimentazione che si sta facendo. Non c'è nulla da inventare, ma soltanto la grande intelligenza del mondo scientifico, perché ci sono l'esperienza e la quotidianità di un servizio che affronta, attraverso questo, la possibilità di individuare tutto ciò che può essere tradotto in misure di ritorno. Sto pensando, per ricollegarmi al tema delle malattie rare, ai farmaci orfani e alla sperimentazione che necessariamente richiede un modello che non può essere solo tissutale, ma dev'essere vitale: abbiamo bisogno di questo. La legge europea sul punto parla un linguaggio che i ricercatori

italiani possono davvero fare proprio, che sentono come buono, giusto ed efficace e che mi auguro con tutto il cuore potremo votare con grande libertà.

Se tutta questa parte che riguarda l'eccellenza delle intelligenze che si muovono in Europa alla ricerca di soluzioni altamente innovative la dice lunga su come l'Europa possa essere lo scrigno veramente potente dello sviluppo e del motore nel mondo intero, d'altra parte, proprio la capacità attrattiva dell'Europa ci dice quanto sia necessario per noi tornare a riflettere - anche questo è molto chiaro nella legge - sulla capacità di accoglienza e accettazione in termini di politiche dell'immigrazione. Queste richiedono uno sguardo che molte volte abbiamo sentito come critico e ostile nei nostri confronti, come se l'Italia fosse l'unico referente di questo modello. Sbarcano dove? In Italia. Arrivano dove? In Italia. Da dove è difficile andar via? Dall'Italia. La legge europea ci dice che serve una prospettiva europea che guardi all'immigrazione con la capacità di cogliere, là dove ci sono, le opportunità di lavoro e tutte le possibilità di inclusione sociale e di ricongiungimento familiare a cui si fa espresso riferimento nella norma. Tutto ciò richiederà la possibilità di immaginare un mondo un po' più giusto.

In questo momento, a Glasgow ci sono i grandi della Terra, che sono stati a Roma fino a pochi giorni fa e lì si sono spostati in blocco per partecipare alla Conferenza indetta dalle Nazioni Unite per parlare di ambiente ed ecologia. Il primo ambiente, la prima ecologia che a noi sta a cuore è proprio quella umana, che guarda all'*habitat* di ognuno di noi come al contesto in cui è possibile sviluppare prima, più e meglio i talenti di tutti, che sono quelli dell'intelligenza, che si declinano in chiave tecnico-scientifica, ma sono anche quelli del cuore, della solidarietà e dell'inclusione.

In conclusione, signor Presidente, la legge europea va vista e valutata nella prospettiva dell'Europa che vogliamo, che non è solo quella delle marmellate, ma che ne tiene conto, né solo delle tecnicità o delle armi. Si parla di tutto in questa legge, ma noi vogliamo un'Europa che sia - soprattutto e più di tutto - più umana, quella dei diritti umani di tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor sottosegretario Amendola, onorevoli colleghi, intervengo sui cambiamenti climatici e il caro energia, due temi estremamente legati tra loro e al centro dell'agenda politica europea e mondiale.

Dopo l'esito del G20 e la COP26 di Glasgow, tuttora in corso, appare molto in salita la strada della decarbonizzazione del pianeta, voluta per contenere a fine secolo l'aumento di temperatura di 1,5 gradi per contrastare i cambiamenti climatici. Dal G20 di Roma e dalla COP26, eventi - ahimè - snobbati dalla Cina e anche dalla Russia, scompare il 2050 quale data per raggiungere la neutralità climatica.

Certo, si è ribadita l'importanza di rafforzare gli sforzi globali per raggiungere le zero emissioni nette di gas climalteranti, ma si specifica che ciò debba avvenire entro o intorno alla metà del secolo, mentre Cina e Russia ribadiscono la neutralità al 2060 e il *leader* indiano Modi ha gelato tutti indicando per il suo Paese il 2070, con buona pace di Greta. Ieri è emerso un blando impegno per la messa al bando del carbone quanto prima, il che significa implicitamente riconoscere ancora un ruolo importante al gas naturale.

Nell'Unione europea occorre dunque riflettere bene se proseguire nella corsa spinta, quasi solitaria, a decarbonizzare - forse siamo in compagnia degli USA - rischiando di massacrare le nostre imprese, ovvero di vederle delocalizzare senza avere benefici per l'ambiente e per il *climate change*. Dobbiamo avere la consapevolezza che la corsa dell'Unione a decarbonizzare e negare il ruolo del gas nella transizione, senza voler più fare investimenti in infrastrutture strategiche, ha anche portato al grave caro energia. Siamo a una situazione allarmante, che rischia di essere strutturale. Il costo dell'energia è fuori controllo e non è più compatibile con l'operatività delle imprese *gas intensive*, tanto da determinare e creare la sospensione delle attività e delle produzioni.

Vanno bene gli interventi fatti dal nostro Governo, ma non bastano. Rischiamo di registrare le prime vittime della transizione ecologica: ad esempio, le vetrerie di Murano rischiano lo *stop* della produzione, mettendo così al tappeto uno dei settori più importanti di Venezia e del suo turismo e temo che le ricette UE sul caro energia, cioè accelerare solo sulle rinnovabili per uscire da questo dramma e per scongiurare altri *shock* nel futuro, rischino di farci ancora più male. Con il solo fotovoltaico e l'eolico non andiamo da nessuna parte. (*Applausi*).

Il grande problema è che queste fonti rinnovabili non sono programmabili: producono solo quando ci sono sole e vento, è molto semplice, e i sistemi di accumulo sono lontani dall'essere tecnologicamente pronti, sviluppati e distribuiti sul territorio, senza contare il necessario e oneroso sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione e delle infrastrutture di ricarica elettrica.

Insomma, le ricette dell'Europa presentate fino ad oggi francamente non ci convincono, ma anche l'attuazione del *toolbox* proposto dalla Commissione europea per gli acquisti comuni di gas per contenere il caro energia temo che, intervenendo a gamba tesa sul mercato globale e sulla libera concorrenza dei *player* globali, non porterà, almeno a breve, agli effetti sperati.

Per questi problemi occorre dunque che la transizione ecologica sia graduale e determinata e dunque pragmatica, sostenibile ambientalmente, economicamente e socialmente, senza spinte ideologiche che rischiano di mettere in ginocchio le nostre imprese. Attenzione ai facili entusiasmi per le sole rinnovabili, per il no immediato ai fossili, per il solo idrogeno verde, per la sola mobilità elettrica e per l'assurdo *plastic free*. Soprattutto, la transizione ecologica dev'essere condivisa: non esiste che l'Europa, responsabile del solo 9 per cento di emissioni di CO₂, faccia la prima della classe sempre, fissando l'obiettivo di essere *carbon neutral* al 2050, e invece altri Paesi, a partire dalla Cina, che, con il 28 per cento della CO₂, è il più grande inquinatore del Pianeta, non si assumano i medesimi impegni, come confermato nel G20 e a Glasgow. (*Applausi*).

La transizione ecologica deve assicurare il sacrosanto principio della neutralità tecnologica, perché tutte le tecnologie che contribuiscono a decarbonizzare devono essere impiegate e nella transizione ecologica occorre ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea e dell'Italia. Quella del nostro Paese - lo ricordo - per il gas è al 95 per cento, anche impiegando maggiormente le proprie risorse naturali e investendo per diversificare le fonti di approvvigionamento per garantire la sicurezza e la resilienza del nostro sistema energetico. Insomma, occorre avere l'umiltà di ammettere che le fonti energetiche per decarbonizzare durante la transizione sono il gas naturale a basse emissioni di carbonio e il nucleare a nulle emissioni, sul quale non possiamo perdere la ricerca e lo sviluppo, almeno su quello di quarta generazione. (*Applausi*).

Dunque, nel pacchetto europeo sulla finanza sostenibile, che dovrà essere chiuso nel prossimo mese di dicembre, nei criteri della tassonomia degli investimenti verdi, d'accordo fuori il petrolio e il carbone, ma occorre riconsiderare il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

Una riflessione va fatta anche sul pacchetto Fit for 55, formalizzato a luglio dalla Commissione, che ha molte criticità: l'estensione del sistema *Emissions trading scheme* (ETS) ad altri settori, quali il trasporto marittimo e quello su strada e l'edilizio; l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (il che significa altre tasse) e soprattutto il bando dal 2035 delle auto a combustione interna, con il solo modello elettrico scelto dall'industria automobilistica tedesca, rappresentano una criticità. Questa previsione è un assurdo. È sbagliato entrare a gamba tesa e cancellare le auto Euro 6 di ultima generazione o le Euro 7, che sono oggetto di ricerca e sviluppo, quelle alimentate con carburanti *low carbon*, a biometano o ibride, capaci anch'esse di ridurre le emissioni della CO₂, a vantaggio delle sole elettriche classificate - ma falsamente - veicoli a emissioni zero. (*Applausi*). È un'ipocrisia misurare ancora le emissioni al tubo di scarico; l'elettrico inquina anch'esso nel suo ciclo di vita a partire dalle batterie, oggi per il 70 per cento di produzione cinese e per il 70 per cento caricate con energia elettrica prodotta da combustibili fossili.

Il bando delle auto a combustione interna mina il principio di neutralità tecnologica e distrugge il comparto della meccanica italiana, la filiera dell'*automotive* e quella della raffinazione e inganna sulla tutela dell'ambiente. Per questo, il nostro Governo deve battersi in Europa affinché, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, siano adottati i principi del metodo del ciclo di vita per la valutazione dei reali impatti ambientali dei veicoli associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di fine vita.

Concludo, signor Presidente, con un'ultima considerazione. Nella transizione ecologica ed energetica crescerà il ruolo dei minerali critici, come riportato dal recente rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia. I veicoli elettrici, gli impianti fotovoltaici, i parchi eolici e gli accumulatori richiedono molti più minerali rispetto alle loro controparti basate sui combustibili fossili.

Come si evince dallo stesso rapporto dell'Agenzia, rispetto a un'auto convenzionale, una tipica auto elettrica richiede sei volte gli *input* minerali; rispetto a un impianto a gas, un impianto fotovoltaico richiede sette volte più risorse minerali; un impianto eolico *on-shore* nove volte e addirittura uno *off-shore*. Insomma, il passaggio a quello che viene considerato un sistema energetico pulito determinerà dunque un significativo fabbisogno di rame, litio, nichel, manganese, cobalto, grafite, zinco e terre rare, per l'estrazione dei quali servono tante energie e si producono tanti rifiuti.

Occorre dunque che nella promozione e nello sviluppo delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica dell'Unione europea per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici, in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi.

Insomma, cerchiamo di evitare con la transizione ecologica che il baricentro della geopolitica mondiale si sposti troppo verso la Cina. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.

RICCIARDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la legge europea rappresenta l'appuntamento annuale con il quale lo Stato, di fatto, si adegua all'ordinamento dell'Unione europea. Sottolineo che si adegua, perché è innegabile che, dopo la pandemia, diversi paradigmi sono cambiati, non soltanto per permettere agli Stati membri di adeguarsi a un'Europa più giusta, solidale, inclusiva e condivisa, ma anche per permettere all'Europa stessa di adeguarsi a processi di cambiamento che si sono già resi necessari ben prima della pandemia: mi riferisco a quando sono scoppiate le crisi dei mutui *subprime* e la cosiddetta crisi degli *spread*.

Il MoVimento 5 Stelle è stato e vuole continuare ad essere parte attiva di questi cambiamenti di scenario e il tempo sarà galantuomo nel decretare quanto sia stato importante il Governo Conte II, che, in occasione della pandemia, ha interpretato e indirizzato i processi di cambiamento europei. È un fatto che, ancora nell'aprile 2020, l'Unione europea ritenesse possibile rispondere all'emergenza Covid con i logori e insufficienti strumenti del Meccanismo europeo di stabilità (MES), dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e dell'allora nascente piano Sure. La storia sarà sempre più in grado di riconoscere quanto sia stata rilevante l'azione del Governo Conte II nel momento in cui, con altri otto Paesi, ha saputo convincere quelli europei più riottosi, i frugali in testa, a mettere in campo una mole di risorse molto più incisiva e finanziata dall'emissione di debito comune europeo. Questo è proprio quello che è accaduto con il *recovery fund*, evolutosi poi nel Next generation EU, alla cui base ci sono veri e propri *eurobond*, finalmente decollati dopo decenni di auspici, seguiti dalla prima proposta di *eurobond*, che venne avanzata a metà degli anni Novanta da Jacques Delors.

Se oggi abbiamo il Next generation EU e gli *eurobond*, è perché il dramma della pandemia ha accelerato l'adozione di soluzioni che erano già improcrastinabili, ma è anche perché il Governo Conte II e tutto il MoVimento 5 Stelle hanno saputo interpretare le enormi opportunità che questo drammatico tornante della storia ci ha messo davanti. Da ciò è derivata la sospensione del patto di stabilità, che certamente non potrà più essere recuperato nelle forme dannose in cui l'abbiamo conosciuto, come peraltro confermato dall'attuale *premier* Draghi. Ne è derivata poi la sospensione di regole non sempre congrue sugli aiuti di Stato, che troppo spesso in passato, anziché garantire una benefica concorrenza, hanno inutilmente strozzato l'economia. Ne è derivato il cambiamento delle regole di ingaggio della BCE, che ha giustamente effettuato massicci acquisti di titoli di Stato, ben oltre la dannosa regola della *capital key*, ovvero quella regola di acquisti proporzionali alla quota detenuta da ciascuna Banca centrale nel capitale della BCE. Quest'ultimo cambiamento ha dimostrato, se per caso ve ne fosse ancora bisogno, che non è certo un elevato debito pubblico a determinare un aumento degli interessi sui titoli di Stato e dello *spread*, ma è la Banca centrale, con la sua politica monetaria più o meno espansiva. È quindi una decisione prettamente politica quella di determinare il livello dei tassi e degli *spread*. Oggi, con un debito pubblico alto, l'Italia è vicina al minimo storico dei tassi d'interesse sui titoli di Stato e ha un livello di *spread* con i *bund* tedeschi davvero basso. Lo ripeto: non solo il MoVimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto il MoVimento 5 Stelle, in tempi non sospetti, ha chiesto ciò che adesso, dopo la pandemia, sta puntualmente accadendo, cioè di continuare a dare visione e prospettiva a un cambiamento che non può e non deve arenarsi.

Abbiamo bisogno di procedere spediti verso una riforma del Patto di stabilità, all'interno del quale chiederemo, con sempre maggiore forza, lo scorporo non solo degli investimenti verdi e sociali dal calcolo del *deficit* in rapporto al PIL, ma anche del cofinanziamento dei fondi strutturali e delle spese collegate al PNRR e di tutto ciò che permetta l'attuazione dei fondi europei. (*Applausi*). Abbiamo bisogno che la Banca centrale continui a proteggere le economie europee, come fanno le banche centrali nel resto del mondo, per raggiungere l'obiettivo non solo dell'inflazione, ma anche di piena occupazione e progresso sociale, di cui all'articolo 3 del Trattato sull'unione europea, come sancito dal comma 1, articolo 127, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Abbiamo bisogno di rendere strutturale il Next generation EU, che dà sostanza al concetto di nuova Europa solidale e inclusiva. Nessuno vuole usare le leve del debito come se nulla fosse, e ci mancherebbe altro, ma dopo la pandemia il MoVimento 5 Stelle si batterà per rendere ancora più chiaro ciò che si è manifestato con il Covid, cioè che non ci sono connotazioni morali nel debito pubblico.

Oggi il dibattito intorno al ricorso al debito, reso necessario dalla pandemia, dopo le imperdonabili inerzie seguite alla crisi dei mutui *subprime* del 2008 e a quello dello *spread* del 2011, investe tutto il mondo.

Nei giorni scorsi gli stessi commissari europei Dombrovskis e Gentiloni hanno chiarito che, da qui al 2030, per affrontare le varie transizioni (energetica, digitale) l'Europa avrà bisogno di investimenti pubblico-privato per 650 miliardi l'anno. Nella consapevolezza dell'esigenza di questi ingenti investimenti, addirittura Klaus Regling, direttore tedesco del MES, una delle più fulgide manifestazioni della speriamo vecchia *austerità*, ha avanzato la proposta di correggere il Patto di stabilità, per consentire un maggior ricorso al debito. In Italia il *premier* Draghi, dopo aver dato atto al Governo precedente di aver costruito una fondamentale rete di protezione e rilancio del tessuto economico e produttivo, in occasione della recente conferenza stampa sulla NADEF ha detto testualmente che con la pandemia si sono rivelati bisogni importantissimi ed esistenziali per la stessa Europa, che non possono che essere soddisfatti se non dal settore pubblico.

Il MoVimento 5 Stelle del futuro - dicevo - vuole dare prospettiva a tutto questo ed è per questo che siamo convinti che, oltre a dare seguito al cambiamento dei paradigmi economici europei, l'Italia debba e possa dotarsi di strumenti innovativi al suo interno. Dobbiamo quindi essere in grado di immettere ingenti risorse nell'economia, senza necessariamente innescare debito. Ed è qui che si innesta la nostra proposta di una sorta di piano di autofinanziamento interno assolutamente coerente con il quadro europeo, che punta *in primis* a sfruttare l'enorme successo conseguito con il superbonus del 110 per cento. Vogliamo infatti permettere una sempre maggiore circolazione dei crediti di imposta, ritenendo che questa opzione sia un passaggio fondamentale. (*Applausi*). Intendiamo combinare l'obiettivo della digitalizzazione con quello di immettere nel circuito economico risorse senza alimentare debito e di rendere immediatamente fruibili gli stessi crediti di imposta per imprese e cittadini. L'introduzione del superbonus del 110 per cento infatti, misura ideata e voluta dal MoVimento 5 Stelle, rappresenta un'occasione imperdibile, considerando tra l'altro che il meccanismo su cui poggia, cioè la cessione dei crediti d'imposta, è stato esteso ad altri bonus e può essere ulteriormente esteso partendo dal credito d'imposta Transizione 4.0, che si rivelerebbe un formidabile superbonus imprese.

Abbiamo bisogno di una banca pubblica degli investimenti, che possa non solo finanziare direttamente opere grandi e piccole, ma anche aumentare i prestiti all'economia reale, soprattutto alle piccole e medie imprese in difficoltà. Il perno di questa operazione potrebbe essere il Mediocredito centrale, che già si è unito a Banca popolare di Bari e potrebbe unirsi anche a Monte dei Paschi di Siena, al fine di poter ricevere prestiti a tasso negativo dalla BCE. Vogliamo infine immaginare una sorta di conti di risparmio, all'interno dei quali i cittadini, in maniera del tutto volontaria, potrebbero convogliare parte dei loro risparmi, investendo in titoli di Stato. Oggi, complici i timori innescati dalla pandemia, i depositi degli italiani hanno superato quota un miliardo e 800 milioni di euro, andando praticamente a equiparare il livello del nostro PIL. Complessivamente, per inciso, il risparmio degli italiani si aggira intorno ai 4 miliardi e 500 milioni di euro, che includono anche investimenti azionari e obbligazionari e fondi comuni di investimento. Offrendo quindi una congrua remunerazione ai titoli di Stato e la possibilità di disinvestire quando si vuole, i conti di risparmio potrebbero offrire un'ottima opportunità di investimento per le famiglie. Inoltre, si potrebbe prevedere la possibilità che gli stessi titoli di Stato in cui si investono le risorse all'interno dei conti di risparmio siano usati come strumento di pagamento di beni e servizi, naturalmente tra operatori dotati di conti di risparmio.

Queste proposte sono tutte condensate in un disegno di legge a mia prima firma, che ora è oggetto di esame da parte della 6ª Commissione qui al Senato, con altri disegni di legge tematici, a dimostrazione di come sul punto il MoVimento 5 Stelle abbia fatto convergere anche le altre forze politiche. Questo piano potrebbe portare l'Italia a immettere ingenti risorse finanziarie nel sistema economico, con un'operazione perfettamente compatibile con i trattati europei. Ci vuole coraggio e l'Europa, che con la legge europea chiede di adeguarci alle sue norme, non può non averne per cambiare radicalmente quelle stesse norme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Stefano, relatore sul disegno di legge n. 2169.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169.* Signor Presidente, approfitto di questa opportunità solo per ringraziare la struttura della Commissione, ma soprattutto i colleghi e il sottosegretario Amendola. Abbiamo fatto un lavoro non sempre semplice, anzi complicato, perché i temi investono argomenti significativi, ma quasi sempre abbiamo trovato un punto di mediazione che ritengo compatibile con l'obiettivo principale, quello di conformare la nostra legislazione a quella europea.

Ci sono molte procedure di infrazione a nostro carico; dobbiamo provare a risolvere.

L'impegno che ci abbiamo messo è stato esattamente questo.

Il mio intervento è volto quindi solo a ringraziare tutti i colleghi e la struttura della Commissione, nonché il sottosegretario Amendola per il lavoro realizzato. Ora chiaramente ci affidiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Candiani, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

CANDIANI, *relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.* Signor Presidente, come ha già detto il collega Stefano, confermo anch'io il parere favorevole sulle azioni poste in essere dal Governo, nonché sulle discussioni che si sono succedute in quest'Aula in merito all'azione svolta anche a livello europeo.

In estrema sintesi, deve essere riconfermata da parte del Governo l'importanza di dare seguito agli impegni presi in sede parlamentare. Ricordiamo che nella relazione che è stata depositata agli atti da parte del Governo manca essenzialmente, per la prima volta, la parte relativa all'informazione al Parlamento circa le azioni svolte e quelle conseguenti. Diventa quindi ancora più importante, come i vari interventi che si sono susseguiti hanno sottolineato, avere certezza che gli impegni presi in sede parlamentare abbiano poi seguito in sede europea.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Stefano, Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger, n. 2, a firma del senatore Fazzolari ed altri.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, anche a me preme ringraziare per l'ottimo lavoro fatto dalla 14ª Commissione, dal presidente Stefano e da tutti i membri.

Parliamo di un lavoro, come sappiamo, molto intenso. I dati sulle infrazioni, che adesso caleranno visto il recepimento delle direttive della legge delega, ci dicono che è anche un lavoro strutturale quello che dobbiamo fare in un periodo in cui è evidente che tutti dobbiamo darci da fare - come ha sottolineato anche il senatore Candiani - per delle modifiche a livello europeo, ma anche a livello di legislazione. Dico senza nessuna presunzione al senatore Candiani - che adesso è occupato in grandi discussioni - che forse sarebbe anche il caso, nei prossimi passaggi, di arrivare a una modifica della legge n. 234 del 2012, perché le nove filiere consiliari che lavorano sotto il quadro della politica degli affari europei hanno bisogno di incontrare il lavoro parlamentare nelle sue differenti sfaccettature, non solo quelle legate al Consiglio europeo, ma anche nei negoziati. In tanti interventi, come quello del senatore Arrigoni e altri, sono state

citare grandi questioni di politica degli affari europei che credo vadano messe a sistema con una riforma della legge n. 234.

Per arrivare al lavoro che faremo adesso sugli emendamenti, ringrazio di nuovo tutti i membri. Ci sono giudizi ancora non positivi su alcuni emendamenti, ma su questo credo che i prossimi atti del Governo, dalla legge sulla concorrenza fino alla legge di bilancio, potranno favorire una soluzione.

Per quanto riguarda i pareri sulle risoluzioni, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Stefano, Candiani, Loreface, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7 del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti a essa feriti.

Il voto finale sul disegno di legge europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 1, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2169, nel testo proposto dalla Commissione.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, chiediamo una breve sospensione di quindici minuti per valutare insieme al Governo alcuni emendamenti.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non siamo favorevoli alla sospensione. Crediamo che il provvedimento sia approdato in Assemblea dopo un tempo congruo di approfondimento.

Chiedo, quindi, a lei e all'Assemblea la gentilezza di proseguire speditamente nella votazione degli emendamenti senza sospensione.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che c'è qualche emendamento sul quale è necessario un confronto con il Governo, penso che un minimo di sospensione sia doveroso e non si debba negare.

Se i colleghi del MoVimento 5 Stelle non sono d'accordo, chiediamo di procedere con un voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensione, avanzata dalla senatrice Garavini.

È approvata.

Sospendo la seduta fino alle ore 17,22.

(La seduta, sospesa alle ore 17,07, è ripresa alle ore 17,27).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

In attesa delle decisioni che dovranno essere assunte, proporrei di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti, così ci portiamo avanti.

Non vedo contrarietà, quindi procediamo all'esame degli articoli, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, è probabilmente in corso un ragionamento su una possibile riformulazione dell'articolo 4 di una parte del quale in realtà, io ho proposto la soppressione con l'emendamento 4.100. Questo articolo, ove fosse riformulato come mi aspetto, come spero e come credo sia giusto fare, dovrebbe finalmente evitare la possibilità che ci sia incompatibilità tra mediatori immobiliari e mediatori creditizi. Tale incompatibilità non ha una logica reale e credo che incorreremmo in un'infrazione per questo. Quando parliamo di terzietà del mediatore ci riferiamo a una terzietà evidente e non ad una incompatibilità tale da determinare una condizione differente da cui il mercato risulti distorto. Da questo punto di vista mi aspetto e spero che non si sia ostaggi dell'una o dell'altra posizione, ma si risponda esclusivamente a un criterio di giustizia, che va verso la non incompatibilità tra il mediatore creditizio e il mediatore immobiliare.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, si è dibattuto in Commissione su un emendamento, il 4.104, presentato proprio dal senatore Loreface. Io l'ho sposato e ho voluto ripresentarlo per dargli maggiore forza in Assemblea. Esso riguarda l'attività degli odontoiatri in forma associata. Attualmente, per come abbiamo concepito la norma europea, consentiamo che questa attività venga svolta da società, senza porre limiti di partecipazione dei professionisti.

Quello che viene richiesto con l'emendamento al nostro esame è che sia consentita l'attività in forma societaria, sotto la forma però di società tra professionisti. Per il nostro ordinamento ciò vuol dire che necessariamente almeno i due terzi del capitale devono essere detenuti da odontoiatri e un terzo può essere invece in quota di capitale. Se questo non viene rispettato, avremmo delle attività puramente di *business*, lucrative - non c'è nulla di male in questo - che svolgerebbero però l'attività odontoiatrica, un'attività molto importante e sensibile, con dei propri dipendenti che svolgono quella funzione.

In questa fase di emergenza sanitaria abbiamo capito l'importanza di non accelerare processi che poi vanno a discapito dei cittadini; pertanto l'emendamento in questione tende di fatto a porre una garanzia per i cittadini, prevedendo che l'attività odontoiatrica possa essere svolta solamente in forma societaria tra professionisti.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, solo per chiarire che a me risultava il ritiro dell'emendamento 10.105 a firma del senatore Margiotta.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.105 è stato ritirato. Rimane però l'emendamento 10.102/1.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, approfitto dell'emendamento 18.100 anche per parlare di un emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione. Grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia decade l'illogico divieto del munizionamento 9 per 19 che l'Italia, unico Paese al mondo, si portava avanti da trenta anni. Un divieto illogico, rivolto all'attività civile e sportiva che ha penalizzato gli operatori della sicurezza privata costretti ad acquistare armi con un aggravio di costo e con enorme penalità per i nostri atleti.

Gli italiani eccellono in tutte le attività di tiro, dal tiro dinamico all'IDPA, e in tutte le discipline nelle quali noi vantiamo, come squadra o in competizioni personali, campioni europei e campioni del mondo, ma abbiamo avuto finora l'illogico divieto di poter utilizzare il munizionamento utilizzato in tutto il resto del mondo. Per questo era impossibile fino ad oggi per l'Italia organizzare gare internazionali, i nostri atleti erano costretti a non utilizzare gli

stessi strumenti di tutti gli altri. Grazie all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione finalmente decade il divieto del munizionamento 9 per 19.

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il comma 525 della legge di bilancio del 2018 ha meglio definito i contorni della legislazione relativa alla pubblicità sanitaria precedentemente introdotta con la cosiddetta legge Bersani. Nel tempo c'erano state delle derive di pubblicità ingannevole, basti ricordare che si parlava di sconti su mastoplastiche eseguite entro una determinata data, o di sconti pari alla metà degli anni. Il comma 525 della citata legge aveva rimesso ordine in questa normativa, tuttavia la norma è stata segnalata alla Commissione europea, evidentemente da qualche società o da qualche associazione che usava muoversi con questo tipo di pubblicità, e si è aperta una procedura EU Pilot, che ha portato ad un dialogo strutturato tra l'Italia e l'Unione europea. Da questo dialogo strutturato si è arrivati all'emendamento 30.0.100 del relatore, che rappresenta il risultato di questo confronto, che è assolutamente condivisibile se non per l'ultima riga del testo. Infatti la Corte di giustizia dell'Unione europea si è più volte espressa con sentenze che distinguono rispetto alla pubblicità le questioni sanitarie da quelle commerciali.

Con il subemendamento 30.0.100/1 noi proponiamo di stralciare le parole: «, che possa determinare ricorso improprio a trattamenti sanitari», perché condizionare la liceità di una pubblicità sanitaria all'appropriatezza del successivo trattamento non trova giustificazione, è una prova praticamente impossibile da ottenere e rischia di essere fonte di un enorme contenzioso, di fatto andando impedire ogni tipo di controllo che è a tutela - lo ricordo - della salute e della libera determinazione del paziente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento presentato sull'articolo 1.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati sull'articolo 2.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.101 altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.102.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.100 (testo 2). Abbiamo presentato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dello stesso, che è all'attenzione del Governo e del relatore. Ritiro inoltre l'emendamento 2.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100, nella seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di».

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2), non verrà posto ai voti.

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, degli emendamenti 4.100 e 4.101 e 4.102 (testo 2). Invito altresì i presentatori dei suddetti emendamenti a sottoscrivere l'emendamento 4.103, a firma della senatrice Bonino, su cui esprimo parere favorevole a condizione che le parole «o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo» siano sostituite dalle seguenti: «o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

Sull'emendamento 4.104 (testo 2) mi rimetto all'Assemblea. Sull'emendamento 4.105 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Bonino se accoglie la riformulazione dell'emendamento 4.103.

BONINO (*Misto-+Eu-Az*). Sì, Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco, di esprimere una valutazione rispetto all'emendamento 4.103 nel nuovo testo.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, dovremmo esaminare il testo, non essendo passato in Commissione. Ho bisogno di sentire anche il Ministro dell'economia e delle finanze, per cui non penso sia una cosa brevissima.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per cinque minuti.
(*La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 17,53*).
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti 4.100, 4.101, 4.102 (testo 2), 4.103 (testo 2) e 4.105.
Invito al ritiro dell'emendamento 4.104 (testo 2), altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lorefice se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.104 (testo 2).

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea tutta sull'emendamento 4.104 (testo 2) a mia prima firma, sul quale il rappresentante del Governo ha formulato un invito al ritiro. Parliamo di società tra odontoiatri o società odontoiatriche e, quando parliamo in generale di tematiche mediche che hanno a che fare con la salute della gente, penso ci debbano sempre essere l'attenzione e l'interesse di ogni singolo senatore. Tutti noi abbiamo un mandato popolare e, quindi, siamo qui grazie al voto dei cittadini, che spesso sono anche utenti di tali servizi.

La tematica in esame è legata alla differenza tra le società tra professionisti e le società di capitale, che nel loro *core business* puntano più sull'utile che sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Con l'emendamento 4.104 (testo 2), chiedo dunque che venga aggiornata la normativa nazionale, permettendo di formare società solo tra professionisti, ma non escludendo il capitale da tale novero, perché la normativa del 2017 sulla concorrenza parla chiaro: un terzo del capitale può già essere presente, secondo la normativa di riferimento. Mi permetto di informare i colleghi, come ha già fatto il collega Endrizzi: qualcuno ha paventato una potenziale infrazione europea, ma questo è falso e lo ribadisco. Se il rappresentante del Governo vuole entrare nel merito della discussione, lo invito a farlo in Assemblea e a informare più nel dettaglio ogni singolo collega su quello che è stato paventato e che ribadisco essere falso, in quanto la direttiva Bolkestein dice in maniera inequivocabile, all'articolo 2, paragrafo 2, che la direttiva stessa non si applica ai servizi sanitari. Perciò fughiamo ogni dubbio: non c'è pericolo di infrazione europea.

Aggiungo inoltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 22 settembre scorso, ha comminato 1 milione di euro di multa alla catena di cliniche Dentix, che ha lasciato tanti cittadini italiani senza denti e col portafoglio vuoto, avendo perso sia i soldi sia il diritto alla cura.

Pertanto, signor Presidente, non accolgo l'invito al ritiro e anzi chiedo con forza all'Assemblea di riflettere e di votare a favore dell'emendamento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Lorefice non accoglie, quindi, l'invito al ritiro del suo emendamento. Senatore Ripamonti, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.100?

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, assolutamente no e quindi vorrei che l'Assemblea lo votasse.

Inoltre, mi è stato chiesto di sottoscrivere l'emendamento 4.103 (testo 2), a firma della senatrice Bonino, così come l'ha letto il relatore. Se si toglie la parola «collaboratore», per noi va bene. Diversamente non potremo mai accettare di sottoscrivere tale emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.101? (*Commenti*). Il senatore Gasparri non intende ritirare l'emendamento a sua prima firma.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Ripamonti, identico all'emendamento 4.101, presentato dai senatori Gasparri e Modena.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatrice Garavini, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.102 (testo 2)?

GARAVINI (IV-PSI). Sì, signor Presidente.

Chiedo inoltre di apporre la mia firma all'emendamento 4.103 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.102 (testo 2) dunque è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.103 (testo 2).

Senatore Pesco, Presidente della 5ª Commissione, devo ora chiedere a lei l'ardua sentenza.

PESCO (M5S). Signor Presidente, ho sondato i Capigruppo in Commissione, ma non c'è unanimità, e non ho neanche la risposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Mi spiace, ma non possiamo che tornare ad esaminare la questione in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto i nostri lavori si interrompono perché, trattandosi di un disegno di legge e non di un decreto-legge, non si può accantonare un articolo e procedere con i successivi, visto che ci potrebbero essere degli effetti incrociati.

PESCO (M5S). Signor Presidente, magari ci può dare un'altra sospensione, almeno di un quarto d'ora, perché dobbiamo parlare in Commissione.

PRESIDENTE. Per me va benissimo sospendere fino alle ore 18,15. Poiché mi è stata data un'informazione indiretta, chiedo al senatore Licheri a che ora corrisponde la sua richiesta di sospensione dei lavori dell'Assemblea per una riunione di Gruppo.

LICHERI (M5S). Le confermo alle ore 19,30, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi sospendiamo la seduta fino alle ore 18,20, senatore Pesco, per poi però riprendere i lavori.

La seduta è sospesa fino alle ore 18,20.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,01, è ripresa alle ore 18,42*).

LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, vorrei semplicemente segnalare che siamo alla seconda interruzione in poco meno di mezz'ora. Capisco la difficoltà della maggioranza di trovare al proprio interno le intese necessarie per evitare questa frammentazione dei lavori, ma in questo caso sarebbe bastato che si mettessero d'accordo in Commissione. Lei sa benissimo, infatti, che gli emendamenti che vengono presentati in Assemblea possono essere ripresentati solo se bocciati in Commissione. Se c'era una riformulazione, andava discussa prima e comunque l'emendamento 4.103 (testo 2), che ci ha fatto aspettare tanto tempo, sicuramente poteva essere contrattato tra le forze di maggioranza prima che iniziassero i lavori.

Se ci sono altri punti del genere, le chiedo di apprezzare le circostanze; non è corretto che noi si continui a rimanere in attesa, ogni cinque minuti, di un accordo che tarda a venire o che ha bisogno del parere di un'altra Commissione. Se la maggioranza non è pronta, dal momento che ormai ci siamo abituati ai disastri interni alle formazioni della maggioranza, ce lo dica e rinviando la seduta, apprezzando le circostanze. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non avendo ancora cenno e visione dei membri della 5ª Commissione, chiedo ai relatori e al Governo se hanno più notizie del sottoscritto.

Senatrice De Petris, se lei sa quello che noi non sappiamo, la prego di comunicarcelo. A me davano come quasi conclusi i lavori della Commissione. Sono ancora riuniti e infatti adesso la seduta è ripresa, quasi.

Colleghi, non disperando che arrivi il presidente Pesco a darci una risposta, se siete d'accordo anticiperei gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in modo che ci portiamo avanti sui lavori.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi: chi ha pensato le cose più profonde ama ciò che è più vivo. Oggi lo vogliamo ricordare così il professor Luigi Reitani, attraverso la traduzione di uno dei suoi poeti preferiti; lo vogliamo commemorare nel suo essere vivo, profondamente addolorati per la sua prematura ed improvvisa scomparsa.

Germanista, amante della letteratura e della cultura tedesca, Luigi Reitani è stato un moderno intellettuale europeo. Nato in Puglia, a Cerignola, docente a Udine, sua città adottiva, conoscitore delle tante culture con le quali il suo amore per gli studi lo ha portato a confrontarsi, prima a Vienna, poi a Klagenfurt, a Basilea, poi a Francoforte, come componente del comitato scientifico del Freies deutsches hochstift e infine a Berlino, dove è stato direttore dell'Istituto italiano di cultura dal 2015 al 2019 e dove aveva scelto di vivere insieme alla moglie Antonella e alle figlie Elisa e Marilù, alle quali rivolgiamo l'abbraccio più commosso di quest'Assemblea.

Il professor Reitani si era guadagnato la stima del mondo accademico italiano ed internazionale grazie alla sua bravura, sin dall'epoca dei suoi primi studi su Schnitzler e poi affrontando Hölderlin, l'autore al quale ha dedicato la sua vita professionale e che gli è valso diversi riconoscimenti. La sua celebre traduzione è diventata un punto di riferimento anche in Germania, dove è stata apprezzata la grande meticolosità nel decifrare i manoscritti del poeta. Uomo mite e gioviale, il professor Reitani era dotato di una spiccata inclinazione alle doti diplomatiche, che lo avevano portato a ricoprire il ruolo di assessore alla cultura del Comune di Udine e a venir insignito sia dell'ordine al merito della Repubblica austriaca che di quello della Repubblica federale tedesca.

Appassionato, generoso e di acuta intelligenza, Luigi Reitani ha cambiato l'identità intellettuale dell'essere filologo, conferendo a questa professione una dimensione contemporanea. Per questo oggi lo vogliamo ricordare attraverso questa sua vitalità: la vitalità - come ebbe a dire lui stesso traducendo Friedrich Hölderlin - ha pensato le cose più profonde. *(Applausi)*.

DESSI' (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (Misto). Signor Presidente, sono qui a chiedere il suo aiuto perché appena trenta giorni fa ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze Franco per un caso probabilmente di mala amministrazione (ma questo dovremmo deciderlo noi) riguardante l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Proprio trenta giorni fa il direttore Marcello Minenna ha licenziato in tronco il suo principale assistente, il vice direttore Alessandro Canali. Da quel giorno sono decine gli interventi della stampa, dei *media*, financo della magistratura per mettere in luce un sistema torbido di dispersione di denaro pubblico in capricci del direttore Minenna. Tale sistema vede l'attuale direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affrontare spese a dir poco imbarazzanti e viaggi a dir poco discutibili, soprattutto in compagnia di personale che è sì assunto dall'Agenzia, ma che probabilmente ha anche un altro ruolo all'interno della gestione personale del direttore stesso.

A fronte di questo ho chiesto al Ministero, ma anche ai Presidenti delle Commissioni finanze, almeno di rispondere a qualche domanda, per non trovarci per l'ennesima volta in una condizione per cui la politica diventa subalterna alla magistratura e soprattutto perché è chiaro, signor Presidente, che, ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 300 del 1999, spetta al Ministro l'alta vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal provvedimento. Io non so dove sia l'alta vigilanza nel momento in cui leggiamo su tanti giornali, sia *on line* che cartacei, certe cose.

Quindi, la prego, Presidente, di sollecitare la risposta a questa interrogazione presso il Ministro, ma di sollecitare anche i Presidenti delle Commissioni finanze, quello della Camera naturalmente per vie traverse e quello del Senato direttamente, in modo da poter ascoltare il direttore Minenna e capire se effettivamente tutte le notizie che abbiamo appreso in questi giorni corrispondano o meno a realtà.

QUARTO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, il ciclone Mediterraneo della scorsa settimana ha colpito duramente la Calabria, soprattutto la fascia ionica reggina e l'Aspromonte e ha messo in ginocchio la Sicilia orientale. Si sono verificate numerose alluvioni istantanee. Il *medicane*, uragano Apollo, ha poi pericolosamente stazionato per molti interminabili giorni. Infatti, una volta raggiunto lo Jonio, molto mite dopo la caldissima stagione estiva, si è autoalimentato ed ha continuato a provocare forti piogge, temporali e bufere di vento sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia per tutta la settimana. Molti centri urbani sono stati allagati, così come le campagne, con fiorenti agrumeti che rischiano l'asfissia radicale. Purtroppo, come troppo spesso accade, abbiamo dovuto piangere per tre vittime.

Il cambiamento climatico non è uno spauracchio futuro, ma è terribilmente presente. La situazione sicuramente è stata aggravata dalla fragilità del territorio colpito, ancor più perché la scorsa estate esso è stato flagellato da diffusi e vasti incendi. Infatti, i soprassuoli percorsi dal fuoco da un lato fanno scivolare la pioggia, riducendo l'infiltrazione fino all'80 per cento, dall'altro predispongono i suoli a frane a causa della mancata tenuta della vegetazione.

Le allerte rosse della Protezione civile sono stati puntuali e chiare; ciò nonostante ci sono stati danni e vittime. Ciò dimostra che qualcosa non ha funzionato ed è doverosa un'analisi critica. Poi, se globalmente occorre intervenire su energia, trasporti, agricoltura, zootecnica, alimentazione e stili di vita, localmente occorre contrastare il dissesto idrogeologico e adattare il territorio al cambiamento climatico. A tal scopo, è necessaria una conoscenza di base che solo la cartografia geologica può fornire, ma - ahimè - occorre completarla e aggiornarla.

Mi auguro che quanto successo la scorsa settimana ci abbia solcato la mente e il cuore. Il minuto di raccoglimento in Aula è doveroso, ma non ci esonera dalla soluzione del problema che è nelle nostre mani, condensabile in cinque verbi: prevedere, mitigare, ridurre, prevenire e intervenire. (*Applausi*).

LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sul disordine, direi, in questo caso.

LA RUSSA (FdI). Volevo congratularmi con il Senato per l'innovazione. Così come c'è la Costituzione di fatto, stiamo facendo un Regolamento di fatto. Abbiamo inventato l'intervento di fine seduta a metà seduta: è una novità interessante. Propongo che si possa fare una dichiarazione di voto dopo il voto e magari un intervento sul verbale prima della lettura del verbale. (*Applausi*). Potrei arrivare infine al voto segreto dopo un regolare voto palese. Sono proposte concrete, come quelle di questa maggioranza.

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 2169 e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4 (ore 18,55)

PRESIDENTE. A questo punto, avendo visto che i colleghi della 5ª Commissione sono rientrati in Aula, chiedo al presidente Pesco di riferire circa i lavori della Commissione.

PESCO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento è rimasto senza esito perché la proposta della relatrice non è passata. Quindi attualmente la riformulazione è senza esito da parte della Commissione bilancio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Presidente Pesco, un esito c'è comunque: cosa è stato proposto che non è passato? Quello che non è passato è esitato.

PESCO (M5S). No Presidente, purtroppo le possibilità di esito da parte della Commissione bilancio sono diverse: c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, c'è il parere contrario semplice e c'è il parere favorevole. Non è passato il parere favorevole della relatrice sul nulla osta. Rimanevano quindi aperte le altre due strade, che però non sono state messe in votazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, non ho capito presidente Pesco.

PESCO (M5S). Al momento in Commissione bilancio è stata svolta una votazione sul parere della relatrice che era sul nulla osta a questo emendamento. La votazione non è passata.

PRESIDENTE. E quindi qualcosa osta, ma ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione o si tratta di una contrarietà semplice?

PESCO (M5S). Attualmente non c'è il parere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Se si propone il nulla osta e la Commissione non lo approva, l'esito è ostativo rispetto al testo. *(Applausi)*.

PESCO (M5S). Le ripeto, Presidente, che le possibilità sono diverse, perché può esserci un parere contrario semplice o ai sensi dell'articolo 81; non sono state messe in votazione le altre due possibilità, quindi attualmente questa riformulazione non ha un esito da parte della Commissione bilancio. Mi fermo a questo, Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Pesco, potrei avere il testo del parere che è stato posto in votazione, oppure può darne lei lettura?

PESCO (M5S). L'emendamento 4.103 (testo 2), del quale non rileggo il testo, non ha parere della Commissione bilancio, perché la relatrice ha formulato una proposta che non è passata.

PRESIDENTE. Quale proposta ha formulato?

PESCO (M5S). La proposta era sul nulla osta e non è passata. Questo però non vuol dire automaticamente che vi sia una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 o una contrarietà semplice, perché le altre due proposte non sono state messe in votazione. Attualmente, quindi, questa riformulazione non ha un esito. Mi fermo a questo, quindi decida lei cosa fare.

PRESIDENTE. In questo momento abbiamo un parere contrario della 5ª Commissione, che sia ai sensi dell'articolo 81 o meno, se non c'è un parere favorevole, per quanto mi riguarda c'è un parere contrario, presidente Pesco.

PESCO (M5S). È una sua scelta, signor Presidente, non è una mia scelta.

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, come è evidente, una cosa è il nulla osta, una cosa è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81. Questo emendamento non ha ricevuto la contrarietà ai sensi dell'articolo 81, non ha il nulla osta. Come lei sa, ci può essere nulla osta, voto contrario, parere contrario ai sensi dell'articolo 81. Quest'ultima è una procedura, come lei ben sa, specifica e appesantita che la Commissione in questo caso non ha dato.

Secondo me, in questo ragionamento è logico pensare che non ci sia il parere di nulla osta ma nemmeno un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; quindi, si proceda al voto in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Errani e presidente Pesco, non essendo stato posto ai voti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - la bocciatura avrebbe determinato l'automatismo dell'articolo 81 - ma essendo stato posto ai voti un nulla osta, c'è un parere di contrarietà semplice della Commissione bilancio.

Il relatore mantiene la sua posizione?

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Sì, necessariamente.

PRESIDENTE. Poiché anche il Governo conferma il parere espresso, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103 (testo 2), presentato dalle senatrici Bonino e Garavini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104 (testo 2).

BINETTI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, in questa complessa seduta di oggi pomeriggio, in riferimento a questo emendamento, come ha appena visto, in contrasto - suppongo - con quello che sarà il voto del mio Gruppo, ciò che mi preme mettere in evidenza è che anche gli studi dentistici abbiano la capacità di mettere in primo piano la relazione medico-paziente. Infatti, per quanto possa sembrare strano, anche il dentista è prima di tutto un medico.

Nella relazione medico-paziente in cui passano obiettivi clinici, tecnici, economici, organizzativi, penso che una struttura eccessivamente aziendalizzata vada a detrimento di questo rapporto personale.

Personalmente sono contraria e quindi - veda il gioco che ha fatto lei poco fa - sarò a favore dell'emendamento, nonostante il mio Gruppo, poiché penso sia prioritario garantire al paziente la relazione personale con il medico e non questa sorta di cuscino, che non ha altre caratteristiche che l'aziendalizzazione a ragione economica, che in qualche modo subordina l'interesse e anche l'aspetto clinico del paziente a una mera ragione commerciale.

Gli studi dentistici più si organizzano con una sorta di superfetazione meno saranno attenti alla realtà individuale del paziente.

Credo che noi - Covid *docet* - abbiamo appena imparato che il valore irrinunciabile è che ogni malato possa guardare negli occhi il suo medico e - mi si permetta un'analogia con quanto appena accaduto in Aula - non pensare che il suo medico dovrà telefonare al direttore commerciale della struttura per sapere se potrà fare o meno un dato intervento.

Abbiamo bisogno che in quella relazione si concentrino e si condensino tutti i valori che danno ragione della salute fisica, mentale e psicologica della persona.

Voterò a favore di questo emendamento, ma ci tengo a sottolineare che, tutte le volte che, per ragioni economiche, si stressa eccessivamente la relazione di cura, è sempre a scapito del paziente.

Non ci sarà mai una ragione per cui l'aspetto economico diventerà subordinato alla relazione di cura; tenderà sempre a essere dominante. Questo è quello a cui assistiamo tutti i giorni nei modelli organizzativi complessi. Perlomeno quando vado dal dentista, voglio che la persona che mi sta davanti si occupi e si prenda cura di me e mi dica quale sarà il preventivo, in modo da poter fare i conti e potermi mettere d'accordo con lui, che guarderà la criticità, l'urgenza e l'emergenza della mia situazione. Non voglio infatti che ci sia un consiglio di amministrazione che, da qualche parte del mondo, è chiamato a decidere se, come e quando dovrò curare i miei denti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.104 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, fino alle parole «n. 183».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.105.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 4, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 5.0.101, 13.0.100, 20.0.100 e 30.0.100.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, propongo una riformulazione dell'ordine del giorno G5.100, sopprimendo il quarto capoverso delle premesse, laddove si prevede la verifica preliminare sul possesso della qualifica di guida turistica ai fini dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione in Italia. Tale verifica, infatti, non è applicabile alla professione di guida turistica, che non rientra tra quelle aventi ripercussioni sulla pubblica sicurezza o sulla sanità, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

Invito pertanto ad accogliere l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), nonché gli ordini del giorno G5.101 e G5.102, sui quali ovviamente il parere è favorevole.

Invito infine al ritiro dell'emendamento 5.0.100.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 (testo 2), G5.101 e G5.102 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Binetti, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di ritirare l'emendamento, vorrei che ne facessimo oggetto di riflessione, perché la cosa è assai meno banale di quanto sembra.

Abbiamo appena goduto dell'immagine del G20: spettacolare la Nuvola, con tutti i grandi della Terra; è stato un momento di grande orgoglio nazionale. Ci siamo commossi perché, tra i

grandi della Terra, erano stati invitati a intervenire i camici bianchi, cioè i medici. Abbiamo riconosciuto, su un piano quasi di parità, che il contributo allo sviluppo (economico, sociale, tecnologico e scientifico) non solo dell'Europa, apparteneva quasi in pari grado a una scienza di alto profilo che si fa servizio, come quella dei medici, e ai 20 grandi Capi di Stato e di Governo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo prendere molto più seriamente in considerazione il ruolo del medico oggi. Quando parlo di ruolo, mi riferisco al profilo qualitativo della formazione che deve svolgere, ma anche all'aspetto quantitativo (quanti sono i medici). Abbiamo ribadito più volte che in Italia c'è crisi soprattutto di specialisti. Non a caso, la legge di bilancio di quest'anno, in via eccezionale (poi vedremo se è una misura eccezionale o se la metteremo a sistema), ha apprezzato un numero di borse di studio di gran lunga più elevato rispetto a quello dell'anno precedente.

Ora, questo emendamento entra nel vivo del problema delle specializzazioni ed anche della possibilità, da parte di coloro che sostengono le prove di specializzazione, di accedere alla famosa macro-divisione tra l'orientamento medico, chirurgico e ai servizi, permettendo anche a coloro che già lavorano negli ospedali di accedere a queste specializzazioni, alla condizione di un costo non voglio dire pari a zero, ma sicuramente di gran lunga più contenuto di quanto non potrebbe apparire.

Non possiamo dire una cosa con le parole, farci belli nel mondo intero di come in Italia i medici vengono messi in prima fila con i grandi della Terra, e poi bocciare o invitare al ritiro un emendamento che si limita, nella sua struttura, a garantire più numerosi e migliori specialisti. Non c'è altro. Questo è l'emendamento, lo potete leggere. È scritto in modo un po' articolato, perché quella è la complessità del linguaggio normativo, ma la semplicità è questa. Oggi in Italia abbiamo bisogno di più numerosi e migliori medici specialisti. Tutto qua.

Colleghi, lo potete bocciare, ma non lo ritiro, perché per me è un fatto di principio: che risulti chiaro. Dobbiamo decidere se vogliamo soltanto avere una dimensione estetica del ruolo del medico e folcloristica della foto che va in giro in tutto il mondo (con quel colpo di genio di mostrare non solo i potenti, ma anche coloro che servono e hanno un potere di servizio, perché è un potere di cura) e se dunque vogliamo avere questa dimensione puramente effimera oppure se crediamo davvero che i medici - e in questa sala so perfettamente che ce ne sono tanti - servono profondamente e generosamente, ma hanno bisogno di avere costanti e continue possibilità di aumentare numero, qualità e competenza. Fate quello che volete, ma per piacere non crediate che, quando si vuole, si possa parlare bene della classe medica e poi, quando si deve operare, lo si possa fare negandole i suoi diritti.

Mi fermo qua, perché penso di essere stata abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dalle senatrici Binetti e Masini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.101 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 8.0.100.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.100, presentato dai senatori De Carlo e Fazzolari.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 10.100, 10.103, 10.107 e 10.108, mentre è favorevole sugli emendamenti 10.101, 10.102/1 e 10.102.

Invito inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.104 e 10.106; diversamente, il parere sarà contrario.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Unterberger se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 10.100.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102/1.

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento, che di fatto innalza a 35.000 euro la soglia originaria per le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale per cui si può essere esclusi da una gara di appalto. Ovviamente questa misura dà maggior serenità e un maggiore margine di azione alle imprese. Appongo quindi convintamente la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102/1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, mi scusi, ma l'emendamento 10.102 portava la soglia a 25.000 euro. Ho dato poi parere favorevole al 10.102/1, per cui l'emendamento 10.102 risulterebbe in un certo senso precluso.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma è difficile che un subemendamento precluda un emendamento.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Allora lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. In questo modo muore però anche il subemendamento.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Mi scusi ancora, signor Presidente, ma sia io sia il rappresentante del Governo abbiamo dato parere favorevole all'emendamento che modifica quello a mia firma, con il quale la soglia viene elevata a 35.000 euro.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, se approviamo l'emendamento 10.102, a sua firma, dopo aver approvato il subemendamento 10.102/1, a prima firma del senatore Margiotta, si ottiene il risultato. Dobbiamo quindi votare l'emendamento 10.102, come già subemendato e dunque con le modifiche introdotte dal senatore Margiotta.

FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, intervengo per la questione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Prego, senatore Fazzolari.

FAZZOLARI (FdI). Va bene prendere in giro gli italiani, però almeno raccontiamoglielo. La soglia è di 50.000 euro. Decidono di abbassare questa soglia penalizzante a 25.000 euro, fanno un emendamento e la portano a 35.000 euro e lo raccontano come una vittoria. Con questo gioco delle tre carte, invece della soglia penalizzante a 50.000, ce l'abbiamo a 35.000. Basta capirlo e poi procediamo. Ovviamente, Fratelli d'Italia voterà contro tutto questo, perché la soglia di 50.000 già sembrava bassa. L'avremmo voluta a 100.000 euro e invece l'abbassano a 35.000. *(Applausi)*.

MARGIOTTA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, a questo punto mi tocca necessariamente parlare. In realtà, la soglia al momento è 5.000 euro. Avevamo presentato un emendamento che la portava a 50.000; il relatore ne ha presentato uno che la portava a 25.000; il mio subemendamento la riporta a 35.000. Non è del tutto corretto quanto ha detto il collega, mi dispiace (ovviamente, non voglio entrare in polemica con lui). Se non fossero passati questi emendamenti - che però sono già stati approvati - la soglia sarebbe a 5.000. Lo spirito dell'emendamento è che, poiché c'è una grande discrezionalità nella norma attuale per le stazioni appaltanti, che possono o meno decidere di escludere un'impresa anche sulla base del sentito dire di una violazione fiscale oppure di una non definitivamente accertata, non potendo far passare anche in questo caso la presunzione d'innocenza - che mi pare essere un grande istituto - abbiamo almeno innalzato la soglia. Altrimenti, il rischio è che vengano escluse dagli appalti imprese che alla fine di tutto il procedimento si trovano assolutamente in regola. Ciò, soprattutto in tempi come quelli attuali, sarebbe veramente un grave danno al mondo delle imprese.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102 (testo emendato), presentato dal relatore.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dai senatori Nastri e Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 10.104 e 10.105 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 10.106, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, ne approfitto in modo furbesco per dire che il testo della Commissione porta oggi, 2 novembre, la soglia a 50.000 euro e non a 5.000. Il testo approvato dalla Commissione parla di 50.000. Quindi, l'Assemblea ha abbassato da 50.000 a 35.000 euro la soglia contenuta nel testo approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Annullo la votazione. Non hanno votato. (Applausi).

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.107, presentato dai senatori Nastri e Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.108, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 13.0.100 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, il parere è favorevole.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale stati presentati emendamenti su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Signor Presidente, il parere è contrario.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G20.101.

Sull'ordine del giorno G20.100 il parere è favorevole a condizione che, al punto 8), le parole «31 dicembre 2021» vengano sostituite con le parole: «31 dicembre 2022».

PRESIDENTE. Senatore Stefano, accoglie la proposta di riformulazione?

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.100 (testo 2) e G20.101 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 20.0.100 è inammissibile.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, se sarà un intervento breve, altrimenti rinvierei a domani, perché abbiamo preso un impegno con il Gruppo MoVimento 5 Stelle.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, se posso e se c'è il tempo, intervengo ora. Mi dica lei.

PRESIDENTE. Senatrice Giammanco, temo...

Senatore Licheri, mi conferma la vostra richiesta di sospensione alle ore 19,30?

LICHERI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, ci fermiamo all'approvazione dell'articolo 20.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 19,32)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (2169)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dall'età » sono inserite le seguenti: « , dalla nazionalità »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

1.2) alla lettera a), dopo le parole: « per età » sono inserite le seguenti: « , per nazionalità »;

1.3) alla lettera b), dopo le parole: « particolare età » sono inserite le seguenti: « o nazionalità »;

2) al comma 4, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità »;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: « le condizioni del licenziamento » sono aggiunte le seguenti: « , la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento »;

1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori »;

2) al comma 3, dopo le parole: « all'età » sono inserite le seguenti: « , alla nazionalità »;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « della discriminazione » sono inserite le seguenti: « e dei suoi familiari »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali)* - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di

rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori »;

f) nel titolo, dopo le parole: « condizioni di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ».

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità ».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTO

1.3

Fazzolari

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES 2019/4793003)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 7-*bis* e 7-*ter* sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

« Art. 93-*bis*. - (*Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile

competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6 »;

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico »;

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

« Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 93-*bis* »;

e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-*bis*, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.100 (testo 2)

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Ripamonti

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:* «d-*bis*) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:* «5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».

G2.100 (già em. 2.100 (testo 2))

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Ripamonti

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero;

viene modificato il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo diverse formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;

nello specifico, si prevede che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le

medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter;

tali disposizioni si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia,

impegna il Governo a prevedere la disapplicazione delle disposizioni in premessa relativamente ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

G2.100 (testo 2)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Ripamonti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero;

viene modificato il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo diverse formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;

nello specifico, si prevede che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter;

tali disposizioni si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la disapplicazione delle disposizioni in premessa relativamente ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

(*) Accolto dal Governo

2.101

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese o svizzero, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di

lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « del diritto di soggiorno permanente, » sono inserite le seguenti: « ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: « in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo »;

b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: « ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTO

3.100

Fazzolari

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

EMENDAMENTI

4.100

Ripamonti

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.101

Gasparri, Modena

Id. em. 4.100

Sopprimere il comma 2.

4.102 (testo 2)

Garavini

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato di dipendente o collaboratore di istituto bancario, finanziario, assicurativo o di mediazione creditizia o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi."».

4.103

Bonino

V. testo 2

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo o con l'esercizio

di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".».

4.103 (testo 2)

Bonino, Garavini

Approvato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".».

4.104 (testo 2)

Lorefice, Castellone, Pirro, Licheri, Ricciardi, Corbetta, Trentacoste, Endrizzi, Giannuzzi, Botto

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

4.105

Fazzolari

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale»;

b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata »;

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale »;

3) al comma 4, le parole da: « alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano »;

d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine »;

f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « sono richieste e assicurate » sono inserite le seguenti: « , in caso di dubbio motivato, »;

g) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *b*) e *c*), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro »;

h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « di veterinario, » sono inserite le seguenti: « di ostetrica e »;

i) all'articolo 34:

1) al comma 2, l'alinnea è sostituito dal seguente: « La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

l) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute ».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata traspunta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G5.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMCCP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico

di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovamento del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura che appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

[Binetti](#), [Masini](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

5.0.101

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura di infrazione n. 2021/4055 ex lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.»

ARTICOLI DA 6 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, » sono soppresse.

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. - *(Procedure telematiche)*-1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010,

n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti »;

b) all'articolo 59-*bis*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

1-*ter*. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea ».

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

« b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

De Carlo, Fazzolari

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA"».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « del 15 per cento » sono soppresse.

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività »;

b) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta »;

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati »;

1.3) alla lettera e), le parole: « di cui alle lettere da a) a d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da a) a d-bis) »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i soggetti di cui alla lettera d-bis) i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

c) all'articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 50.000 euro »;

3) al comma 5, alinea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: « , o un subappaltatore, » sono soppresse;

d) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) è abrogata;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.3) la lettera *d*) è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

e) all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-*bis*, salvo quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-*bis* ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità »;

f) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *d-bis*), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera *b*), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

EMENDAMENTI

10.100

Unterberger, Steger, Durnwalder
Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso «d-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti di cui alla lettera d-bis).»

10.101

Unterberger, Steger, Durnwalder
Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 2), al primo periodo, dopo le parole: «gravi violazioni», inserire le seguenti: «non definitivamente accertate».

10.102/1

Margiotta, Garavini, Faggi, Mallegni, Giammanco (*)
Approvato

All'emendamento 10.102, sostituire le parole: «25.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

10.102

Il Relatore

Approvato nel testo emendato

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «25.000 euro».

10.103

Nastri, Fazzolari
Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.».

Consequentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del punto 1), premettere il seguente:

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili a cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura del contratto lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".».

10.104

[Unterberger, Steger, Durnwalder](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, le parole: ", nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera," sono soppresse.».

10.105

[Margiotta, Marcucci](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.106

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti:

«all'articolo 113-*bis*:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.107

Nastri, Fazzolari

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «1-ter», *sopprimere le parole:* «contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero» *e le parole:* «, salvo quanto previsto dal comma 1-*quater*»;

2) *sopprimere il capoverso «1-*quater*»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «1-*octies*. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».

10.108

Fazzolari

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

ARTICOLI DA 11 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: «delle sostanze chimiche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento»;

b) all'articolo 1 è premessa la seguente partizione: «Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche»;

c) all'articolo 1, le parole: «Il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente capo:

« Capo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Art. 17-bis. - *(Ambito di applicazione e definizioni)* - 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter. - *(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)* - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

Art. 17-quater. - *(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento)* - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale »;

f) all'articolo 18 è premessa la seguente partizione: « Capo III. Disposizioni finali ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*, è aggiunto il seguente: "4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di ricevere le informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno della UE presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"»

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria »;

b) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

L'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali,

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017,

che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del relativo *status*, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis*»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello *status* di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 16.

Approvato

*(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata.
Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter*. - (*Proroga del visto*) - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-*ter* o»;

2) al comma 8-*bis*:

2.1) dopo le parole: « Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « una proroga del visto, »;

2.2) dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto, »;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: « all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4-*ter*, »;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: « o senza avere richiesto » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

2) dopo le parole: « salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

3) le parole: « è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia »;

4) dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « , o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».

EMENDAMENTI

16.100

Fazzolari

Respinto

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-*ter*», comma 1, sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».*

16.101

Fazzolari

Respinto

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-*ter*», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie di cui all'art. 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»*

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 18.

Approvato

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo

dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione »;

b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: « armi da fuoco corte semiautomatiche » fino a: « *parabellum*, nonché di » sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/ 477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa*) - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 »;

d) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 ».

2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

EMENDAMENTO

18.100

Fazzolari

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

1. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

b) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ».

2. All'articolo 615-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri o installa »;

b) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva ».

3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

4. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ».

5. All'articolo 617-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al quarto comma, alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

6. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ».

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

b) all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies*) è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

d) all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

e) all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

f) all'articolo 609-*undecies* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore ».

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato,

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in

sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocatione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G20.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato,

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del

Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2022, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(*) Accolto dal Governo

G20.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premesso che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psico-fisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uso fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocatione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari

opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo e sui relativi emendamenti al disegno di legge n. 2169

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24), 20.0.101 (già 17.0.1 (testo 3)), 10.105 (già 8.20 (testo 2)), 4.102 (testo 2) e 5.0.100 (già 4.0.2 (testo 2)).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.104 e 4.105.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Stefano sul disegno di legge n. 2169

Passando a descrivere i contenuti del disegno di legge, per le disposizioni del Capo I (libera circolazione di persone, beni e servizi e merci), l'articolo 1 reca disposizioni per contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva sulle misure per agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, anche, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.

L'articolo 2, introdotto in Commissione, reca disposizioni sulla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, al fine di risolvere il caso Ares 2019/4793003, nell'ambito del quale la Commissione ha contestato il divieto assoluto per i residenti in Italia di circolare con veicoli

immatricolati all'estero. Si prevede, per il residente in Italia proprietario del veicolo, l'obbligo di immatricolazione dopo tre mesi, e per il residente in Italia, alla guida di un veicolo immatricolato all'estero e intestato ad altri, l'obbligo di dichiarazione di disponibilità, da registrare al PRA dopo trenta giorni. Al riguardo, ho presentato l'emendamento 2.102, volto ad agevolare lo svolgimento di attività economiche in due specifiche fattispecie.

L'articolo 3, modificato in Commissione per la copertura, reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca e trae impulso da specifica procedura di infrazione.

L'articolo 4, modificato in Commissione, interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto di specifica procedura di infrazione. Il comma 2, inserito in Commissione, aggiunge come attività incompatibile con quella di mediatore immobiliare, quella di dipendente di impresa finanziaria o di mediazione creditizia.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.

L'articolo 6 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

L'articolo 7 reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di infrazione n. 2018/2374, in cui si eccede anche l'assenza di recepimento delle disposizioni che prevedono che le informazioni sulle professioni debbono essere disponibili online attraverso i punti di contatto unici e le procedure per via elettronica per le formalità.

L'articolo 8 prevede una modifica alle denominazioni di vendita - presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, dando attuazione alla rettifica della direttiva 2001/112/CE.

L'articolo 9, introdotto in Commissione, modifica uno dei criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare, nella legge di delegazione europea 2019-2020, abrogando l'indicazione della riduzione di prezzo di almeno il 15 per cento rispetto al costo medio di produzione, al fine di considerare tale vendita come pratica commerciale sleale vietata.

L'articolo 10, modificato in Commissione, modifica alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Alcuni emendamenti approvati in Commissione intervengono per prevedere che il progettista possa affidare direttamente a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico, rimanendo ferma la sua responsabilità anche per tali attività, nonché per richiamare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica, e per prevedere i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si sopprime, poi, la disposizione secondo cui l'affidatario può affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, se il subappaltante non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto stesso. Inoltre, ulteriori emendamenti approvati intervengono nella normativa relativa all'esclusione dell'operatore dalla gara per gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, prevedendo che le gravi violazioni non definitivamente accertate saranno definite con decreto ministeriale e che la grave violazione dovrà essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. A tale riguardo, anche a seguito di interlocuzioni avute con il Governo e con i Gruppi, ho presentato all'Assemblea una proposta emendativa volta a ridurre l'importo a 25.000 euro.

L'articolo 11 individua nel Ministero degli esteri l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) sulla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco").

L'articolo 12 reca disposizioni sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e sull'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Viene garantita

attuazione al regolamento (CE) n. 428 del 2009, trasferendo al Ministero degli esteri le competenze in materia.

L'articolo 13, introdotto in Commissione, reca disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, in attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148. In particolare, l'articolo designa il Ministero della salute quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli e reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II (spazio di libertà, sicurezza e giustizia), l'articolo 14 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 15, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità pari a dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a cinque anni per i minorenni, fermo restando la sua idoneità ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità.

L'articolo 16 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, inserendo un nuovo articolo 4-ter nel decreto legislativo 286 del 1998, recante il Testo unico sull'immigrazione. La disposizione mira a dare compiuta attuazione all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

L'articolo 17 provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dando attuazione al regolamento (UE) 2016/1953.

L'articolo 18 dà recepimento a due direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019 e la n. 69 del 2019. Essendo scaduto il termine di recepimento delle due direttive, sono state avviate due procedure di infrazione. L'articolo è stato integrato in Commissione, con due disposizioni riferite alle munizioni destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, perché siano dotate della marchiatura NATO per indicare la loro specifica destinazione.

L'articolo 19 modifica gli articoli 615-*quater* e *quinquies*, 617, 617-*bis*, *quater*, *quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito a specifica procedura di infrazione con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi informatici.

L'articolo 20 interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte al caso EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo III (fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni), l'articolo 21 reca attuazione alla direttiva con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2020/0070.

L'articolo 22 prevede alcune disposizioni al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano maggiormente aderente al regolamento (CE) n. 608 del 2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo.

L'articolo 23 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le relative disposizioni intendono completare l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a ben immobili residenziali, e del regolamento (UE) n. 1093 del 2010.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo IV (affari economici e monetari), l'articolo 24 intende garantire il completo recepimento della direttiva sui bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese.

L'articolo 25, modificando il Testo unico della finanza, introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

L'articolo 26 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico della finanza. Durante l'esame in Commissione si è intervenuti con alcune modifiche sull'ambito di applicazione. Con le disposizioni dell'articolo si mira a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130.

L'articolo 27, introdotto in Commissione, modifica il Testo unico della finanza, per attuazione alla direttiva (UE) 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (C.d. MIFID II) prevedendo l'esclusione dei soggetti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 sul *crowdfunding* dall'ambito di applicazione. Si prevede che le disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

L'articolo 28, introdotto in Commissione, è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2177.

Per quanto riguarda il Capo V (sanità), l'articolo 29 prevede modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa europea sui medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica. Le modifiche danno ulteriore attuazione alla direttiva 2004/28/CE, sul codice comunitario dei medicinali veterinari.

L'articolo 30 modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La modifica riguarda il profilo dell'ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa, disciplinando la nuova possibile fattispecie.

L'articolo 31 dispone alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223 del 2009 sui prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti dei prodotti idonei alla vendita per via telematica. In Commissione è stata aggiunta la disposizione secondo cui i provvedimenti per impedire l'accesso ai siti promotori di pratiche illegali di vendita telematica di prodotti cosmetici e quelli per far cessare tali attività illegali dovranno essere anche resi pubblici sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* del Ministero della salute.

L'articolo 32 individua il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli sulla vendita telematica di prodotti biocidi. Come per l'articolo sui cosmetici, in Commissione è stata aggiunta la disposizione secondo cui, sia i provvedimenti per impedire l'accesso ai siti promotori di pratiche illegali legate alla vendita telematica di biocidi, sia quelli volti a far cessare tali attività illegali, dovranno essere anche resi pubblici sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Ministero della salute.

L'articolo 33 differisce dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". In Commissione sono stati approvati diversi emendamenti all'articolo in esame.

Riguardo alle disposizioni del Capo VI (protezione dei consumatori), l'articolo 34 individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128, sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L'articolo 35 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*. Durante l'esame in Commissione è stato aggiunto nella rubrica il riferimento al caso ARES (2019) 7142023, da cui deriva la necessità dell'intervento normativo.

L'articolo 36 reca modifiche al decreto legislativo in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

L'articolo 37 modifica alcuni articoli del codice del consumo per l'entrata in vigore del regolamento (UE) sulla cooperazione tra autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizioni sono modificate per inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale.

Il Capo VII, relativo all'energia, si compone del solo articolo 38, che reca disposizioni sulla metodologia di calcolo determinare l'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, per

ottemperare all'impegno del Governo ad archiviare la procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019.

Il Capo VIII, relativo ad altre disposizioni, si apre con l'articolo 39 che incrementa da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), modificando la composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui il Dipartimento può avvalersi.

L'articolo 40, inserito in Commissione, reca modifiche alla legge n. 234 del 2012, volte a rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo decisionale, in merito alla posizione italiana da assumere in sede europea, riprendendo i contenuti del disegno di legge n. 1653.

L'articolo 41, sempre in Commissione, estende anche alla legge europea la facoltà - già prevista per la legge di delegazione europea - di presentare un secondo disegno di legge, riferito al secondo semestre dell'anno, codificando una prassi già esistente finalizzata a ridurre i tempi di approvazione.

L'articolo 42 modifica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 43, introdotto in Commissione, reca disposizioni volte ad assicurare il monitoraggio del Parlamento sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 44 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato per le attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'articolo 45, introdotto in Commissione, autorizza l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ad assumere 28 unità di personale a tempo indeterminato (25 funzionari e 3 impiegati), ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento all'attuazione del PNRR, in materia di digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 46, introdotto in Commissione, è volto al rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e del monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

L'articolo 47 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

L'articolo 48 reca le disposizioni di carattere finanziario.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2169

sull'articolo 2, la senatrice La Mura avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 4, le senatrici La Mura e Nugnes avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alfieri, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Campagna, Cario, Casini, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', Conzatti, D'Alfonso, De Poli, Di Marzio, Donno, Drago, Faggi, Ferro, Floridia, Galliani, Gasparri, Ghedini, Ginetti, Iwobi, Laniece, Lupo, Magorno, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Ortis, Petrenga, Pichetto Fratin, Pinotti, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Saccone, Salvini, Sbröllini, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Vaccaro, Vallardi, Vattuone, Vitali e Vono.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 26 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la Relazione su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 26 ottobre 2021. Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV*, n. 6).

374ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2169

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1, nel testo emendato, relativa ai documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2169, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2169, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dall'1 al 20.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,53).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'emendamento 20.0.101, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 20.0.101, altrimenti esprimo parere contrario.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione dell'emendamento 20.0.101.

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono felice che l'Aula si stia riempiendo e prego tutti i colleghi presenti di prestare attenzione al merito dell'emendamento in esame. Credo infatti che l'Assemblea abbia il dovere di esprimersi a ragion veduta entrando nel merito della questione per risolvere un problema che si trascina da anni e non continuare a rinviarlo a tempo indeterminato. (*Brusio in Aula*). Chiedo anche un po' di silenzio da parte dei colleghi, visto che credo che l'Assemblea debba prestare attenzione a certe tematiche.

PRESIDENTE. Senatrice, capisco che per lei questo emendamento è particolarmente rilevante, come lo è anche per noi. Ritengo pertanto che l'invito della senatrice Giammanco possa essere accolto. Proseguo pure.

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 20.0.101, mira semplicemente a sbloccare le risorse stanziare per l'installazione della videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili. Lo stanziamento è stato inserito nero su bianco nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto sblocca cantieri. L'emendamento ha quindi piena copertura. Mi sembra perciò paradossale che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) non abbia prontamente dato parere favorevole al testo perché da ben due anni la cifra di 160 milioni è stata stanziata a tale scopo ed è ferma in attesa di essere utilizzata.

Tra l'altro, gli altri Ministeri coinvolti dalla possibile attuazione dell'emendamento, prima che la Commissione bilancio lo bloccasse, si erano espressi con il loro nulla osta. Nel frattempo il testo dell'emendamento è stato anche perfezionato, recependo la riformulazione suggerita dal Ministero della giustizia che ha reso il testo rispettoso al 100 per cento della tutela della *privacy* e dello Statuto dei lavoratori e conforme ai principi di necessità e proporzionalità. Nonostante questo, in 14ª Commissione abbiamo atteso per settimane la relazione tecnica sull'emendamento da parte del MEF, che non è però mai arrivata, fino a quando la Commissione bilancio ha attribuito al testo l'articolo 81. Ciò è accaduto nonostante - ripeto - la misura disponga della piena copertura finanziaria stanziata per legge nel 2019, quindi da ben due anni. C'è poi da aggiungere che a supporto della fattibilità dell'emendamento da me presentato c'è anche una relazione tecnica del MEF dello scorso 27 aprile, che ho con me e che invito tutti i colleghi a leggere. Tale relazione stima che i costi degli impianti e il numero delle strutture sono perfettamente in linea con quanto deciso dallo sblocca cantieri nel 2019. Quindi ovviamente tutto è in linea con quello che noi chiediamo nell'emendamento. La relazione tecnica attesta e conferma che le risorse stanziare non solo sono sufficienti, ma eccedenti allo scopo.

C'è inoltre una successiva nota del MEF del 25 agosto scorso, di due mesi fa, che conferma che i fondi ci sono e sono disponibili; tra il 2019 e il 2020 infatti ci sono residui per 40 milioni, che se non si impegnano entro due anni, andranno persi.

Il rischio concreto è quindi quello di non riuscire a utilizzare somme già a bilancio, determinando il formarsi di residui, con la certezza di perdere le risorse stanziare da qui a breve.

Alla luce di tutto ciò, colleghi, sinceramente sorge il dubbio che non ci sia la reale volontà da parte di tutti noi di utilizzare la somma stanziata nel 2019.

Signor Presidente, chiedo pertanto che l'emendamento 20.0.101 sia posto in votazione nonostante il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo perché confido nella sensibilità dei colleghi e nella volontà dell'Assemblea di dare un segnale di attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili della società: bambini piccolissimi, anziani e disabili. Chiedo un segnale di vicinanza da parte dei colleghi nei confronti delle tante famiglie che da anni attendono che il Parlamento batta un colpo, mostrando di essere interessato anche a chi non ha voce e non può votare perché magari è inchiodato nel letto di una casa di riposo. *(Applausi)*.

Le risorse di cui sto parlando furono stanziare nel 2019 dal Governo giallo-verde e da Matteo Salvini, allora ministro dell'interno. Per scrupolo e per non lasciare nulla di intentato sono anche andata a guardare come aveva votato l'Assemblea sull'emendamento al decreto sblocca cantieri del 2019, che ha istituito il fondo necessario a finanziare gli impianti di videosorveglianza nelle strutture che se ne volessero dotare. Si tratta della votazione n. 298, Atto 1248; ebbene, su 250 votanti, ben 241 hanno votato a favore di quell'emendamento. *(Applausi)*. C'è stato un voto pressoché unanime a favore dell'istituzione di risorse destinate all'installazione dei sistemi di cui sto parlando. Quel testo diceva anche che con un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse stanziare, si sarebbe dovuto provvedere a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Ma da allora assolutamente nulla; tutto è rimasto fermo da due anni a questa parte.

Signor Presidente, chiedo quindi a tutti i colleghi di dimostrare che quel voto non era solo un voto formale dal sapore propagandistico, espresso in prossimità delle elezioni europee, ma un reale intendimento.

D'altra parte, come è possibile restare ancora indifferenti rispetto a tante storie drammatiche, come quella accaduta ad Agrigento, dove i disabili psichici venivano tenuti in stanze sporche, tra i loro escrementi, isolati dal resto del mondo, senza alcuna possibilità di contattare i familiari e costretti al digiuno? Uno di loro sarebbe stato persino legato al letto con una catena, per evitare che potesse allontanarsi. Di storie così - storie di vessazioni, umiliazioni e mortificazioni continue - ne potrei elencare tante. A Roma, in una casa di riposo, gli anziani venivano lasciati senza bere, altrimenti avrebbero fatto troppa pipì; venivano bloccati, sedati, trascinati per i capelli, schiaffeggiati, insultati, minacciati, sgridati continuamente: un inferno per tanti vecchietti fragili e indifesi, le cui immagini sono davvero difficili da guardare perché strazianti. E poi tanti asili. I bambini, in un asilo di Perugia, venivano percossi, maltrattati, costretti a punirsi tra di loro; eventi che lasceranno su questi piccoli ricordi indelebili.

Vi chiedo, quindi, di approvare col vostro voto favorevole questo emendamento, perché di storie così ce ne sono veramente tante, un elenco interminabile. Vi chiedo di dimostrare che oggi, come nel 2019, in quest'Aula ci si esprime con la volontà autentica di dare delle risposte ai cittadini che non hanno voce e che credono ancora che la politica sia missione per il bene collettivo. *(Applausi)*.

Le cronache di maltrattamenti e vessazioni nei confronti di bambini piccolissimi, anziani e disabili indifesi sono purtroppo quotidiane e stare a guardare senza fare nulla, colleghi, significa rimanere indifferenti al dolore degli altri; significa essere complici di coloro che infliggono quelle sofferenze.

Signor Presidente, colleghi senatori, vi chiedo di votare lasciando da parte condizionamenti di ogni sorta, per dare seguito a ciò che già nel 2019 quest'Assemblea aveva compattamente votato. *(Applausi)*.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi preme chiarire che le finalità e anche la passione che ha espresso la senatrice

Giammanco sono condivise dal Governo. Noi le condividiamo e abbiamo fatto un lavoro in Commissione, credo molto utile, per unire tutti i Gruppi parlamentari sulla videosorveglianza. Vorrei innanzitutto ringraziare la senatrice Cantù, che ha contribuito con un ordine al giorno. Abbiamo unito tutti i Gruppi parlamentari su una scelta che è coerente non solo con gli atti dei Governi precedenti, ma anche rispetto a quello che dobbiamo fare.

Sappiamo benissimo che sul tema della videosorveglianza vi sono stati passaggi di interlocuzione con il Garante sui temi dei diritti alla *privacy* dei lavoratori. Si è fatto un lavoro molto saggio e unitario (lo ripeto, perché abbiamo lavorato per quasi un mese e mezzo) e siamo arrivati a una condivisione con tutti i Gruppi parlamentari.

Il tema, però, è che stiamo discutendo della legge europea e non della legge di bilancio. A me piacerebbe, ma stiamo parlando di una disposizione che, per avere forza, anche utilizzando risorse che sono state allocate, deve prevedere installazione, manutenzione, crediti d'imposta. In altri termini, per dare senso e forza alla scelta che compiamo, su cui - ripeto - siamo favorevoli, occorre fornire delle strumentazioni, altrimenti, in assenza di fondi per la strumentazione tecnica che occorre per la videosorveglianza, la norma rimane lettera morta.

La riflessione sull'articolo 81 della Costituzione in relazione a questo emendamento ci ha portato a un ragionamento comune: dato che la norma scritta dalla senatrice Giammanco, dalla senatrice Cantù e da senatori appartenenti ad altri Gruppi parlamentari ha una sua unità, portiamola nella sessione dedicata, che è quella della legge di bilancio, in quanto la legge europea non predispone fondi per sostenere questo impatto.

L'invito al ritiro, quindi, è rivolto anche per facilitare la sessione di bilancio. Infatti, se oggi andassimo a un voto e questo emendamento decadesse, non solo avremmo un problema nel passaggio alla Camera dei deputati, ma rischieremmo anche di compromettere un obiettivo che, invece, è a portata di mano tra due settimane nella legge di bilancio.

Tralascio di parlare dei fondi del PNRR sul digitale, che potrebbero essere utilizzati per i crediti di imposta.

Lo dico veramente perché avevamo raggiunto un accordo in Commissione trasformando gli emendamenti in ordini del giorno, e lo dico anche per una questione di giustizia rispetto alla proposta della senatrice Cantù, che ha dovuto ritirare un emendamento per fare un ordine del giorno e concordare tutta la linea. Sarebbe quindi ingiusto esprimere adesso un parere favorevole, mentre abbiamo chiesto a un'altra senatrice di ritirare il suo emendamento.

Lo ripeto ufficialmente: ci facciamo anche garanti rispetto al MEF e siamo a disposizione per portare a termine un obiettivo di giustizia, di protezione delle fasce più fragili (dai bambini ai disabili e a tutto quello che abbiamo visto), per dare sicurezza alle nostre famiglie. Facciamolo però nella sessione ordinaria, perché purtroppo la legge europea, viste le restrizioni poste dall'articolo 81 della Costituzione, non prevede l'allocazione dei fondi. Rischieremmo di esprimere un voto che ci preclude invece un lavoro che porteremo a termine tra una settimana. È tutto qui; non c'è una valutazione di merito contro, ma solo una valutazione tecnica per arrivare a un obiettivo che tutti quanti in 14^a Commissione - e ringrazio il Presidente - abbiamo condiviso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sulla preclusione, l'argomento meriterebbe un approfondimento.

FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, intervengo per dire che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo emendamento. I sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie che accolgono anziani e bambini e negli asili nido sono una necessità che non può essere ulteriormente prorogata. Stupisce che un argomento come questo non sia stato immediatamente accolto. Le diverse obiezioni sono oggettivamente fragili ed è fragilissimo l'argomento di chi ha cominciato in altre sedi a parlare di *privacy*. Abbiamo un Governo che ha stabilito che la *privacy* per i cittadini italiani non esiste più e il "Grande fratello" è ormai tra noi in ambito fiscale, sanitario e amministrativo. Abbiamo instaurato un sistema di controllo di ogni singolo cittadino, ma lì dove la videosorveglianza servirebbe non si mette; è una cosa che oggettivamente non capiamo. (*Applausi*).

C'è un'altra questione. Il sottosegretario Amendola ci fa presente che questa non è la legge di bilancio; ha ragione, ma ci dovrebbe spiegare allora perché all'articolo 1 vengono stanziati fondi per assumere altre tre persone all'UNAR, la struttura antidiscriminazione, visto che questa non è la legge di bilancio e nulla ha a che fare con la legge europea. Sappiamo che l'UNAR è una struttura con grande discrezionalità ed è finita qualche volta in qualche scandalo, perché ha finanziato orge in strutture *gay*; figuriamoci, non è per questo che ci scandalizziamo, perché è tra le cose più utili che abbia fatto quella struttura. (*Applausi*). Ci scandalizziamo invece perché si tratta della struttura che aveva formalmente scritto una lettera al presidente di un partito, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, dicendole che doveva cambiare i messaggi che dava in tema di immigrazione. Per quella struttura non c'è stato alcun problema ad utilizzare la legge europea per assumere ulteriori tre persone, nonostante questa non sia la legge di bilancio; invece la videosorveglianza in strutture dove la videosorveglianza servirebbe non si può fare perché questa non è la legge di bilancio. Questo è un ulteriore motivo per confermare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo emendamento. (*Applausi*).

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, in merito all'emendamento proposto dalla collega Giammanco, vorrei aggiungere qualche elemento e spiegare perché il MoVimento 5 Stelle voterà contro tale emendamento. Al di là della bontà del fine, che non è in discussione, noi abbiamo fatto un percorso preciso all'interno della 14ª Commissione, trovando anche un'intesa su un testo concordato, che non è quello che la collega ha presentato ora in Aula. Al netto di questo, l'accordo raggiunto in Commissione ha dato luce agli ordini del giorno che verranno accolti dal Governo.

Quindi all'interno di questi è stato inserito il frutto di un grande lavoro e di intese raggiunte.

Ribadisco la volontà anche del MoVimento 5 Stelle di raggiungere l'obiettivo, ma aggiungendo delle tematiche puntuali. Mi riferisco, in particolare, alla formazione obbligatoria che devono avere gli operatori all'interno di queste strutture. Non si tratta del problema di perdere risorse, che anzi non perderemo, perché c'è l'impegno del Governo e mi sembra che il sottosegretario Amendola sia stato abbastanza chiaro in tal senso. Saremo chiamati tutti insieme a raggiungere l'obiettivo, trovando le risorse necessarie in legge di bilancio e fugando così ogni dubbio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle c'è e non è contrario, però non è questo il modo di operare. Ripeto che si sta cercando di forzare un accordo raggiunto in Commissione e, per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle voterà contro. (*Applausi*).

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto dell'intervento del Governo.

Vorrei precisare che siamo consapevoli che l'ordine del giorno che passerà è più costoso rispetto all'emendamento presentato, tanto che la scadenza è stata rinviata al dicembre 2022. Vorrei però anche ricordare che l'emendamento della collega Giammanco è stato dichiarato ammissibile e si sposa con la normativa dell'Unione europea. Inoltre, occorreranno poi i decreti attuativi per la realizzazione di quanto si dovrà fare e l'iniziativa ritornerà pertanto in mano al Governo. Va inoltre aggiunto che, rispetto all'ordine del giorno, l'emendamento contiene ciò che è essenziale e nulla di più, quindi i fondi in realtà ci sono.

Fermo restando che sarà la collega Giammanco a decidere se ritirare o meno l'emendamento, noi a questo punto chiediamo un impegno formale del Governo affinché il tema venga ripreso, trattato, sostenuto e risolto all'interno della legge di bilancio, così come merita ogni questione di civiltà. (*Applausi*).

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che qualora l'emendamento venga mantenuto dalla senatrice Giammanco, la Lega voterà a favore. Infatti, mai nessuno come il nostro movimento si è battuto, fin dall'inizio, per fare il più possibile pressione su questo argomento. (*Applausi*).

Ha effettivamente ragione la senatrice Giammanco nel dire che le risorse sono stanziare già da due anni e che non si è ancora riusciti a inserire la videosorveglianza in asili, case di riposo e altro. (*Applausi*).

È evidente che questo resta un nostro obiettivo, tuttavia la Ragioneria ha evidenziato (e apprezzo le parole spese in proposito dal Sottosegretario) che per far partire finalmente l'installazione di queste telecamere occorre considerare che mancano ancora le risorse per la manutenzione. Inoltre, se non se ne rende obbligatoria l'installazione (e mi pare di capire che non tutti in Parlamento erano d'accordo per l'obbligatorietà), occorre incentivare asili e case di riposo a provvedere. La senatrice Cantù ha proposto l'introduzione di una sorta di credito d'imposta e, anche in questo caso, servono risorse ulteriori a quelle stanziare.

Poi c'è tutta una serie di discorsi legati anche alla formazione del personale, perché con l'inserimento della videosorveglianza occorre la formazione personale, quindi è chiaro che ci vogliono risorse maggiori rispetto a quelle stanziare. Per tale motivo l'accordo stabilito da tutti era di impegnarsi per fare in modo che queste maggiori risorse venissero stanziare nel bilancio con il fondo, che è già a disposizione per i parlamentari, perché questo ci è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio.

La logica sarebbe quella di inserire nella norma di bilancio le risorse che mancano. Siamo tutti d'accordo e dopo finalmente si parte. Se l'emendamento va avanti, con la contrarietà della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è molto probabile, se non quasi certo, che quando ci sarà il passaggio alla Camera verrà stralciato e il risultato sarà che non avremo ottenuto nulla.

È meglio, quindi, un impegno adesso sulla legge di bilancio o un emendamento che passa, ma che nei fatti non produce nessun effetto? Questo è il ragionamento che chiediamo la senatrice faccia. Se, però, la senatrice lo mantiene, noi per coerenza voteremo a favore di tale emendamento. (*Applausi*).

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, il tema che stiamo trattando è delicatissimo. Trova generale condivisione tra tutti noi e, tra le altre cose, proprio il mio Gruppo e io personalmente condividiamo molto il contenuto dell'emendamento. Tuttavia, non possiamo non prendere atto di due aspetti emersi oggi.

L'intervento del senatore Romeo ha chiarito in maniera ineccepibile i contorni della vicenda e corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua. Di contro abbiamo un impegno assunto dal Governo in maniera formale. In questo momento probabilmente dovremmo fare tutti uno sforzo per mantenere l'unità e il sostegno all'azione di Governo. Probabilmente lo sforzo che dovremo fare nella legge di bilancio sarà trovare queste risorse in più, ma credo che, di fronte a un impegno assunto in maniera assolutamente chiara poco fa in quest'Assemblea, la cosa migliore sia quella di soprassedere. In fondo stiamo dicendo che perdiamo circa un mese e mezzo di tempo per avere una norma che produca effetti e non una che, invece, cada nel nulla, come ha esposto bene il senatore Romeo in precedenza.

L'invito è a fare uno sforzo in questo momento. Probabilmente si tratta anche di uno sforzo di coerenza perché, se vogliamo ottenere il risultato, dobbiamo seguire questo percorso. È stato sicuramente difficile, però finalmente si è trattato il tema guardandoci negli occhi e in faccia e decidendo tutti insieme che il tema è assolutamente importante e sensibile. Tutti ci stiamo impegnando e ripeto che in questo momento dovremmo fare un piccolo sforzo soprassedendo per oggi e cercando di andare alla prossima scadenza tutti insieme. Ove non ci fosse effettivamente il mantenimento dell'impegno assunto oggi, potremo presentare tutti insieme un emendamento e in quella circostanza tutti insieme sostenerlo e farlo passare.

Alla collega Giammanco - lo dico in maniera molto chiara - avevo assicurato il mio appoggio in precedenza, ma dopo ciò che ho sentito stamattina, che ha chiarito i contorni di questa vicenda, è difficilissimo oggettivamente andare avanti perché corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua per il futuro per gli argomenti esaustivamente esposti dal senatore Romeo.

Il Gruppo Italia Viva-P.S.I voterà contro questo emendamento per le ragioni esposte, pur condividendone - lo ribadisco anche una volta - il contenuto. Considerata la situazione, ci è davvero impossibile votare a favore.

MALPEZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, comprendo le parole della senatrice Giammanco, perché questo percorso è iniziato nella scorsa legislatura e perché alla Camera è stato fatto un lavoro di condivisione sul tema, provando ad accogliere le diverse posizioni per arrivare a una soluzione che potesse contemplare le esigenze e le istanze di tutti. Questo tipo di percorso è ricominciato al Senato in questa legislatura, con un disegno di legge che è presente ancora oggi in 1ª Commissione; la stessa senatrice Giammanco aveva contribuito, attraverso la sua capacità di mediare, a raccogliere tutte le esigenze delle diverse forze e delle diverse sensibilità, ad esempio sull'importante tema della formazione e della prevenzione. Poi, una volta presentato l'emendamento al disegno di legge di bilancio, all'interno dell'ordine del giorno di cui parlava prima il senatore Lorefice, avrebbero potuto esserci tutte queste misure, un po' diverse dall'emendamento secco che presenta lei oggi.

Per questo dico che c'era un lavoro di condivisione, che teneva conto anche della posizione della senatrice Cantù e del lavoro fatto dalle altre Commissioni. Posso dire che il lavoro che ha portato poi agli ordini del giorno è un lavoro di cui sentirci fieri un po' tutti, perché il Senato aveva lavorato bene. Aggiungo però una cosa dopo le parole del Governo, rappresentato dal sottosegretario Amendola: di fronte a un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, le forze della maggioranza dovrebbero fare fatica a votare contro il parere che il Governo esprime, perché significa dire una cosa diversa da quella che il Governo mette in evidenza. Oltretutto non è una questione di merito, ma è una questione comunque importante, che dovrebbe essere tenuta in considerazione. Quindi vorrei che si raccontasse la storia per quella che è e soprattutto mi dispiacerebbe che venisse dimenticata un'azione di lavoro collettivo che invece aveva portato a dei risultati indubbiamente positivi. *(Applausi)*.

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei chiarire a tutti i miei colleghi in quest'Aula che io non ne voglio fare assolutamente una prova di forza. Chi mi conosce sa come mi muovo. È da anni che però si chiede una mediazione e un punto di incontro. Ha detto bene la senatrice Malpezzi: è dalla scorsa legislatura che ci lavoriamo e non è mai successo nulla, questo punto di incontro non si è mai trovato, nonostante io abbia voluto sempre trovarlo. Quindi chiedo che l'emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.101, presentato dalla senatrice Giammanco e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.100 e 22.101.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.101, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. L'ordine del giorno G24.100 è stato già approvato in Commissione.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è favorevole ad accoglierlo, purché sia riformulato inserendo nell'impegno la dicitura: «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. La Commissione - nella persona del relatore o del Presidente - è d'accordo su questa riformulazione?

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Personalmente avrei preferito non apportare questa modifica, ma mi rimetto alla volontà del senatore Nannicini.

NANNICINI (PD). Accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni discordanti da parte della Commissione - perché questo modo di procedere non è proprio usuale - essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.100.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Sull'emendamento 29.100 mi rimetto all'Assemblea, considerando che in Commissione erano già stati approvati due emendamenti simili all'articolo 31 e 32.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 30.0.100/1 è decaduto.

L'emendamento 30.0.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere gli ordini del giorno, previa riformulazione, aggiungendo ad entrambi le parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

PRESIDENTE. Senatore Stefano, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G33.100 (testo 2) e G33.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Aspetti senatrice, ci tengo a che lei intervenga in assoluta tranquillità. Facciamo uscire chi deve occuparsi di altro e prego i colleghi che rimangono in Aula di prestare attenzione alla senatrice Laura Garavini, alla quale do la parola.

GARAVINI (IV-PSI). Gentilissimo, Presidente!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, velocizzare le gare pubbliche, sburocratizzarle e tutelarne al tempo stesso la regolarità fiscale, rendere più facili le attività di consulenza per professionisti e associazioni, ma anche favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei tirocini effettuati e conseguiti al di fuori del territorio nazionale: sono alcune delle azioni con le quali, a livello parlamentare, abbiamo contribuito a migliorare il testo della legge europea al nostro esame. Una legge importante, che riguarda la quotidianità dei cittadini; una legge che va di pari passo con le due relazioni (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021. Dunque, strumenti importanti che segnano e caratterizzano il ruolo del Parlamento rispetto all'operato del Governo nei confronti dell'Unione europea.

Si tratta di provvedimenti con i quali deliberiamo su settori molto diversificati: dalla libera circolazione alla giustizia, dalla fiscalità alla protezione dei consumatori, dalla sanità all'energia. Con la legge europea 2019-2020 oggi al nostro esame andiamo anche a eliminare 12 delle 82 procedure di infrazione attualmente a carico dell'Italia. Infatti, con il lavoro messo in atto dal Governo e dal sottosegretario Amendola - che ringraziamo - dall'inizio di quest'anno l'Italia si colloca tra i Paesi che stanno riducendo al meglio e con maggiore celerità le infrazioni in atto: tutti *dossier* che, se non risolti e non istruiti, determinerebbero un ingente aggravio economico al nostro Paese. Basti pensare che l'Italia ha già pagato 751,6 milioni di euro a causa di infrazioni, a seguito di sei condanne comminate negli ultimi dieci anni dalla Corte di giustizia per violazione del diritto dell'Unione europea. Sono cifre che ci richiamano alla responsabilità di dover approvare in fretta questa legge europea.

Salutiamo con favore il fatto che siano state accolte diverse sollecitazioni da noi avanzate su una serie di questioni: ad esempio, con l'inserimento del principio di non discriminazione tra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, abbiamo voluto che fossero ammessi a partecipare alle gare anche nuovi soggetti professionali attualmente esclusi, come fondazioni, Onlus e altre realtà, che possono dare un ottimo contributo alla ripresa. Ancora, con un emendamento condiviso anche da altre forze politiche, abbiamo voluto sanare un *vulnus* che si era creato nei confronti delle imprese che partecipano alle gare d'appalto, per le quali era stata introdotta una causa di esclusione fortemente penalizzante nel caso in cui vi fosse un atto di accertamento non ancora definitivo.

Alzare la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate a 35.000 euro - come abbiamo previsto - sarà un aiuto concreto per tante piccole e medie aziende, in una fase storica nella quale si avverte l'impellente esigenza di ricominciare a crescere.

Su nostra sollecitazione, grazie all'intervento del sottosegretario Scalfarotto, che già durante il suo mandato agli esteri si era occupato della questione, trova inoltre risposta una questione annosa, sulla quale come Italia Viva insistevamo da tempo. Mi riferisco al problema delle targhe dei mezzi circolanti in Italia ma immatricolati all'estero, a San Marino.

Nell'emendamento del relatore, senatore Stefano, che ringrazio per aver recepito la nostra proposta, si ammette infatti la libera circolazione dei mezzi in questione senza la necessità di doversi dotare di una specifica nota del PRA, nei casi in cui il proprietario del veicolo iscritto all'AIRE sia presente a bordo. La stessa cosa vale pure per i conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che si trovino alla guida di veicoli immatricolati a San Marino di proprietà di aziende lì registrate, delle quali siano dipendenti o collaboratori. Anche per loro sarà sufficiente avere una semplice documentazione attestante il rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una bella notizia per le migliaia di piccoli e medi imprenditori operanti nelle zone di frontiera, che finalmente non dovranno più temere multe salatissime o addirittura la confisca dei propri mezzi aziendali solo perché immatricolati oltrefrontiera ed in circolazione sul suolo italiano. Una decisione di buon senso che auspichiamo si possa presto estendere anche agli autoveicoli immatricolati da concittadini AIRE in altri Paesi di frontiera, come ad esempio la Svizzera.

Salutiamo con favore anche l'accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno relativo all'istituzione di ulteriori sedi, oltre che a Venezia, dell'Osservatorio Euro-Mediterraneo-Mar Nero, un organismo che ha l'obiettivo di sostenere azioni di sviluppo economico-sostenibili in tutta una serie di Paesi del Nord Africa e mira a promuovere la loro partecipazione a politiche ambientali. Ecco che ci auguriamo di poterne vedere l'istituzione in sede di legge di bilancio.

In sintesi, signor Presidente, con il voto di oggi andiamo a toccare un'ampia gamma di questioni, ad esempio in materia di mobilità e diritti. La legge europea prevede infatti che gli stranieri che si trovano in Italia da almeno sei mesi, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, abbiano diritto a percepire gli assegni e le prestazioni familiari. Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di assumere personale per fare in modo che l'Italia e le amministrazioni locali possano partecipare più attivamente ai processi normativi europei e all'attuazione dei progetti comunitari sul territorio. In particolare, vengono incrementate le unità di personale del Comitato interministeriale per gli affari europei, professionisti attraverso i quali il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio potrà elaborare la posizione italiana su singoli argomenti specifici durante la formazione degli atti normativi dell'Unione europea, legati ai più svariati argomenti.

Insomma, mobilità, diritti, semplificazioni: sono alcuni dei vantaggi che ci derivano dall'approvazione della legge europea, una legge importante attraverso la quale riduciamo gli oneri a carico del nostro Paese e con la quale, eliminando una serie di zavorre che ancora permangono, riusciamo a stimolare crescita e sviluppo. Dunque un provvedimento che non è soltanto di carattere teorico e tecnico, ma che si occupa di temi concreti con cui dobbiamo confrontarci nell'immediato, il tutto senza colpevolizzare l'Europa, che non ha fatto altro che richiamare al rispetto delle regole che ci si è dati tutti insieme. È semmai una questione di credibilità, di responsabilità condivisa e al contempo si tratta anche di evitare sanzioni molto onerose.

Ecco perché, Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva alla legge europea e alle due relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. (*Applausi*).

FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, anche quest'anno il Parlamento compie il suo atto formale per adeguare il proprio ordinamento all'ordinamento dell'Unione europea. La potremmo chiamare la legge *ubi maior, minor cessat*. Lo dice l'Europa e il Parlamento italiano ha solamente il compito di obbedire.

Tuttavia, noi non la pensiamo così e viene subito in mente tutto il dibattito sulla presunta superiorità dell'ordinamento europeo su quello interno. Adesso è sotto i riflettori la Polonia, perché la sua Corte costituzionale ha avuto l'ardire di dire che la Costituzione polacca viene prima dell'ordinamento europeo. Eppure non c'è stato scandalo quando identiche affermazioni le ha fatte la Corte costituzionale tedesca, le ha fatte la Francia, le ha fatte la Danimarca e le hanno fatte altri Paesi; non c'è stato scandalo in Europa, non c'è stato scandalo in Italia e non c'è stato scandalo sui nostri *media*. C'è invece scandalo, perché la stessa cosa la dice la Polonia. A noi sembra scontato che la Costituzione italiana venga prima dell'ordinamento europeo, come abbiamo sempre detto. C'è una proposta di legge di riforma costituzionale di Fratelli d'Italia, a prima firma proprio di Giorgia Meloni, per ribadire questo concetto. Pensiamo questo perché proviamo a mettere in linea determinati concetti: l'articolo 1 della nostra Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo, che vota i propri rappresentanti nel Parlamento italiano, che ha il potere legislativo e in questo modo la cosa si regge. Se invece diciamo che la supremazia è dell'ordinamento europeo, poiché tutti sappiamo che la funzione legislativa nell'Unione europea è prevalentemente in capo al Consiglio europeo, e quindi ai Governi, stiamo di fatto trasferendo il potere legislativo dal popolo e dal Parlamento ai Governi e tale questione non dovrebbe essere scontata, ma noi la diamo per scontata.

Inoltre, l'articolo 11 della nostra Costituzione stabilisce che l'Italia può porre delle limitazioni alla propria sovranità, ma lo può fare in condizioni di parità con gli altri Stati. Quali condizioni di parità ci sono se la Germania dichiara la prevalenza della propria Costituzione sulle norme europee e noi non lo facciamo? Significa di fatto subordinare l'ordinamento italiano a quello tedesco e non si può fare.

Pertanto pensiamo che vada posto con forza dal Governo italiano il concetto della supremazia degli Stati nazionali sull'ordinamento europeo, così come da sempre fa con grande trasparenza il Gruppo dei conservatori e riformisti europei (ECR) nel Parlamento europeo del quale è presidente Giorgia Meloni. Lo diciamo con trasparenza e con la stessa trasparenza chiediamo che almeno le regole siano uguali per tutti. Pertanto, posto che per noi ci deve essere la supremazia dell'ordinamento interno, se altri sostengono invece la supremazia dell'ordinamento europeo, almeno dovrebbero avere comportamenti conseguenti.

Secondo la norma europea non può essere introdotto un *green pass* che faccia discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, eppure il nostro Governo filo-europeo introduce un *green pass* che fa chiara e voluta discriminazione tra vaccinati e non vaccinati. Mi chiedo pertanto come funziona questa supremazia dell'ordinamento europeo: procede un po' a fantasia, a seconda se va più o meno bene o di chi governa? Per di più si introduce un vincolo come il *green pass*, privo di ogni base scientifica. Siamo contenti che in questi giorni sui *media* stia emergendo l'enorme anomalia di cui Fratelli d'Italia ha parlato fin dal primo giorno in ogni sede, compresa questa, osservando che il *green pass* dura dodici mesi e chiedendo quanto dura la copertura vaccinale. Il *green pass* dura dodici mesi, ma il Governo non è in grado di dirci quanto dura la copertura vaccinale. Questo non ha una base scientifica, ma è qualcosa da apprendisti stregoni.

Lo stesso vale per la *privacy*: in ambito europeo è vietato scavalcare la *privacy* dei cittadini europei. Nel vostro decreto-legge "capienze" è inserita una norma meravigliosa per cui tutte le banche dati della pubblica amministrazione possono comunicare tra loro e agire di conseguenza. Ricordate la polemica che avevamo fatto, per esempio, proprio sul *green pass*, sul *cashback* o sulla lotteria degli scontrini? Ci chiedevamo se per caso non ci stavate prendendo in giro e un domani avreste varato una norma per cui le banche dati pubbliche avrebbero comunicato tra di loro e agito di conseguenza. Guarda caso tale previsione è presente nel decreto-legge "capienze", quindi l'Agenzia delle entrate potrà avvalersi di tutte le banche dati pubbliche, compresa quella del *cashback*; l'Unione europea in teoria afferma che questo non si può fare, eppure voi lo fate.

In Unione europea funziona così: si invoca lo stato di diritto contro il non gradito Governo polacco perché violerebbe l'indipendenza della magistratura polacca, ma poi lo scandalo Palamara, che ha visto una magistratura non sottoposta al Governo, ma direttamente alle correnti del Partito Democratico, va bene. (*Applausi*). Non c'è motivo di violazione dello stato di diritto.

Sarebbe altresì bello parlare della stampa libera, visto che abbiamo un sistema nel quale la televisione pubblica e interi gruppi privati, dalla mattina alla sera, dedicano il loro tempo solamente ad attaccare l'unica opposizione all'attuale Governo, così come funziona nella Turchia, amica del Governo.

L'Europa ci chiede poi di controllare i confini esterni dell'Unione europea; cosa che tutti fanno e che l'Italia invece non fa. Da inizio anno sono sbarcati illegalmente in Italia più di 50.000 clandestini. Nel 2019, nello stesso periodo, con Salvini al Ministero dell'interno, invece dell'attuale ministro Lamorgese, ammontavano a 8.400; sei volte di meno. A tale proposito poniamo un problema al resto d'Europa, che infatti chiede all'Italia di rispettare il Patto per la migrazione, controllando i propri confini. Dodici Stati europei hanno firmato una lettera chiedendo alla Commissione di poter utilizzare fondi europei per costruire barriere per fermare l'immigrazione illegale di massa. Noi di Fratelli d'Italia pensiamo che il Governo italiano debba firmare quella lettera, perché così potremmo avere risorse europee per bloccare, per esempio, la partenza dei barconi dal Nord Africa, invece di chiedere soldi all'Unione europea per accogliere sempre più immigrati illegali.

Nella propaganda di regime viene detto che gli Stati sovranisti hanno firmato la lettera. Questi Stati sovranisti sono in prevalenza del Partito Popolare Europeo, il partito della Merkel, il partito di Casini e di gente che non mi sembra prevalentemente sovranista. Ci sono però anche i governi di sinistra della Danimarca o della Bulgaria e anche la Repubblica Ceca e l'Estonia che fanno parte dello stesso gruppo europeo di Macron e di Italia Viva di Renzi. Quando Renzi prende e parla dei cattivoni di Visegrád, non sa o fa finta di non sapere che tra di essi c'è anche la Repubblica Ceca, il cui partito di governo è dello stesso Gruppo parlamentare di Italia Viva.

La risoluzione di maggioranza dunque, non può essere allora la nostra. Pensiamo invece che l'Europa debba rivendicare la propria identità, far valere a livello internazionale la propria forza commerciale per imporre dazi di civiltà e costringere Cina e India, per prime, a rispettare l'ambiente e i diritti umani e che compito dell'Europa, prima di ogni altra cosa, sia quello di

difendere la propria civiltà fatta di ragione, democrazia e libertà. Tale sarebbe la nostra Europa, ma non è questa la direzione che sta prendendo. (*Applausi*).

NANNICINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNICINI (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, nell'anticipare il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea vorrei ringraziare i relatori, il presidente Stefano e il collega Candiani, per il lavoro di sintesi importante che hanno fatto nel percorso del provvedimento al Senato. Vorrei anche ringraziare tutti i Gruppi della Commissione che nel rapporto con il Governo - nel quale non sono mancati dei momenti dialettici, come è sano che sia in un sistema istituzionale maturo - hanno certamente saputo trovare un momento di condivisione e di sintesi finale.

Il provvedimento che stiamo per approvare è ampio, essendo costituito da 48 articoli e vari ordini del giorno. Il primo punto che voglio sottolineare, come già rilevato ieri dalla collega Bonino in discussione generale, è che ovviamente si tratta di una legge europea importante perché agevola la chiusura di diverse procedure di infrazione. A settembre 2021 vi erano ancora 97 procedure di infrazione aperte, delle quali 62 per violazioni del diritto dell'Unione europea e 35 per il mancato recepimento delle direttive.

Si tratta non solo di un tema di credibilità e di rapporto tra ordinamento italiano ed europeo, ma anche di un tema finanziario. Il nostro Paese, a seguito di condanne della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha già pagato 751 milioni di euro per infrazioni; 751 milioni dei contribuenti italiani in un momento in cui siamo giustamente preoccupati di come spendere bene e velocemente risorse importanti, che vengono dalla mutualizzazione del debito e da strumenti comuni dell'Europa. Sarebbe un peccato se le istituzioni spreccassero soldi e risorse pubbliche in questo modo.

Gli interventi che abbiamo discusso nella legge europea sono molto eterogenei, dalla circolazione delle autovetture ai cosmetici, agli appalti, alla finanza, alle agenzie immobiliari, alla videosorveglianza: non ci siamo fatti mancare niente. È una lunga lista di impatti micro regolatori. Si tratta di interventi necessari, che però - diciamocelo, colleghe e colleghi - rischiano di dare un'immagine delle misure e del diritto dell'Unione europea come di una sommatoria di micro interventi regolatori.

Nella mia dichiarazione di voto voglio pertanto soffermarmi solo su tre articoli, che sfuggono alla logica di sommatoria di micro regolamentazione e provano a introdurre innovazioni procedurali per rafforzare il ruolo del Parlamento nella discussione delle scelte politiche che si prendono in Europa.

Il primo è l'articolo 40, che modifica la legge n. 234 del 2012, per rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo che porta a costruire la posizione italiana in sede europea. Nel rispetto della flessibilità negoziale dovuta all'Esecutivo in sede europea, è importante che il Parlamento si esprima e discuta, anche con atti di indirizzo preventivi, prima che ci siano appuntamenti importanti in cui l'Italia assume posizioni sulle scelte europee attraverso il Governo. L'articolo 40 quindi rafforza il ruolo del Parlamento nelle scelte politiche europee, attraverso l'azione del Governo.

L'articolo 41 prevede - come già previsto per la legge di delegazione europea - che anche per la legge europea ci sia la possibilità di un secondo disegno di legge semestrale. Ciò ha due vantaggi: il primo consiste nell'accorciare i tempi per rispondere a procedure di infrazione e quindi evitarle, avendo in esame due provvedimenti nel corso di un anno; il secondo vantaggio è avere una discussione più precisa e puntuale sulle scelte di merito, perché con due provvedimenti usciamo in modo migliore dalla logica del disegno di legge *omnibus*, in cui dobbiamo inseguire micro interventi con mille emendamenti.

Il terzo articolo su cui mi soffermo è il 43, in cui si prevede e si rafforza il ruolo del Parlamento e delle Commissioni competenti nel controllo e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo le relazioni semestrali del Governo, si sollecitano le Commissioni competenti a valutare, anche mediante audizioni dei soggetti attuatori e dei responsabili dei progetti o sopralluoghi nei territori, l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È importante che anche il Parlamento abbia una forte attività di controllo e ispettiva su scelte così strategiche per il futuro del nostro Paese.

Si tratta di tre articoli che rafforzano il ruolo del Parlamento nelle discussioni sulle scelte europee. Tuttavia, il ruolo del Parlamento - care colleghe e cari colleghi - non sta solo nelle innovazioni procedurali: sta anche nella nostra capacità di utilizzare le innovazioni con forte volontà politica e forte consapevolezza del nostro ruolo.

Oggi abbiamo approvato vari ordini del giorno, uno anche all'articolo 24, il G24.100. Abbiamo accettato la riformulazione proposta dal Governo (invece che «si impegna a», «si impegna a valutare la possibilità di») per non aprire una discussione sulle formule, ma la sostanza non cambia.

C'è stato un ordine del giorno approvato all'unanimità in Commissione che dà un impegno preciso al Governo e adesso c'è un ordine del giorno che dà un impegno chiaro al Governo in Aula: nella riforma e nella digitalizzazione del diritto societario si può fare qualsiasi cosa, ma non concedere un monopolio di fatto all'ordine notarile. Si può scrivere quell'ordine del giorno come si vuole, ma - ve lo dico però da parlamentare - c'è un impegno preciso del Parlamento: nella legge di concorrenza si passerà dagli ordini del giorno alle norme e in queste ultime il Parlamento valuterà se si risponde agli impegni che il Parlamento stesso consegna al Governo, quale che ne sia la formula, o alle richieste di qualche *lobby*. Anche questo vuol dire valorizzare il ruolo del Parlamento.

Come avevo già anticipato, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea. (*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, penso che l'approvazione della legge europea così come di quella di delegazione europea sia certamente un atto assolutamente fondamentale, perché sono esattamente i due strumenti predisposti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Credo che la legge europea - purtroppo, devo dire - sia stata nel nostro Paese anche lo strumento principale per rispondere alle procedure di infrazione, chiudere le infrazioni aperte e magari risolvere il contenzioso nella fase di preapertura della procedura di infrazione.

Negli ultimi tempi abbiamo lavorato abbastanza bene e si è intervenuti sulla chiusura di molte procedure; ne rimangono però ancora molte e - mi dispiace dirlo - la maggior parte di esse sono in tema ambientale e riguardano la questione dei rifiuti e la depurazione delle acque. Alcune di tali procedure aperte originano da leggi e normative regionali e riguardano molto anche le questioni che hanno a che fare con le violazioni delle cosiddette direttive uccelli e *habitat*, quindi questioni che attengono alla tutela della biodiversità. Le procedure d'infrazione sono costi per la collettività e credo che di quelle imputabili alle Regioni se ne dovrebbero far carico d'ufficio proprio le Regioni stesse.

Stiamo migliorando molto il lavoro della legge europea sulle procedure di infrazione e anche il lavoro per la legge europea 2019-2020 - arriviamo sempre un po' in ritardo - ha dato sicuramente dei segnali positivi in tal senso. Credo però che rimanga un problema - come ha appena sottolineato il senatore Nannicini nella sua dichiarazione di voto - ossia molto spesso anche la legge europea diventa una sorta di provvedimento *omnibus*. Capisco che spesso vi siano urgenze, necessità di intervenire e questioni rimaste in sospeso, ma credo - magari in occasione della prossima legge europea - che dovremmo trovare una modalità di selezione più accurata delle questioni da affrontare. Questo anche perché - lo ribadisco - non sono mai positivi gli strumenti legislativi che si trasformano in una sorta di provvedimenti *omnibus*, andando a detrimento delle questioni politiche che dobbiamo affrontare nella legge europea e legate alla nostra partecipazione all'Unione europea.

Penso che ci troviamo oggi in una fase molto delicata e anche di passaggio, con un dibattito forte all'interno dell'Unione europea - abbiamo sentito prima l'intervento del collega di Fratelli d'Italia - in merito al rapporto tra sovranità dei Parlamenti nazionali e Unione europea e posizionamenti politici molto chiari e precisi. Non è un caso che vi sia un contrasto molto forte tra Bruxelles e la Polonia.

Questi temi dovrebbero essere oggetto di approfondimento nella nostra discussione, in quanto strettamente attinenti alla legge europea. L'Italia è collocata in un'idea di Europa che non è solo data dall'insieme dei Governi nazionali, ma è da intendersi in termini di federazione e

rafforzamento dell'Unione. Dovremmo spingerci sempre di più in questa direzione, perché sappiamo perfettamente che soltanto attraverso un rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità legislativa e regolamentare noi possiamo dare forza e sempre più spinta alle necessità di un continente che - dobbiamo sempre ricordarlo - è assai piccolo nel mondo.

C'è un'altra questione in questo delicato momento di passaggio. Proprio ieri abbiamo sentito degli interventi distonici rispetto ai posizionamenti che - per fortuna - stiamo assumendo all'interno dell'Unione europea riguardo a una delle *mission* principali su cui l'Europa potrà ritrovare ancor di più forza e autorevolezza a livello mondiale, ossia la questione dei cambiamenti climatici.

Si è aperta ed è in pieno svolgimento in queste ore la COP26 e voi capite bene quanto sia fondamentale l'unità dell'Europa nell'indicare e nel provare a portare a casa un accordo il più possibile vicino agli obiettivi che l'Europa stessa si è data con la riduzione del 55 per cento delle emissioni e la famosa data del 2050. Sappiamo bene quali sono i contrasti e i posizionamenti di Cina, India e Russia.

A mio avviso, nello spingere sugli obiettivi che ci siamo dati, l'Unione europea fa un favore non soltanto al pianeta, ma anche alla stessa Italia. La questione non lede gli interessi nazionali - come ho sentito dire ieri in alcuni interventi - tutt'altro. Il perseguimento con determinazione della via delle energie rinnovabili e del taglio delle emissioni ha molto a che fare con gli interessi nazionali, perché noi dimentichiamo sempre e costantemente che il Mediterraneo è al centro del caos climatico ed è una delle aree del pianeta più a rischio. L'Italia è immersa completamente all'interno del Mediterraneo ed è quindi un Paese molto fragile dal punto di vista territoriale. Non possiamo quindi più essere ambigui.

Anche su questo non possiamo dire delle cose e aderire a degli obiettivi e poi perseguirne altri. Ciò riguarda la questione della transizione energetica. Sento parlare del gas, ma il problema è che non si capisce mai quanto deve durare la transizione, in quanto si parla di cinque, dieci, vent'anni, l'eternità.

Guardate che questa non è la strada che favorisce l'interesse nazionale. Sto parlando non dell'Europa o del pianeta, ma dell'interesse del nostro Paese. Anche tutta la crisi energetica che abbiamo avuto sarebbe andata diversamente.

Apprezzo molto l'inserimento delle norme che rafforzano il ruolo del Parlamento. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 43 concernente la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR e agli articoli 40 e 41 - citati prima dal senatore Nannicini - perché questo è il modo di stare in Europa: rafforzare i Parlamenti, l'interazione e la capacità di dare indicazioni chiare.

Chiudo dicendo che voteremo a favore della legge europea per il 2019 e 2020. All'interno del lavoro della Commissione e dell'Assemblea vi sono elementi molto importanti e interessanti. Credo che alcuni avremmo potuto dedicarli ad altri provvedimenti; altri sono invece assolutamente fondamentali e penso - per esempio - agli articoli 33 e 31. Alcuni emendamenti approvati sulla ricerca e la protezione degli animali trovano il nostro consenso. (*Applausi*).

MASINI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, molti lunghi mesi hanno impegnato la 14^a Commissione nella discussione e nell'approvazione della legge europea.

La legge europea è un provvedimento vasto: lo è sia per i numerosi ambiti che affronta, sia per la complessità che la caratterizza, ma è anche quel provvedimento che ci delucida relativamente alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa, ma soprattutto delle politiche dell'Unione europea. Potremmo dire che è un po' lo stato dell'arte della nostra Nazione per quanto riguarda l'*iter* di formazione di una cultura europea del diritto, dell'economia e della società che possa dirsi coerente rispetto ai principi e ai valori che abbiamo scelto di condividere quali membri dell'Unione.

Per questo con i suoi molti articoli la legge europea interviene su disposizioni vigenti nel nostro ordinamento per adeguare i suoi contenuti al diritto europeo anche attraverso disposizioni che modificano norme oggetto di procedure di infrazione avviate nei confronti della nostra Repubblica o con norme che permettono di chiudere casi di precontenzioso. Ciò avviene su un'infinità di tematiche, sulle norme antidiscriminazione, sulla libera circolazione di persone, beni e servizi, sul codice degli appalti, sulla sicurezza, sulla giustizia o sul recepimento di

direttive europee in materia di armi. Si affronta il tema della criminalità informatica, su cui l'Italia fra l'altro non ha correttamente recepito una direttiva. C'è il tema relativo alle nuove fattispecie delittuose e alla modifica delle aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e violenza sessuale a danno dei minori, altro ambito in cui si è aperta una procedura di infrazione. C'è il capo relativo alla fiscalità, alle dogane, quello relativo agli affari economici e monetari, quello relativo alla sanità, alla medicina veterinaria, alla sperimentazione sugli animali, su cui la nostra Commissione ha rilevato l'inadeguatezza dei fondi previsti per arrivare allo sviluppo di metodi necessari e alternativi.

Mi fermo, ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Era però necessario fornire uno sguardo di insieme che provasse a far capire di quante situazioni si occupa questa legge e quanto i commissari della 14ª Commissione debbano lavorarvi con estremo impegno.

Sono diverse, quindi, le considerazioni che mi vengono in mente rispetto al voto di oggi. Vi è, innanzitutto, la difficoltà di far conoscere per la loro importanza questo tipo di provvedimenti ai cittadini italiani, sebbene questi testi così complessi, per quanto ne è stato finora, insistano fortemente su aspetti della loro vita quotidiana. La mancanza di consapevolezza è indubbiamente una nostra responsabilità, ovvero non siamo capaci di far percepire agli italiani che l'Europa e il suo ordinamento non sono qualcosa di astratto, lontano e influente. E forse dovremmo averlo più chiaro anche noi legislatori stessi, così da non doverci ritrovare poi per mesi e mesi a mettere mano a segnalazioni per normative fatte male o mancanti in eccesso o in difetto.

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia sono 88. Sono tante, sono troppe e sono in aumento rispetto al 2018.

In questo provvedimento abbiamo cercato di sanarne alcune. Il numero significativo di procedure, tuttavia, ci mette davanti a un dato incontrovertibile: abbiamo purtroppo una scarsa capacità di stare in linea con la legislazione comunitaria. Il documento che abbiamo redatto in Commissione è il frutto di un dibattito costruttivo, che ha visto tutte le forze politiche collaborare in maniera assolutamente proficua; ed è un documento ulteriormente allargato rispetto al lavoro già molto importante che era arrivato dalla Camera.

Il punto centrale però resta la complessità del provvedimento. Il Gruppo Forza Italia ha presentato una serie di emendamenti e di ordini del giorno su cui si sono trovate delle convergenze, che impegnano il Governo a intervenire con una serie di iniziative, con particolare riferimento per esempio alla ricerca - settore a noi molto caro - con un ordine del giorno che impegna a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di sperimentazione sugli animali, cercando così di sanare una procedura di infrazione del 2013. Ci sono poi molti altri *input*, alcuni purtroppo disattesi, soprattutto relativamente al settore medicale e alla sicurezza, dove mi preme ringraziare l'impegno accorato della collega Giammanco, che tanto si è spesa per i sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani.

Ora però permettetemi di fare un piccolo appunto. Spesso e volentieri in 14ª Commissione ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo tipo, nei quali si discute di tutto, su tante competenze, da vari punti di vista, sebbene i commissari, nonostante la loro buona volontà e il sensibile impegno, non siano - né potrebbe essere altrimenti - onniscenti. Questo - a mio avviso - è un grosso limite, non tanto per il lavoro di noi membri della Commissione, quanto per il Parlamento italiano; e la legge europea - come ho insistentemente detto - è esemplificatrice di questo limite. Dover impegnare così tanto tempo per un provvedimento come questo, che di fatto è un correttivo di errori o dimenticanze del Parlamento stesso, è un controsenso. Non possiamo far finta che l'Europa, le sue istituzioni e il suo ordinamento non impattino sul nostro modo di legiferare. Questo approccio non è efficace: è dannoso e soprattutto è costoso.

L'esperienza del Covid ci ha dato prova concreta di quanto i singoli Stati membri siano interconnessi tra di loro e di quanto l'Europa sia necessaria, se definita da un'ossatura coesa e chiara dal punto di vista non solo valoriale, ma anche procedurale. Il PNRR non ci consente più di legiferare in completa autonomia, al punto tale, in alcuni casi, di scegliere deliberatamente di incorrere in procedure di infrazione a cui poi dobbiamo puntualmente porre rimedio successivamente. Mi permetto quindi di fare un appello affinché il coinvolgimento della 14ª Commissione, così come quello del Dipartimento per le politiche europee, sia considerato sempre più un passaggio fondamentale per legiferare in maniera efficace.

Gli italiani ci hanno chiesto di essere presenti, efficienti e veloci. Ci sono state volte in cui siamo stati lenti, nostro malgrado, perché quello che abbiamo dovuto affrontare ha

comprensibilmente modificato il percorso di alcuni provvedimenti. Altre volte però - e questa legge ne è la prova - la nostra velocità stenta perché ci troviamo a dover fare due, se non addirittura tre volte lo stesso percorso. Questo non vuol dire ovviamente piegarsi alla legislazione europea senza spirito critico, ma vuol dire intensificare il rapporto con i nostri europarlamentari e approcciarsi ai provvedimenti con più pragmatismo e più precisione. *(Applausi)*.

Sono necessari più coesione, più condivisione e più dialogo fra i livelli legislativi. Il dialogo è la forma d'arte più bella: mi disse una volta una mia professoressa al liceo. È un tema, quello del dialogo, che troppo spesso sembra snobbato e schiacciato da sistemi a compartimenti stagni, sordi gli uni agli altri; mentre invece sono proprio il maggior confronto e la maggior collaborazione multilivello quell'arte possibile del plasmare la crescita e l'evoluzione della società *(Applausi)*, anche nel farci più consapevolmente e completamente cittadini europei; anche nel farci più consapevolmente e completamente buoni legislatori al servizio di quei cittadini europei.

Con questo spirito Forza Italia voterà "sì" al provvedimento. *(Applausi)*.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, "eppur si muove" disse Galileo Galilei, e fu subito accusato di eresia. Il titolo del provvedimento in esame è tutto un programma ("Legge europea 2019-2020"), iniziato in Senato a ottobre 2020, già in forte ritardo, trasmessoci dalla Camera. Oggi forse fa un passo in avanti, dopo un anno esatto. Eppur si muove, sì, certo; ma si muove lento, come il nostro Paese.

Spero che, grazie al mio emendamento, accolto dal Governo e votato dalla Commissione, si possa mettere in ordine anche questo pasticcio burocratico che dura da anni. Finalmente avremo una legge europea e una legge di delegazione europea su questi banchi ogni sei mesi e non più ogni due anni.

La nostra, vista da fuori, sembra la cartolina di una Nazione ancora in bianco e nero, che cerca di viaggiare dentro un sistema europeo che invece va veloce; così veloce da comunicare in 5G, così veloce da ragionare in digitale. E lo dico con grande rammarico, perché le potenzialità per correre le abbiamo, ma - ahimè - siamo sempre fermi come quella cartolina in bianco e nero, bella da vedere, romantica e nostalgica, ma purtroppo completamente fuori dal tempo.

Voglio prendere ad esempio un tema molto caro a noi come l'immigrazione, da anni presente allo stesso modo e con le stesse parole nelle linee programmatiche 2019, 2020 e 2021, senza una parola di novità. Se dovessimo comparare i dati fra il 2019 - allora era Ministro Salvini - e il 2021 - oggi è Ministro Lamorgese - oltre a non esserci dati su *rave party* abusivi da 6.000 persone in piena emergenza sanitaria che nessuno vede, nell'intervallo di tempo che va dal 1° gennaio al 2 novembre dei rispettivi anni a seguire la differenza del numero degli sbarchi è significativa. E simboleggia senza dubbio un approccio nel contenimento dell'immigrazione illegale che il nostro Governo attuava con successo. *(Applausi)*. Il dato del 2019, che riporto, è di 9.454 in questo lasso di tempo, mentre quello del 2021 è 53.678: quasi un 600 per cento in più. E, proprio perché siamo in questo Governo e di fronte a questi numeri, mi chiedo come sia possibile non mettere in discussione l'operato sbagliato di un Ministro. Ci vuole coraggio a cambiare le cose. È evidente - lo dicono i dati - che servono soluzioni prima a livello nazionale e poi a livello europeo, ma non è solo la Lega a dirlo. Il fatto è che è solo la Lega a portare avanti questo concetto. *(Applausi)*. Lo fa attraverso una nuova politica del dialogo, attraverso soluzioni condivise e alcune di queste soluzioni le abbiamo indicate nei pareri formulati nelle Commissioni competenti in materia di immigrazione proprio durante l'analisi della relazione programmatica, e per questo ringrazio il relatore e la Commissione, visto che a sorpresa sono state votate a larga maggioranza.

Come dicevo all'inizio, eppur si muove, lento ma si muove. Pertanto, abbiamo votato proposte volte ad assumere tutte iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad esso connessa; di impegnarsi anche con l'obiettivo di disincentivare le partenze e sostenere la creazione, nei Paesi di transito e partenza, di appositi centri in cui avviare gli immigrati al fine di verificare subito l'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere

ammessi alla concessione del diritto d'asilo; di promuovere una politica migratoria dell'Unione europea che sia parte integrante dell'azione esterna dell'UE al fine di giungere a stabili accordi bilaterali con i Paesi di transito e di partenza nel nuovo quadro europeo per la migrazione e per l'asilo attualmente in discussione. Oltre a queste, tante altre indicazioni che abbiamo dato sono state votate.

Mi rivolgo alle persone che stanno ascoltando da casa: tutte queste cose sono state inserite dalla Lega, con la Lega al Governo, perché possiamo cambiare la strada, i modi, i toni, ma i nostri principi saldi, quelli veri, quelli su cui si basa la nostra azione politica; quei principi che ci hanno fatto andare sempre controcorrente perché convinti di essere nel giusto, perché convinti delle nostre idee, non riusciranno mai a toglierceli né in questo, né in nessun altro Governo.

Nei giorni scorsi, abbiamo appreso che i Ministri dell'interno di dodici Paesi membri dell'Unione europea hanno inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo nuovi strumenti che permettano di evitare, piuttosto che affrontare in seguito, le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi e capacità di accoglienza esaurite, che alla fine influiscono negativamente sulla fiducia nella capacità di agire con decisione quando necessario. Allo stesso tempo, si legge ancora in un passaggio del documento che queste soluzioni europee dovrebbero mirare a salvaguardare il sistema comune di asilo, riducendo i fattori di attrazione. Quante cose leghiste stanno dicendo questi Paesi europei perché, al netto dell'utilità di provvedere alla costituzione di tali strumenti con fondi europei o con fondi nazionali, si evidenzia ancora una volta un concetto che abbiamo espresso decine di volte, ma che alcune parti politiche fingono di dimenticare: il sistema Schengen, che prevede il libero movimento tra le frontiere intraeuropee, per sopravvivere ha bisogno in maniera preliminare di un rigido controllo alle frontiere esterne. (*Applausi*). Non può esistere Schengen senza un controllo delle frontiere europee, così come non può esistere un'Europa senza il controllo delle proprie frontiere esterne.

Per questo si accolgono con favore i passaggi dedicati allo sviluppo delle *partnership* con i Paesi del vicinato meridionale, che si leggono nella relazione. È importante ridare la giusta centralità al Mediterraneo - come si legge sempre nella relazione - ma soprattutto è importante che tali propositi si traducano, una volta per tutte, in impegni concreti. È dunque fondamentale mantenere le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Europa concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord Africa, perché soprattutto in tema di stabilizzazione del Nord Africa e immigrazione il nostro Paese non potrà mai fare affidamento sull'intera Unione europea. Abbiamo già visto cosa comporta demandare i nostri interessi strategici sul Nord Africa in sede europea. Il caos post 2011 credo rappresenti un grande insegnamento, da non ripetere. Al contrario, l'Italia potrebbe muoversi in *partnership* con la Spagna, un Paese che ha interessi convergenti con i nostri. Inoltre, più che ipotizzare improbabili progetti di autonomia strategica con l'Unione europea o eserciti comuni, sarebbe importante per l'Italia riportare l'attenzione della NATO nella cooperazione tra le due organizzazioni, che possono essere complementari su molti aspetti, relativi alla sicurezza e allo sviluppo dei partenariati.

Sulla questione della Libia, è ormai conclamato il terreno di scontro tra due potenze, Turchia e Russia, con l'Italia uscita completamente di scena dal punto di vista militare. Detto questo, possiamo però avere un ruolo economico importante: le nostre aziende e le istituzioni libiche vogliono la nostra presenza e il nostro *know-how*. Puntare sullo sviluppo economico di questa terra vuol dire fare prevenzione per la nostra sicurezza.

Per quanto riguarda la Tunisia, il dato importante e sintomatico della poca accuratezza che il nostro Paese concede alla politica estera è il fatto che, in 187 pagine di relazione programmatica, non sia nominata la Tunisia, e questo per me è un errore molto grave. Si tratta di un Paese che sta implodendo dal punto di vista economico, sociale e politico, con una disoccupazione giovanile che arriva al 30 per cento e che, durante la pandemia, ha visto chiudere un terzo delle proprie piccole e medie imprese. In questo tessuto sociale, che si sta disintegrando, è bene ricordare che la Tunisia è il Paese che ha dato più combattenti alla causa jihadista, in Siria e in Iraq, e che rappresenta già oggi la principale quota di provenienza dei migranti nel nostro territorio. Nel 2020 la Tunisia è stata dichiarata Paese di origine di quasi il 38 per cento dei migranti sbarcati in Italia, confermando oltretutto un fenomeno in forte aumento negli anni precedenti. Si tratta di un Paese che è sull'orlo della disintegrazione socio-economica, confinante con la Libia, distante solo 78 miglia dalla Sicilia e 39 miglia da Pantelleria. Nonostante tutto, questo è un tema non considerato nel nostro dibattito politico.

C'è poi la questione della Cina: al contrario dello scenario nordafricano, il contenimento della Repubblica popolare cinese deve essere un tema di interesse europeo. In questo contesto la UE non deve avere ambiguità nell'allinearsi agli interessi transatlantici. È un bene che nella relazione programmatica si evidenzii l'importanza di stringere accordi con gli alleati nello scenario asiatico, come in Corea del Sud e in Giappone; meno bene, però, che non vi sia menzione dei rischi collegati all'ascesa cinese. Anche l'Unione europea deve svolgere la sua parte e nella definizione delle Strategic compass, il documento sulle future priorità strategiche dell'Unione su difesa e sicurezza, che avverrà nel 2022, sarà fondamentale ricavare un ampio spazio sui rischi connessi all'espansionismo militare ed economico della Cina.

Per finire, vorrei fare un passaggio sul patto di stabilità. Si apprende che nella primavera del 2022 la Commissione europea punta a mettere in campo una sua proposta per rendere sostenibile il percorso di riduzione dei debiti pubblici. Le ripercussioni economiche della pandemia non finiranno in breve tempo e sono diversi gli esponenti europei che ribadiscono come questo non sia più il tempo dell'austerità. La Commissione europea ha ipotizzato la possibilità di scorporare dal rapporto tra *deficit* e PIL gli investimenti *green*, proposta che come Gruppo abbiamo portato in diverse risoluzioni, anche nel corso della presente legislatura. Questo approccio va mantenuto e allargato a diverse tematiche. Gli investimenti che riguardano e tutelano il futuro della stessa UE vanno il più possibile incentivati. (*Richiami del Presidente*).

Sto concludendo, signor Presidente. La stessa cosa dicasi per le regole di stabilità, che ormai si sono dimostrate inadeguate all'appuntamento con la storia. Una nuova grande crisi ha infatti certificato l'inadeguatezza dei limiti europei. Questa è dunque una riflessione che va fatta ed è un cambiamento che va affrontato, se non vogliamo arrivare a nuove e ben più gravi fratture all'interno dell'Europa.

Per tutti questi motivi esprimiamo il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, già quasi tutti gli interventi hanno fatto una sottolineatura importante, e cioè che questa legge europea, approvata al Senato nell'ottobre 2020, vede la luce dopo oltre un anno. Approviamo la legge europea 2019-2020 a fine 2021. Non mi dilungo su questo, ma dico che è assurdo che ci vogliano oltre due anni per un disegno di legge di siffatto tipo.

La legge europea è un provvedimento cosiddetto *omnibus*: ha, cioè, una portata, una quantità di articoli e di argomenti talmente grande e complessa che spesso ci porta a dilatare i tempi. Necessiterebbe di un approfondimento puntuale su ciascuna questione trattata, ma per ovvi motivi e per economia di tempo non è possibile farlo in un intervento in dichiarazione di voto. Cerco di porre l'attenzione dell'Assemblea su alcuni emendamenti poiché, grazie alla proposta del Movimento 5 Stelle e non solo, con la condivisione e il lavoro di squadra fatto nella 14ª Commissione insieme a tanti altri colleghi, siamo riusciti a ridare maggiore centralità al Parlamento.

Colleghe, vi sento e vi vedo un po' distratti. Spesso seguo i vostri interventi e voi per primi, senza distinzione di colori politici, parlate spesso di centralità del Parlamento, di rispetto del ruolo, ma, non ascoltando, si dimostra l'esatto contrario.

Ritorno al mio intervento. Con l'emendamento 34.0.1, insieme a tutte le forze di maggioranza, abbiamo modificato la legge di riferimento recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Pertanto, con la modifica introdotta, il Governo d'ora in poi, per ogni appuntamento legato al Consiglio dell'Unione europea - ma anche per le riunioni dell'Eurogruppo o per riunioni informali - dovrà riferire al Parlamento. (*Applausi*). Questo è importante: chiediamo centralità e lo stiamo facendo con una modifica importante e sostanziale alla legge n. 234 del 2012. Accogliendo l'invito di tutti, siamo riusciti a calare nella norma anche questo. Il Governo dovrà confrontarsi sempre e comunque con i due rami del Parlamento.

Vado avanti e mi permetto di passare all'articolo 43: altro importante traguardo raggiunto assieme alle altre forze politiche. Parliamo di un riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui abbiamo sentito parlare e per il quale abbiamo interagito nelle Commissioni

riunite e nei due rami del Parlamento. Anche su questo fronte, spesso, per la complessità, per la coerenza e per i termini stringenti, non c'è continuità nelle informazioni e nelle comunicazioni tra il Governo, la cabina di regia e il Parlamento. Per questo, insieme agli altri colleghi di tutti gli schieramenti, abbiamo previsto un articolo preciso che impone al Governo di venire in Aula a riferire periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi.

Passo ora all'articolo 41, che modifica la citata legge n. 234, che prevede che il Governo possa presentare due leggi di delegazione europea e due leggi europee l'anno. Lo ha detto il collega Simone Bossi, lo ribadisco e sottolineo anche io: è importante evitare che leggi come quella odierna possano dilatare i tempi in maniera abnorme, riducendo anche l'efficacia stessa delle norme.

Vorrei sottolineare inoltre come nei vari dibattiti all'interno delle Commissioni, anche in occasione dell'ampio confronto avuto tra le parti, abbiamo toccato argomenti molto sensibili. Dedico ancora un passaggio alla videosorveglianza, sottolineando che il MoVimento 5 Stelle è consapevole della portata dell'interesse legato al tema della videosorveglianza in quei luoghi. Ribadiamo pertanto che andremo avanti secondo le modalità e gli accordi presi in Commissione - si spera da qui a poco - e in sede di legge di bilancio cercheremo di mettere un punto di fine o di inizio, a seconda dei punti di vista, sulla questione citata.

In conclusione, mi sembra che da questa legge europea emergano due elementi: da una parte vediamo una rinnovata centralità del Parlamento nella vita politica europea, un Parlamento che conterà molto di più d'ora in avanti e che sarà finalmente in grado di indirizzare non solo la politica italiana, ma anche quella europea; dall'altra parte, vediamo uno sforzo congiunto di tutti i poteri dello Stato nell'affrontare la più grande sfida che questo Paese si è trovato di fronte dal dopoguerra ad oggi. Mi riferisco nuovamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è un'opportunità senza precedenti; ma mi permetto di sottolineare che qualora non riuscissimo a rispettare modi e tempi potrebbe tramutarsi in un fallimento in grado di scavare un divario incolmabile tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione. Pertanto, è necessario il massimo impegno di tutti per risollevarsi dai disastri che la pandemia ha generato e credo che con la normativa elaborata in Commissione sarà più semplice vincere questa sfida. *(Brusio)*.

Presidente, colleghi, visto che siete così attenti, termino l'intervento con qualche minuto in anticipo, così vi libero da questa incombenza, visto che l'interesse non c'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, mi spiace che lei abbia ridotto - di qualche secondo peraltro - il suo intervento, ma l'attenzione oltre un certo limite non si può pretendere. Però credo che abbia ragione nel dire che l'Assemblea deve cercare di essere meno rumorosa durante gli interventi dei colleghi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2169, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Segnalo che il disegno di legge è stato approvato con zero voti contrari.

Procediamo ora alla votazione della proposta di risoluzione n. 1, accolta dal Governo, sulla quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.1 e 1.4. Avevamo presentato sei emendamenti, ma ne abbiamo ritirati tre: l'1.2, l'1.3 e l'1.5.

Ovviamente questa risoluzione di maggioranza non ci rappresenta, ma abbiamo voluto presentare degli emendamenti costruttivi e non fare battaglie pretestuose. Abbiamo soprattutto voluto evitare inutili spaccature nel Centrodestra.

Come Fratelli d'Italia continuiamo a pensare che questa sia una fase transitoria e innaturale caratterizzata da un'alleanza di Governo ampia, ma il nostro intento è comunque di preservare l'unità del Centrodestra, per dare all'Italia un Governo diverso e di patrioti. Pertanto, quindi abbiamo voluto evitare inutili divisioni, ma abbiamo mantenuto dei principi ai quali teniamo e reputiamo utili per l'Italia.

Il primo prevede di dare concretezza a quanto chiesto dall'Unione europea, vale a dire di adoperarsi per difenderne i confini esterni e contrastare l'immigrazione illegale di massa. Anche questo, infatti, non è scontato: la Sinistra italiana crede sia giusto aprire i confini all'immigrazione illegale di massa, ma l'Unione europea non è d'accordo e in ogni sede dice agli Stati membri, ma soprattutto all'Italia, di controllare i propri confini. Pensiamo che questo

debba essere fatto, anche per non far diventare l'Italia il campo profughi d'Europa, quindi chiediamo un impegno concreto del Governo su questo.

Con l'emendamento 1.4 poniamo una questione di civiltà, che Fratelli d'Italia ha provato più volte a porre in ogni sede. Come è possibile che l'Unione europea, giustamente così attenta al rispetto dei diritti umani, ai diritti di ogni cittadino, ai diritti delle minoranze, ai diritti delle donne e ai diritti degli omosessuali, faccia finta di non sapere che stringe in continuazione accordi di tutte le nature con Paesi che non rispettano tali diritti? La reputiamo una grande anomalia e una grande ipocrisia. Per questo abbiamo chiesto che l'Italia si impegni in Europa affinché vengano vietati accordi culturali e di formazione con gli Stati che nel proprio ordinamento prevedono leggi che non riconoscono la piena parità di diritti alle donne e che prevedono al loro interno il reato di omosessualità. Non stiamo dicendo di non avere rapporti diplomatici; stiamo circoscrivendo la questione agli accordi culturali e formativi, perché magari, come è già avvenuto con l'accordo con il Qatar, con l'unico voto contrario di Fratelli d'Italia, diventa bizzarro favorire gli interscambi culturali delle nostre scolaresche col Qatar, dove è previsto il reato di omosessualità. Non ha molto senso. Per questo chiediamo tale impegno e ci auguriamo che il Governo voglia accogliere questi emendamenti di buon senso di Fratelli d'Italia.

DE CARLO (FdI). Signor Presidente, ringrazio il senatore Fazzolari per aver portato di nuovo all'attenzione dell'Assemblea la questione relativa al nutri-score. Sappiamo benissimo che grazie a Fratelli d'Italia, sia in questo ramo del Parlamento sia alla Camera, abbiamo definito la linea di tutto il Parlamento rispetto a questo tema; una linea di difesa del prodotto italiano che, come voi ben sapete, è sotto attacco, non tanto da parte della concorrenza extraeuropea, ma proprio di quelle nazioni europee che non intendono copiare la nostra capacità in termini di origine e qualità, ma piuttosto limitare la nostra incidenza nei mercati attraverso una forte discriminazione dei prodotti italiani e soprattutto delle tradizioni e dei metodi secolari con i quali i nostri prodotti sono realizzati. Pertanto, visto che l'Unione europea si avvia verso una presidenza francese, che sappiamo tutti essere tra i maggiori *sponsor* del nutri-score, di questo sistema fortemente discriminante per i nostri prodotti, oggi più che mai diventa ancora più importante riuscire ad attuare un contrasto in tutte le sedi facendo *lobby*.

Va fatto soprattutto adducendo la scientificità dell'inutilità del sistema, perorando quello che invece è il *Nutrinform battery* che proprio lo Stato italiano ha posto come miglior baluardo della salute pubblica, riuscendo però a coniugare anche la tutela dei nostri prodotti.

Quindi, oggi nella legge al nostro esame diventa ancora più importante sottolineare una volta di più l'importanza di opporci a quanto evidenziato, tutti assieme, senza bandiere politiche; ricordo che Fratelli d'Italia è il primo partito che ha posto la questione all'attenzione del Parlamento, condividendola di fatto con tutti, ben sapendo che si raggiunge un obiettivo solo quando c'è la massima condivisione. In questo caso ne abbiamo assolutamente bisogno perché non stiamo discutendo di un prodotto di Fratelli d'Italia, ma dell'intero sistema nazionale di produzione agroalimentare, il cui *export*, come voi sapete, ha ormai oltre 50 miliardi di fatturato; ciò oggettivamente mette un po' in difficoltà e in allerta gli altri Stati che vorrebbero invece, discriminando noi, tutelare magari le loro produzioni o spostarsi verso produzioni che hanno poco a che fare con l'origine e la qualità e molto magari con il laboratorio. Credo che la carne sintetica sia l'esempio lampante di come si vorrebbe il mondo di domani. Non occorre essere scienziati, basta semplicemente prendere il libro di Bill Gates dove c'è scritto, per filo e per segno, il punto di caduta all'interno del quale si vorrebbero far convergere le politiche agricole.

Siamo convinti che la nostra Nazione si debba dotare invece di un piano agricolo nazionale strategico e serio, che tenga anche in considerazione il fatto che molte Nazioni d'Europa fingono di esserci amiche, ma in realtà tendono a discriminare sempre il nostro prodotto in nome di altre culture, ma soprattutto di un sistema di vita diverso dal nostro, che non è certo fondato sulla tradizione e sulla qualità dei cibi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CANDIANI, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Signor Presidente, in merito agli emendamenti proposti, si chiede la riformulazione dell'emendamento 1.1 nei seguenti

termini: «a dare concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando...». Se tale riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

In merito all'emendamento 1.4, si chiede la riformulazione nei seguenti termini: «a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono nel proprio ordinamento...». Anche in questo caso, se la riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, accoglie la riformulazione degli emendamenti?

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, accetto le riformulazioni degli emendamenti 1.1 e 1.4. Ringrazio il relatore perché l'inserimento del contenuto dell'emendamento 1.4 nella proposta di risoluzione di maggioranza consentirà all'Italia di compiere un enorme passo in avanti nella tutela dei diritti umani.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Rilevo che non sono stati espressi voti contrari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Fazzolari e De Carlo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Stefano, Candiani, Loreface, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2.

Con l'approvazione della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione delle relazioni all'ordine del giorno.

Omissis

La seduta è tolta (ore 19,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (2169)

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 373.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili

poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38.1. - *(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock")* - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-bis. - (*Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock"*) - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano

soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

Art. 41-*ter*. - (*Cessioni a catena*) - 1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-*ter*, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-*bis* e 41-*bis* del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-*bis* e 38-*bis* del presente decreto ».

Art. 22.

Approvato

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero

abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

EMENDAMENTI

22.100

Fazzolari

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101

Fazzolari

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: « o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis.* La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente:

« *Art. 128-novies.1. - (Operatività transfrontaliera) - 1.* Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-*decies*, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

«4-*ter*. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-*undecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-*duodecies*, dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

1-*quinquies*. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies*.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2.

1-*sexies*. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2. A questo fine può:

a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;

b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;

c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;

d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;

e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei

consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-*bis* del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

1-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-*sexies* »;

f) all'articolo 128-*terdecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 128-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-*septies* del medesimo articolo 128-*duodecies*, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies*.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

«f-*ter*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

- a) la denominazione del soggetto;
- b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;
- c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2423-*ter*, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione »;

b) all'articolo 2435-*bis*, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-*ter*, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-*ter*, »;

c) all'articolo 2435-*ter*, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-*bis* e dal secondo comma dell'articolo 2435-*bis* con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;

d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-*ter*. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;

b) all'articolo 27:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorati del 20 per cento »;

3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera *d)*, deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ORDINE DEL GIORNO

G24.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato

membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

G24.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi

a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13-*nonies*;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13-*nonies*, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo a valutare l'opportunità di:

1) prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/ 815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla

conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione)* - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 184. - (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*) - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

EMENDAMENTO

26.100

Fazzolari

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

Art. 27.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-*terdecies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *p*) è aggiunta la seguente:

«*p-bis*) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

b) all'articolo 46-*bis*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda »;

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2-*bis*, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante »;

e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1-ter*. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS

e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;

f) all'articolo 195, comma 3, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3, 4 e 4-bis »;

g) all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;

h) all'articolo 207-octies:

1) al comma 2, le parole: « e presenta loro immediatamente la domanda completa » sono sostituite dalle seguenti: « , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;

i) dopo l'articolo 208-ter è inserito il seguente:

« Art. 208-quater. - (*Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP*) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti »;

l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute»;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».

EMENDAMENTO

29.100

Fazzolari

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.100/1

Fregolent, Marin

Decaduto

All'emendamento 30.0.100, comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari».

30.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando

escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ARTICOLI DA 31 A 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

Art. 33.

Approvato

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: « Il comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, ».

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « , ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici » sono soppresse.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto ».

4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dell'obbligo di sostituzione ».

5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « Gli animali » sono inserite le seguenti: « di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali ».

ORDINI DEL GIORNO

G33.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

G33.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

(*) Accolto dal Governo

G33.101

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali,

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

G33.101 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali,

impegna il Governo:

a dare seguito, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013,

nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

(*) Accolto dal Governo

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLI DA 34 A 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:

«7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 35.

Approvato

(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: « nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento ».

Art. 36.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: « la presente direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « il presente decreto legislativo ».

Art. 37.

Approvato

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-*bis*, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-*bis*:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti »;

3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;

5) al comma 9-*bis*, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-*octies* del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 38.

Approvato

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera c-*bis*) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;

2) alla lettera c-*bis*):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-*bis*, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato V-*bis* al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 39.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;

b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Art. 40.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « Su loro richiesta, » sono soppresse e dopo le parole: « riunioni del Consiglio dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « coerente con gli » sono sostituite dalle seguenti: « conforme agli ».

Art. 41.

Approvato

(Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7 ».

Art. 42.

Approvato

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 43.

Approvato

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Art. 44.

Approvato

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 45.

Approvato

(Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 46.

Approvato

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.

Approvato

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione

di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 48.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021
(**Doc. LXXXVI, n. 4**)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020
(Doc. LXXXVII, n. 4)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00199) n. 1 (02 novembre 2021)

Stefano, Candiani, Loreface, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris, Steger.

Approvata nel testo emendato

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, N. 4)

premesso che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali rappresentano, secondo la legge 24 dicembre 2012, n. 234, un importante strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento sulla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

entrambe le relazioni in esame presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della sopra citata legge n. 234 del 2012;

considerato che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 è stata presentata al Parlamento il 24 giugno 2021;

la pandemia, ancora in corso, e gli eventi internazionali continuano ad imporre profondi cambiamenti nell'agenda politica nazionale, ma soprattutto europea con la necessità di mettere in campo nuovi strumenti per poter affrontare le crisi sopravvenute e tutelare i nostri cittadini dalle conseguenze economiche e sociali;

le suddette relazioni, elaborate e poi trasmesse al Parlamento non potevano tenere in considerazione alcuni scenari, come la crisi in Afghanistan, quella dei prezzi dell'energia e gli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19;

rilevato che, risultano da integrare le azioni politiche adottate nel corso degli ultimi mesi sia dal Governo italiano sia dalla Commissione europea, e si ritiene pertanto necessario, al fine di migliorare la capacità di risposta ai problemi strutturali e alle crisi persistenti, implementare gli obiettivi che l'Italia deve conseguire in sede europea, tra i quali:

1) avanzare iniziative per far fronte alle asimmetrie nel contrasto al Covid-19 in alcuni Paesi UE e accelerare la condivisione dei vaccini per i Paesi bisognosi, adoperandosi in tutte le sedi europee e multilaterali affinché si possa derogare temporaneamente per i vaccini anti-Covid 19 al regime ordinario dell'accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, prevedendo anche il trasferimento del know-how necessario, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia;

2) in tema energetico, attuare il toolbox proposto dalla Commissione europea per affrontare anche con strumenti europei l'aumento dei prezzi dell'energia;

3) con riguardo alle politiche agricole, adottare interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato, al fine di arginare azioni speculative che destabilizzano il mercato e generano un disequilibrio nella remunerazione dei fattori produttivi a danno della competitività delle eccellenze agroalimentari "*made in Italy*";

4) in tema istituzionale, adottare ogni iniziativa utile affinché la Conferenza sul futuro dell'UE diventi la sede in cui coinvolgere cittadini, comunità e la società civile nella costruzione del progetto europeo, avviando insieme - Consiglio, Commissione, Parlamento Europeo e Parlamenti Nazionali - le riforme a Trattati costanti o meno che rendano più efficace e democratica l'azione dell'UE per affrontare le sfide del futuro in uno spirito di rafforzata solidarietà;

5) nel processo di riforma delle regole fiscali europee, valutare l'opportunità di farsi portatore di una proposta di revisione della regola del debito e dei criteri di rientro che ne preveda la differenziazione tra Paesi, in considerazione delle diverse posizioni di partenza e delle peculiarità socio economiche di ciascun Stato membro, nonché lo scorporo dal calcolo del debito degli investimenti pubblici, con specifico riferimento a quelli indirizzati alla transizione ecologica e digitale e di quelli derivanti dai loans del RRF;

6) in tema di sostenibilità ambientale e crescita economica, prevedere che sia applicato il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, attraverso una tassonomia verde che individui chiaramente gli investimenti sostenibili, escludendo le forme di energia fortemente impattanti;

7) anche al fine di favorire la necessaria ripresa economica dell'Europa e dei singoli Stati membri, prevedere che alla definizione di obiettivi sempre più ambizioni dell'UE si affianchino scelte e criteri che puntino ad una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale;

8) far sì che venga definita una concreta strategia in ordine a disponibilità, costi, e approvvigionamento di metalli e minerali critici (con attenzione alla dipendenza da paesi extra europei e riguardo alla COM(2020) 474 final) necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, della mobilità e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico;

9) in tema di relazioni transatlantiche, nella definizione del futuro Strategic Compass, sostenere la necessità di conservare un forte e privilegiato legame con gli Stati Uniti e l'Alleanza atlantica, assicurando che progetti di autonomia strategica europea rafforzino tale legame;

10) riguardo la dimensione esterna, ribadire l'importanza sviluppo della partnership con i Paesi del Vicinato meridionale, e conseguentemente appare fondamentale rafforzare le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Unione Europea concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord-Africa, per cui occorre adottare Piani d'Azione UE adeguatamente sostenuti dai fondi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

11) assumere tutte le iniziative utili per promuovere un rafforzamento della gestione europea delle frontiere esterne dell'Unione, dando attuazione a tutti gli impegni assunti in Parlamento in tema di contrasto dell'immigrazione illegale,

tutto ciò considerato:

approva il contenuto dei due documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento la Relazione consuntiva per l'anno 2021 e programmatica per il 2022 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

(6-00200) n. 2 (02 novembre 2021)

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini.

Preclusa

Il Senato,

esaminare la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (DOC. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4),

premesso che:

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, fornisce alle Camere gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

detta Relazione illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;

la stessa Relazione consuntiva, in riferimento agli obiettivi delineati nella Relazione programmatica dell'anno precedente, sottolinea come in diversi casi gli stessi non siano stati raggiunti, imputando all'eccezionalità dell'anno trascorso l'impossibilità o la difficoltà riscontrate nel conseguire le finalità ivi delineate e proposte, evidenziando quindi gli scostamenti riscontrati e i nuovi obiettivi assunti nel corso dell'anno; a tal proposito sembra utile sottolineare come la precedente relazione programmatica, presentata il 24 gennaio 2020 ma votata definitivamente addirittura lo scorso aprile, essendo antecedente al diffondersi della pandemia da Covid 19 ha indotto le Camere ad approvare un documento totalmente distante dalla realtà, per i mutati scenari politici e socioeconomici innescati dalla pandemia, nonostante l'invito rivolto da Fratelli d'Italia al Governo a presentare una nuova Relazione, per non umiliare il Parlamento e indebolire l'Italia con l'approvazione di un atto che non tenesse conto della crisi e dei provvedimenti assunti dalle autorità per farvi fronte;

premesso che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

appare quanto meno discutibile che la relazione programmatica, che dovrebbe informare il Parlamento e dallo stesso ricevere mandato in merito alle azioni che il Governo intenda intraprendere nel 2021 per implementare e indirizzare il processo di integrazione europea, venga proposta alle Camere a soli due mesi dalla fine dell'anno, in spregio alle prerogative e alle funzioni del Parlamento;

è sotto gli occhi di tutti che sia le Relazioni consuntiva e programmatica che la legge europea vengono visti come semplici passaggi formali, da sbrigare in ossequio alle indicazioni delle burocrazie europee, senza che il Parlamento possa far valere la propria prerogativa di analisi e vaglio delle norme, di fatto recependo passivamente disposizioni che, in molti casi, hanno un forte impatto sull'ordinamento interno, con ovvie conseguenze per gli italiani, per le nostre attività commerciali e imprenditoriali, per il nostro tessuto produttivo;

considerato che:

la diffusione della pandemia da coronavirus ha stravolto le dinamiche sociali ed economiche in Europa e nel resto del mondo, facendo emergere nuovi assetti, nuove convergenze, nuove dinamiche tra stati e tra organizzazioni sovranazionali; la stessa Europa, coinvolta nelle dinamiche innescate dalla crisi pandemica, ha rimesso in discussione ogni riferimento interno all'UE e, conseguentemente, anche i rapporti tra UE e altri Stati, europei e non;

dall'inizio della pandemia, per fronteggiare la crisi sanitaria e l'inevitabile e conseguente crisi economica, l'Unione europea ha spesso "rinnegato" alcuni suoi capisaldi: sospensione dei vincoli di bilancio imposti dai trattati, sospensione del divieto degli aiuti di stato, addirittura sospensione del trattato di Schengen e ridefinizione dei criteri sulla circolazione delle persone;

lo stesso Ministro Amendola, in audizione presso la Commissione Politiche dell'Unione europea alla Camera, in occasione della discussione sulle Relazioni consuntiva e programmatica lo scorso anno, non ha potuto non sottolineare come "l'avvento della

pandemia ha con tutta evidenza messo sotto pressione elementi cruciali nella programmazione delle linee di azione per il 2020, come la libera circolazione delle persone, l'integrazione economica e il funzionamento del mercato unico";

la pandemia ha portato alla luce i limiti e le criticità dell'attuale modello di integrazione europea, con i singoli Stati che, per l'incapacità delle istituzioni comunitarie di dare una risposta comune di fronte all'emergenza, si sono in parte riappropriati di poteri e competenze che troppo sbrigativamente erano stati oggetto di cessione di sovranità;

si è palesata, senza tema di smentita, l'inadeguatezza dell'architettura costituzionale europea così come congegnata, un modello invasivo sulle questioni di dettaglio e prevaricatore su aspetti che i singoli Stati dovrebbero invece avere la libertà di normare, in evidente contraddizione con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che ne dovrebbero ispirare l'azione, ma tuttavia incapace di affrontare le grandi sfide della nostra epoca, quali immigrazione, difesa comune, pandemie, dinamiche geopolitiche;

anche per queste ragioni si sono riscontrati sempre più frequenti richiami di alcuni Stati membri volti a ribadire la supremazia del proprio ordinamento interno rispetto a quello europeo; richiami che, in maniera estensiva, intendono anche rimarcare la priorità dell'interesse nazionale rispetto all'interesse comunitario;

l'ultimo esempio in tal senso è rappresentato dalla Polonia, la cui Corte costituzionale, ripercorrendo lo stesso solco tracciato in passato dalla Germania e da altri Stati membri, ha a sua volta sollevato il principio della supremazia dell'ordinamento costituzionale polacco su quello europeo, con la pronuncia del 7 ottobre scorso in cui è stato dichiarato che alcuni articoli del TUE (Trattato dell'Unione Europea) sono in contrasto con la Costituzione polacca;

la Corte suprema polacca ha, dunque, rivendicato il primato della propria legge costituzionale nazionale quanto a materie, nello specifico l'ordinamento giudiziario, che essa ritiene non essere state attribuite alla competenza esclusiva dell'Unione, in base agli stessi Trattati istitutivi cui la Polonia ha aderito, facendo quindi valere il principio per il quale la UE non avrebbe competenze per valutare la giustizia polacca e il suo funzionamento;

la Germania, in più occasioni, ha rimarcato come il proprio ordinamento sia sovraordinato rispetto a quello comunitario, tanto che è in essere una procedura d'infrazione aperta a suo carico dalla Commissione europea per non aver rispettato il principio del primato del diritto europeo sul diritto nazionale, in riferimento alla sentenza con la quale, nel maggio del 2020, la Corte costituzionale tedesca chiese alla Bce di "giustificare" la congruità, rispetto al suo mandato istituzionale, del programma Pepp per l'acquisto di titoli pubblici dei Paesi dell'Eurozona;

in riferimento al punto precedente, è utile evidenziare come la Cancelliera Merkel, all'epoca del conflitto sollevato dalla Corte suprema tedesca, dichiarò di volersi attenere alle decisioni di quest'ultima in merito ai dubbi posti sul programma europeo di acquisto titoli, intimando financo il ritiro della Bundesbank dal suddetto programma, di fatto aprendo una profonda crepa nel muro eretto dalle burocrazie europee a difesa della supremazia del diritto comunitario;

negli anni, anche altri Stati membri si sono interposti al principio della supremazia assoluta dell'ordinamento comunitario: a titolo di esempio si possono citare la Danimarca, la cui Corte suprema, nel 2016, ha ignorato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al caso Ajos, o la Francia, generalmente portatrice di posizioni europeiste, il cui Conseil constitutionnel, a partire da una decisione storica del 2006, si riserva espressamente il diritto di condurre una revisione sulla conformità costituzionale sottolineando come il "recepimento di una direttiva non può andare contro una regola o un principio inerente all'identità costituzionale della Francia";

al contrario, l'Italia ha sempre adottato un atteggiamento supino, recependo normative europee spesso lesive degli interessi italiani in nome di una presunta supremazia dell'ordinamento comunitario; tutto ciò nonostante l'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, in occasione dell'approvazione della legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva e programmatica ad essa collegate, abbia approvato una risoluzione il cui dispositivo ha impegnato il Governo a "riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale,

subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

se è vero che la Costituzione italiana, all'articolo 11, consente "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni", è anche vero che è necessario che ciò avvenga "in condizione di parità con gli altri Stati";

in un consesso comune, come ad esempio quello europeo, devono valere regole comuni e comuni limiti alle stesse, limiti che vanno in questo caso rintracciati nelle Costituzioni nazionali, essendo essenziale poter partecipare al processo di integrazione europea dotandosi delle stesse regole e degli stessi poteri degli altri partecipanti, anche per definire un nuovo paradigma istituzionale basato sulla supremazia e sull'intangibilità del diritto interno e sulla sovranità dei singoli stati;

sarebbe auspicabile centrare al meglio l'obiettivo dei padri fondatori dell'Unione europea, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei, promuovendo un modello di integrazione che fosse rispettoso delle reciproche specificità, che facesse dell'Europa non una semplice espressione geografica né tantomeno un grande mercato comune, un modello che fosse portatore di libertà, sicurezza e prosperità; il tutto in evidente contrapposizione con il contesto attuale, in cui le istituzioni comunitarie soffocano le legittime istanze degli Stati membri e, per di più, non riescono a dare risposte di fronte alle emergenze e alle sfide epocali che sono chiamate ad affrontare: dalla crisi sanitaria alla crisi economica e sociale, dalla crisi energetica agli strumenti della difesa comune, fino alla richiesta di maggior sicurezza derivante da un'immigrazione incontrollata e da una recrudescenza del fondamentalismo islamista;

i prossimi anni saranno determinanti per il futuro dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, a fronte delle nuove sfide e dei nuovi scenari internazionali che si stanno delineando; per rilanciare e rendere più solido il processo di integrazione europea, sarà necessario dotarsi di una nuova architettura istituzionale comunitaria, in grado di affrontare le sfide future con maggior forza e autorevolezza, e con la capacità di parlare con un'unica voce nell'interesse comune e anche dei singoli Stati, al contempo senza prevaricarli nelle proprie prerogative;

per superare i limiti emersi e per garantire all'Europa istituzioni più solide e confacenti, è necessario che si affermi una nuova visione, una nuova forma di organizzazione e cooperazione, una nuova architettura istituzionale quale quella della Confederazione, una unione politica e istituzionale tra Stati indipendenti e sovrani, con l'obiettivo di rafforzare e coordinare l'azione solo in alcuni ambiti strategici;

considerato altresì che:

nella seconda parte della Relazione programmatica, che ha per oggetto le politiche strategiche, vengono illustrate le azioni che il Governo intende promuovere in diversi ambiti, quali sostenibilità ambientale, transizione ecologica e transizione digitale, nonché in merito alla coesione sociale e alla promozione dei comuni valori europei;

in questa seconda parte, nel capitolo dedicato alla coesione sociale, nel trattare il tema immigrazione non si può non sottolineare come la gestione dei flussi migratori, soprattutto via mare, rimanga ancora una questione sospesa e gravemente sottovalutata, come dimostrano i numeri forniti dal Ministero dell'Interno che, nel suo cruscotto statistico, parla di 49.235 migranti sbarcati dal 1 gennaio al 15 ottobre 2021, un numero doppio rispetto ai 25.920 dello stesso periodo del 2020 e addirittura sei volte maggiore rispetto agli 8.463 del 2019;

nella relazione si intravede l'elaborazione di semplici linee di principio e si riscontra l'assenza di soluzioni concrete che possano affrontare compiutamente la questione; non sono infatti sufficienti le parole che rilevano "lo squilibrio nelle proposte della Commissione", in riferimento agli intendimenti della stessa illustrati nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020, né tantomeno sono sufficienti gli intendimenti del Governo che vorrebbe proporre l'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti e l'ampliamento delle nazionalità di coloro che possono accedere alla ricollocazione, in assenza di una vera politica di controllo delle frontiere che permetta l'ingresso solamente a chi titolato a entrare nel nostro territorio;

la richiesta di maggiore sicurezza dell'Europa, a fronte dei gravi pericoli che un'immigrazione incontrollata può generare, è stata fatta propria dalla Commissione con la richiesta e la pretesa, verso ogni singolo Stato, di un efficace controllo delle frontiere esterne, versante sul quale l'Italia disattende continuamente le istanze e le aspettative degli Stati

membri, come dimostrano i numeri sopra citati, determinando un grave pregiudizio per sé stessa e un grave pericolo per la sicurezza europea;

il tema del rafforzamento dei confini esterni dell'UE è stato oggetto a più riprese di incontri e approfondimenti, ultimo dei quali il vertice dei Ministri dell'interno dei 27 Stati membri dello scorso 8 ottobre in Lussemburgo, occasione nella quale 12 Stati hanno formalizzato alla Commissione europea la richiesta di poter disporre di fondi comunitari per finanziare la costruzione di muri e barriere al confine, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso indiscriminato di migranti irregolari;

in linea con gli intendimenti della Commissione e con quanto previsto nel Patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissaria agli affari interni Ylva Johansson, esponente del Partito socialdemocratico svedese, ha ribadito sia la necessità di potenziare i sistemi di protezione delle frontiere esterne dell'UE che la responsabilità degli Stati membri di tutelare i propri confini, riconoscendone il diritto di erigere recinzioni o altre strutture di protezione;

il tema delle protezioni fisiche alle frontiere è di particolare attualità, visto l'enorme numero di migranti che si sta riversando e che si potrebbe ancora riversare ai confini orientali dell'Unione europea, stante le gravi crisi politiche e umanitarie in Bielorussia, in Afghanistan, nel Medioriente in generale;

il Consiglio europeo dello scorso 22 ottobre, nel confermare la particolare gravità della situazione generata da imponenti flussi migratori, "invita la Commissione a proporre qualsiasi cambiamento necessario alla legislazione UE e misure concrete sostenute da adeguato supporto finanziario per assicurare una risposta immediata e appropriata, in linea con il diritto UE e gli obblighi internazionali, inclusi i diritti fondamentali", anche in relazione alla richiesta di maggiore sicurezza e di controllo delle frontiere avanzate da numerosi Stati membri;

a margine dello stesso Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio Draghi ha illustrato la contrarietà dell'Italia alla richiesta di finanziamento avanzata da quasi la metà degli Stati membri per erigere barriere fisiche ai confini terrestri dell'UE, in un certo qual modo confermando la sottovalutazione del problema migrazione, almeno per quanto riguarda la rotta balcanica, fronte aperto e con numeri in continua crescita, rotta in questo particolare momento potenzialmente esplosiva per le gravi crisi prima illustrate innescatesi ad oriente dei confini europei;

risulta quindi paradossale come nella relazione programmatica, a fronte di un problema epocale come quello dei flussi migratori, tra i risultati attesi dal Governo, non si menzioni alcun cambiamento di paradigma nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina né alcun impegno concreto nella protezione dei confini esterni dell'UE, mentre si annoveri come obiettivo "quello di evitare il consolidarsi di una maggioranza che, respingendo le richieste di solidarietà degli Stati più esposti, proceda ad approvare riforme che irrigidiscono i profili di responsabilità posti a capo degli stessi";

in tema di sicurezza, in evidente correlazione con il controllo delle frontiere e con il problema irrisolto dell'immigrazione, va posto all'attenzione il pericoloso fenomeno dei foreign fighters, sul quale la relazione non spende che parole generiche, indicando il supporto dell'Italia alle iniziative dell'Unione europea volte al monitoraggio e al contrasto dei soggetti attratti dalla radicalizzazione religiosa, senza proporre efficaci azioni volte a disinnescare un fenomeno che potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza nazionale ed europea;

la terza parte della Relazione programmatica affronta invece il tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando gli intenti governativi su alcune delicate questioni come la difesa comune, l'allargamento dell'Unione e i rapporti di vicinato;

in tema di difesa, al di là di richiami sull'importanza del coordinamento delle azioni comuni con gli altri Stati membri e della necessità di rinforzare la collaborazione con la NATO, non si registrano iniziative volte a rilanciare il progetto di un esercito comune europeo, che langue ormai da diversi anni;

al tempo stesso, non sono illustrate possibili azioni tese a implementare i fondi destinati al comparto difesa dei singoli Stati membri, nonostante la nuova frontiera della cybersicurezza e nonostante i recenti accadimenti, ultimo dei quali il ritiro dall'Afghanistan e l'ascesa al potere dei talebani, abbiano dimostrato l'impellente necessità di dotarsi di strumentazioni all'avanguardia e di un contingente militare adeguato, numericamente e professionalmente;

a tal proposito è utile sottolineare quanto riportato nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2019, in cui il rapporto tra le spese per la difesa ed

il Pil a prezzi costanti si assesta intorno a 1,22%; il budget della Funzione Difesa in Italia resta, dunque, ancora lontano dalla quota del 2% concordata in ambito NATO, come obiettivo per il 2024, così come specificato nelle NATO guidelines assunte nella riunione del 2014 in Galles;

sul fronte dell'allargamento dell'Unione europea, rimane irrisolta la questione Turchia, sulla quale nemmeno una parola è stata spesa nonostante il suo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE e le recenti iniziative militari nel Mediterraneo, certamente lesive degli interessi dell'Italia;

nemmeno sul fronte della lotta al fondamentalismo islamico, uno dei cardini delle politiche delle democrazie occidentali, si registra una convinta adesione della Turchia, caratterizzata negli ultimi anni per un percorso che la vede sempre meno laica e sempre più radicalizzata;

nell'ambito delle politiche di vicinato, e più in generale nel rapporto tra l'Italia e gli altri Stati, è sempre più d'attualità il tema del rispetto dei diritti umani, stante la presenza, negli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi, di norme discriminatorie come, ad esempio, quelle che prevedono il reato di omosessualità;

tenuto conto infine che:

nel quadro delle relazioni internazionali, elemento fondamentale da un punto di vista economico è rappresentato dalla tutela del Made in Italy, a partire dalle contingenze che vedono sotto attacco tutto il comparto dell'agroalimentare, con le note vicende dell'etichettatura a semaforo e dell'italian sounding, che rischiano di produrre danni incalcolabili alla nostra economia e a migliaia di aziende su tutto il territorio nazionale;

si ritiene necessario e urgente superare l'attuale modello di integrazione europea, anche per rilanciarlo con l'avvio di un processo di riforma della governance economica europea, diretto a indirizzarla verso una crescita bilanciata dei diversi Stati, altresì tenendo conto del fatto che l'Unione europea non si è ancora dotata né di un'adeguata politica di bilancio, né di una propria articolata politica fiscale, lasciando quindi irrisolto il nodo delle risorse proprie e del dumping fiscale;

la presenza italiana in Europa si dovrebbe caratterizzare per l'imprescindibilità di taluni elementi, quali la tutela della famiglia e la promozione della natalità, anche a fronte della perdurante crisi demografica che sta attraversando da anni il nostro continente e dei sempre più imponenti flussi migratori, che stanno lentamente erodendo dall'interno le nostre strutture sociali;

è fondamentale, soprattutto in una fase di profondi cambiamenti politici e sociali e nella prospettiva di rivedere nel profondo il modello di integrazione comunitaria, rivendicare e tutelare l'identità italiana ed europea, sempre più minacciate e indissolubilmente unite per contrapporsi in uno sforzo vitale all'annullamento delle identità, al materialismo, al nichilismo,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto deliberato dall'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, riportando "sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

a ridiscutere l'attuale modello di architettura costituzionale europea, che ha palesato evidenti limiti negli anni, risultando necessario un nuovo paradigma che rilanci e completi il processo di integrazione europea così come immaginato dai padri fondatori, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei;

a sostenere un nuovo sistema basato su un modello confederale, con Stati sovrani che, sulla base di un trattato di diritto internazionale, si uniscono dando vita a un soggetto di diritto internazionale fondato sull'accordo dei partecipanti: all'interno della Confederazione restano intatte la sovranità e l'indipendenza dei singoli Stati, i cui rapporti reciproci sono regolati sia dal diritto internazionale che dal diritto derivato emanato dagli organi comuni;

a individuare gli ambiti di intervento che siano riservati alle istituzioni sovranazionali quali sicurezza, difesa, politica estera e geopolitica, politica commerciale, politica migratoria, crisi pandemiche e calamità naturali;

a inserire, nel nuovo patto confederale, chiari riferimenti al processo di edificazione della civiltà europea, alle radici classiche e giudaico cristiane, al diritto romano, alla filosofia greca, alla cultura artistica italiana;

in tema di sicurezza e immigrazione:

a definire protocolli europei comuni tra gli Stati membri per la gestione delle pandemie e a coordinare le azioni sull'acquisizione dei vaccini, sulla validazione e sulla distribuzione degli stessi;

a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, fermamente raccomandato e continuamente disatteso;

a sottoscrivere la lettera inviata alla Commissione europea dai dodici Stati membri citati in premessa per l'elargizione di fondi comunitari allo scopo di costruire difese ai confini esterni dell'Unione europea, dando seguito alle richieste di legittimi Governi che, nello scenario comunitario, rappresentano i maggiori e più significativi gruppi parlamentari (PPE, S&D, ECR, Renew Europe);

a coinvolgere l'intera Unione europea nell'interdizione delle partenze dei migranti dalle coste africane, in collaborazione con le autorità degli Stati della sponda sud del Mediterraneo, anche al fine di creare degli hot spot nel territorio degli stessi per identificare i migranti e individuare prima della partenza coloro che, a vario titolo, possano aver diritto a una qualunque forma di protezione internazionale;

a sostenere la predisposizione di un presidio navale al largo delle coste africane, finanziato dal bilancio comunitario, coadiuvato da un sistema di pattugliamento aereo dedicato all'intercettazione degli allontanamenti illegali, il cui obiettivo sia quello di contrastare le partenze di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, in stretta collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati;

a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea;

a contrastare la diffusione del radicalismo islamico all'interno dell'Unione europea, promuovendo un modello di reato di integralismo islamico riconosciuto da tutti gli Stati membri e, in stretta continuità, a promuovere iniziative volte a prevenire il rientro dei foreign fighters;

in tema di politica estera:

a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato;

a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità;

a promuovere l'introduzione dei cosiddetti "dazi di civiltà", quali la Carbon border tax sulle merci extra-UE e, in generale, dazi su prodotti esteri che non rispecchino gli standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping sociale e per contrastare fenomeni di concorrenza sleale;

in tema di difesa:

a sollecitare tutti gli Stati europei membri della NATO, a onorare gli impegni assunti in tema di spese per la difesa, raggiungendo la quota del 2% del PIL come concordato in sede negoziale e, parimenti, a impegnare anche gli Stati membri non partner NATO a raggiungere lo stesso obiettivo, al fine di coordinare al meglio le politiche della difesa comune, anche al cospetto delle nuove dinamiche internazionali che si stanno rapidamente delineando;

impegna, inoltre, il Governo:

a contrastare la pratica del "dumping fiscale" e la creazione artificiale di paradisi fiscali, con conseguente enorme danno per l'economia di tanti Stati membri e in generale per l'economia dell'intera Unione;

ad adottare iniziative per provvedere alla revisione del Patto di stabilità e crescita, introducendo il principio dello scorporo delle spese per investimenti pubblici dal calcolo del rapporto deficit/PIL consentito dai parametri macroeconomici europei;

ad adottare iniziative per tutelare e promuovere efficacemente il Made in Italy, affinché le asimmetrie generate dagli aiuti di Stato non pregiudichino la tenuta delle imprese italiane, così come sottolineato negli scorsi mesi anche dal Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato che ha rilevato come "l'applicazione delle nuove regole temporanee in materia di aiuti di Stato abbia comportato rapidamente una distribuzione di sussidi alle imprese europee inevitabilmente asimmetrica, conseguente alla diversa disponibilità economico-finanziaria dei diversi Paesi membri";

a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare;

a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'italian sounding;

a considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea tra le priorità politiche dell'Unione, inserendole tra le principali voci di spesa del bilancio europeo, adottando al contempo iniziative a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, attraverso il sostegno alla genitorialità, nonché iniziative volte a sostenere ogni proposta atta a garantire per le donne un migliore accesso al mercato del lavoro, la parità retributiva e la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita privata;

a rispettare le prerogative del Parlamento, presentando con la giusta tempistica le Relazioni consuntiva e programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in modo tale da consentire al Senato e alla Camera di apportare il necessario contributo e in modo tale che le stesse relazioni non siano un mero esercizio divulgativo ma rappresentino, con cognizione, i documenti che sanciscano e indirizzino l'azione di Governo italiano nel consesso europeo.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE (6-00199) N. 1

1.1

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.1 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.2

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea».

1.3

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) in tema di politica estera a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato.».

1.4

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.4 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.5

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare.».

1.6

Fazzolari, De Carlo (*)

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'*italian sounding*.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta